

Giovanni Rossi

***Delle viziose maniere del difender le cause nel foro di G.A. Di Gennaro: prassi forense ed eloquenza giudiziaria nella Napoli di metà Settecento***

*Delle viziose maniere del difender le cause nel foro, by G.A. Di Gennaro. Forensic procedure and judicial eloquence in mid-eighteenth century Naples*

ABSTRACT: Giuseppe Aurelio Di Gennaro, one of the best known lawyers and judges in mid-eighteenth century Naples, represents the neo-Humanistic movement which, in contrast with early manifestations of juridical Illuminism, re-established jurisprudence on the basis of the forensic order's legal culture, rather than trust in reform through the sovereign's promulgating new laws. In *Delle viziose maniere del difender le cause nel foro* the author focuses exclusively on the courts and the lawyer's work, since he sees the lawyer's defense of the client on trial as the fulcrum safeguarding everyone's rights with the trial as the vital center of legality. From this perspective, in current practice Di Gennaro points out ten defects in the ways of conducting a defense and their possible remedies, with the utmost attention to forensic eloquence, the lawyer's means of persuading the judge and winning the case.

KEYWORDS: Forensic procedure – Judicial eloquence – Mid-eighteenth century Naples

SOMMARIO: 1. Un avvocato di successo nella Napoli settecentesca – 2. La *Respublica iurisconsultorum*: un'utopia giuridica neoumanistica – 3. Il ruolo del ceto forense e il processo come fulcro della vita giuridica – 4. L'approccio moderatamente riformista della prassi forense e la sintonia col Muratori – 5. L'elogio dell'avvocatura nella prefazione di Giannantonio Sergio – 6. Vizi di metodo dell'attività forense: la prassi avvocatessa attardata nel «semplice studio forense» – 7. Il necessario ricorso alla dialettica: l'«arte del ben pensare» – 8. I vizi di una malintesa eloquenza: «affettazione» e «prolissità» – 9. I vizi caratteriali dell'avvocato trasposti nel foro: «audacia» e «timidezza», «incostanza» e «pertinacia» – 10. Quando l'avvocato dimentica i suoi obblighi deontologici e supera il limite: «furberia» e «avidità» – 11. La preparazione all'attività forense dell'avvocato: diritto romano vs letteratura praticistica del tardo diritto comune – 12. Per concludere

## 1. *Un avvocato di successo nella Napoli settecentesca*

Il Settecento giuridico napoletano è secolo ricchissimo di umori, segnato da esperienze variegata quando non contraddittorie, dove osserviamo all'opera giuristi di altissimo livello e caudici di oscuro nome e scarsa dottrina, riformatori di credo illuminista e conservatori attestati su posizioni erudite tardoumanistiche, avvocati dall'oratoria brillante e magistrati di alto rango e vasto potere, sostenitori dell'assolutismo illuminato e partigiani delle prerogative e dei privilegi della nobiltà feudale, in un elenco composito che potrebbe ancora facilmente allungarsi e complicarsi.

Entro tale panorama, Giuseppe Aurelio Di Gennaro (Napoli, 1701-1761)<sup>1</sup> non occupa certamente un posto di rilievo assoluto, ma non può neppure considerarsi personaggio trascurabile ed indegno di ricordo<sup>2</sup>. Avvocato di fama nel foro partenopeo, chiamato a ricoprire cariche di prestigio nella magistratura, docente di diritto feudale nell'Università<sup>3</sup>, autore di opere non prive di originalità che ebbero discreta notorietà anche fuori dei confini del Regno, erudito di qualche valore ben inserito nella *respublica litterarum*, il Nostro possiede una vasta e solida cultura giuridica e mostra un profilo moderato ed eclettico<sup>4</sup>. Pur partecipando come magistrato

<sup>1</sup> Sull'autore, ancora utile per la messe di dati offerti L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli, Di Simone, 1787, II, *ad v.*, pp. 82-88; si vedano poi le "voci" biografiche redatte rispettivamente da G. Panico, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, XL, Roma 1991, pp. 16-18; M. Tita, nel *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, I, pp. 761-763.

<sup>2</sup> Un giudizio lusinghiero ne dette ad es. Michelangelo Schipa: «Giuseppe Aurelio di Gennaro, nato col secolo, fu uno dei più fini e più completi campioni del nostro foro: di quella scuola "erudita" o storica, ch'era germogliata fra noi al contatto, dovuto al Valletta, con la giurisprudenza straniera e specialmente francese» (M. Schipa, *Il Muratori e la cultura napoletana del suo tempo. Prolusione letta nella R. Università di Napoli addì 16 dicembre 1901*, Napoli 1902 (anche in «Archivio storico per le province napoletane», XXVI (1901), pp. 553-649), p. 53). Opinione ribadita poco dopo: Id., *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1904, p. 603.

<sup>3</sup> Si collega a tale attività la pronuncia nel 1754 di una apprezzata orazione sul diritto feudale, *De iure feudali oratio in publico Neapolitano Lyceo habita VI idus Ianuarias ann. 1754*, subito data alle stampe a Napoli e riedita poi a Lipsia nel 1756.

<sup>4</sup> Galanti ne darà peraltro un giudizio assai critico e riduttivo, svalutando la sua cultura a inutile orpello erudito e tacciandolo di pedanteria: «Gennaro Giuseppe Aurelio di. Non era che un pedante che avea coltivato lo studio delle parole latine. Ci ha dato due opere erudite, sotto i titoli, *respublica Iurisconsultorum*, e *Feriae autumnales*. L'invenzione poetica del primo libro è troppo forte, più propria è la seconda [...] L'opera del nostro Gennaro, tanto ammirata nel suo nascere non si è sostenuta. Essa è all'eccesso erudita e mostruosa. Cotesto

ai lavori della commissione istituita per la redazione del Codice Carolino<sup>5</sup> ed appoggiando la linea giurisdizionalista ed anticurialista cara a Giannone<sup>6</sup>, egli evita di schierarsi a favore di posizioni riformatrici oltranziste, ma anche di sposare una politica di pura conservazione dell'esistente, così come tiene a mantenere una qualche distanza critica verso la prassi forense nelle sue forme più degradate, ribadendone tuttavia con piena convinzione la centralità e l'autonomia.

Tale atteggiamento equilibrato e prudente gli consente di sfruttare le proprie qualità per occupare un ruolo non marginale nella vita giuridica napoletana negli anni intorno alla metà del secolo XVIII, disposto ad assecondare i cambiamenti propugnati dai ministri riformatori di re Carlo, ma pronto anche ad adattarsi ad un ripiegamento su posizioni di sostanziale conservazione e di accettazione del sistema esistente, quando la spinta riformista perde slancio e s'infrange sulla resistenza opposta tanto dalla nobiltà quanto dalla magistratura, portatrici di interessi distinti ma tatticamente concordi nel resistere ai progetti del Montealegre e del Tanucci<sup>7</sup>.

---

uomo doveva possedere una memoria prodigiosa, avere una lettura immensa di scrittori latini e di poeti latinisti, e tenere una facilità meravigliosa di comporre tali bisticci di parole latine in versi ed in prosa. La posterità condannerà all'oblio cotali opere, come ha fatto di quelle del Petrarca lavorate molto meglio di queste di Gennaro, dove che costui avrebbe potuto riuscire, se rendendo italiani i suoi bisticci latini l'avesse fatto con gusto. De Gennaro nacque nel 1701. Nelle belle lettere fu allievo de' Gesuiti. Divenne togato nel 1738 [...]» (Giuseppe Maria Galanti, *Testamento forense*, a cura di I. Del Bagno, Cava de' Tirreni 2003, II, *Secondo codicillo al testamento forense. Elenco storico de' più riputati scrittori forensi*, p. 369).

<sup>5</sup> In effetti, nominato nel 1742 nella giunta incaricata di lavorare alla stesura del Codice Carolino, presieduta da Giuseppe Pasquale Cirillo (e non dal Di Gennaro stesso, come sostiene Giustiniani) ed incapace di giungere ad un qualsiasi risultato, vi partecipa senza troppa convinzione e zelo, né dimostra particolare interesse per il progetto, rivelandosi più attento al rispetto a suo favore delle precedenzae entro la commissione (cfr. R. Ajello, *Arcana iuris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976, pp. 104-105 e nt. 148). Su tale fallimentare esperienza e sul più ampio contesto culturale e politico si veda R. Ajello, *Legislazione e crisi del diritto comune nel Regno di Napoli. Il tentativo di codificazione carolino*, in Aa. Vv., *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, pp. 172-223; nonché Id., *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli 1968.

<sup>6</sup> Con il quale intrattiene buoni rapporti, come dimostra l'intervento di Giannone presso Mencke per segnalargli l'uscita della *Respublica iuriconsultorum*. Ricordiamo del resto la stesura e l'avvio alle stampe da parte del Di Gennaro delle *Ragioni per la fedelissima, ed eccellentissima città di Napoli, colle quali si dimostra la giustizia delle suppliche date a Sua Cesarea e Cattolica Maestà, affinché si impediscano gl'incessanti acquisti de' beni stabili, che si fan dagli ecclesiastici, e le nuove fabbriche non necessarie de' luoghi pii*, Napoli 1733, seguita da una *Risposta* del 1734 alle rimostranze dei gesuiti contro tale netta presa di posizione.

<sup>7</sup> Per la situazione politica e culturale napoletana di quest'epoca si vedano anzitutto, oltre a M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, cit., specie pp. 553-782;

Pur essendo fundamentalmente un giurista pratico, dedito con successo all'attività forense e poi asceso al rango di togato<sup>8</sup>, Di Gennaro non disdegna di dar prova della propria erudizione: scrive versi latini<sup>9</sup>, cura i rapporti con intellettuali di spicco in Italia e in Europa<sup>10</sup>, soprattutto s'industria di evadere dalla tirannia ripetitiva dei generi letterari rivolti alla prassi, capaci di offrire ormai soltanto raccolte di opinioni e rassegne giurisprudenziali sempre meno originali e di scarissimo valore scientifico.

## 2. *La Respublica iurisconsultorum: un'utopia giuridica neoumanistica*

In cerca di originalità e visibilità egli sperimenta strade meno battute e più adatte alle sue corde e alla sua preparazione e giunge così a confezionare un'opera innovativa nell'impianto e dalle evidenti ambizioni dottrinali, proponendo al lettore la descrizione di una inedita ed intrigante *Respublica iurisconsultorum* (data alle stampe a Napoli, presso Felice Mosca, nel 1731). Si tratta di una sorta di ritratto "a mano libera" della scienza giuridica, tanto antica quanto di diritto comune, ricco di erudizione ma lontano dai formalismi accademici, nel quale l'autore svara con piena libertà e sfoggio di una discreta cultura dalle origini romane alle tendenze del maturo cultismo

---

N. Cortese, *Cultura e politica a Napoli dal Cinquecento al Settecento*, Napoli 1965; B. De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli fra la metà del '600 e la restaurazione del Regno*, in *Storia di Napoli*, vol. VI.1, Napoli 1970, pp. 403-534, specie 501-534; R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, in *Storia di Napoli*, cit., vol. VII, 1972, pp. 461-717; Id., *Arcana iuris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, cit.

<sup>8</sup> Di Gennaro fu protagonista di una carriera brillante, che lo portò in una posizione di vertice nella magistratura del Regno e ad occupare cariche prestigiose: nel maggio del 1738 fu nominato giudice della Vicaria civile, per poi ricevere la nomina nel 1745 a segretario della Real Camera di S. Chiara, nonché a Segretario del Regno, e giungere infine nel luglio 1747 a ricoprire la carica di regio consigliere.

<sup>9</sup> I contemporanei lo ritennero poeta non spregevole: cfr. i tre libri di *Carmina*, pubblicati nel 1742 (a Napoli, presso Giov. de Simone), su cui ci ragguaglia puntualmente M. Schipa, *Il Muratori e la cultura napoletana del suo tempo*, cit., pp. 57-58. Naturalmente la sua prova poetica più impegnativa sarà però la *Vetus Nomothesia*, su cui *infra*.

<sup>10</sup> In ciò trova un efficace aiuto nell'opera solerte di Giannantonio Sergio, curatore di molte sue opere; con attenta strategia autopromozionale le lettere di congratulazioni ed elogio inviategli per le sue fatiche letterarie sono regolarmente inserite in appendice ai suoi scritti, mostrando una rete di rapporti non disprezzabile. Si vedano i nutriti *De operibus regii consiliarii... testimonia* riportati diligentemente nella seconda parte del volume di *Opere diverse*, curato dal Sergio, edito nel 1756, con lettere elogiative tra l'altro di papa Benedetto XIV, del cardinal Quirini, di Scipione Maffei.

e della prima stagione del giusnaturalismo moderno.

L'espedito narrativo che funge da tenuissima cornice – e che giustifica il titolo – evoca l'esistenza nel mar Egeo di una lontana e segreta isola dove si raccolgono i giuristi defunti, che hanno così modo di far parte di una singolare ed esclusiva repubblica, fuori dalle rotte usualmente battute così come fuori dal tempo, nella quale giureconsulti romani, medievali e moderni convivono senza difficoltà, accomunati dalla dedizione al diritto dimostrata in vita, pur se esplicata con metodo ed esiti tanto vari e diseguali. Il protagonista del racconto, con alcuni sodali, decide dunque di far vela verso tale meta e di fornire il resoconto del suo inaudito ed assai istruttivo viaggio. Di Gennaro recupera così un'ambientazione romanzesca tipica delle narrazioni utopiche, dedicate alla divulgazione dell'esistenza di società alternative collocate in mari lontani e in terre incognite, dalla cui organizzazione trarre insegnamenti per il presente, che a partire dall'*Utopia* (1515) di Thomas More rappresenta ormai un *topos* nella moderna letteratura europea. Opere a metà strada tra il resoconto di viaggi esotici in terre sconosciute e favolose<sup>11</sup> e il trattato di filosofia politica dedicato a disegnare la migliore forma possibile di organizzazione giuridico-politica, spesso radicalmente alternativa a quelle realmente esistenti in Europa<sup>12</sup>. Un filone ben rappresentato anche nel XVII secolo (si pensi a *The commonwealth of Oceana* di James Harrington, del 1656) e nel XVIII: appena pochi anni prima, nel 1726, erano stati dati alle stampe i *Gulliver's Travels* di Jonathan Swift, un classico del genere.

L'utopico stato immaginato dall'avvocato partenopeo in realtà non condivideva coi modelli anglosassoni la carica corrosiva di una critica dissimulata ma evidente delle istituzioni politiche e degli stili di vita europei, ma poteva nonostante tutto proporsi come occasione per un piacevole ed

<sup>11</sup> Un genere che trae materia e linfa dalle scoperte geografiche che hanno di colpo reso evidente la limitatezza delle conoscenze tradizionali e la concreta possibilità di scoprire mondi nuovi e sotto ogni punto di vista alternativi nei nuovi continenti, ancora tutti da esplorare, senza doversi rifugiare nel mito e in creazioni letterarie di pura fantasia. Ricordiamo soltanto, *exempli gratia*, i tanti racconti di viaggio raccolti dal trevigiano Giovanni Battista Ramusio o la relazione della circumnavigazione del globo compiuta assieme a Magellano del vicentino Antonio Pigafetta (cfr. G.B. Ramusio, *Navigazioni e viaggi*, a cura di M. Milanese, 6 voll., Torino 1978-1988; A. Pigafetta, *Relazione del primo viaggio attorno al mondo*, testo critico e commento di A. Canova, Padova 1999).

<sup>12</sup> Naturalmente non mancavano anche suggestioni e reminiscenze classiche, suggerite dall'ambientazione nell'Egeo della repubblica; sul tema del viaggio nella letteratura antica cfr. i saggi raccolti in G. Camassa-S. Fasce (a cura di), *Idea e realtà del viaggio. Il viaggio nel mondo antico*, Genova 1991; nonché G. Moretti, *Gli antipodi: avventure letterarie di un mito scientifico*, Parma 1994.

utile momento di riflessione sui caratteri e le tendenze della scienza giuridica del passato, osservata con approccio sinottico, e poteva dunque offrire in tal modo una preziosa pietra di paragone per ragionare delle condizioni in cui versava il diritto nel tempo presente. Una possibilità, quest'ultima, di aggancio all'attualità in termini di ripensamento critico alla luce del modello offerto dai giuristi dei secoli passati, che va però senz'altro perduta: il racconto dello stato immaginario e l'esposizione dei differenti modi di manifestarsi nella concretezza storica del sapere giuridico si propongono come qualcosa di più di un puro svago intellettualistico, ma sono pur sempre un passatempo sostanzialmente innocuo. Un esercizio di bravura ad uso e consumo di giuristi ed eruditi, certo più divertiti ed ammirati dal gioco sapiente di rimandi e citazioni attinte dalla letteratura giuridica antica e moderna per configurare e dare parvenza di vita ai molteplici personaggi evocati, che non interessati ad interrogarsi sullo stato di salute della giurisprudenza del loro tempo, dietro il sottile schermo della finzione romanzesca.

Entro la cornice topica di un viaggio verso una sorta di Campi Elisi dove si ritrovano i cultori della scienza giuridica, Di Gennaro immaginava dunque d'incontrare i grandi giuristi del passato, organizzatisi in una ideale repubblica esemplata su quella romana, cogliendo il destro per disegnare il profilo di una sorta di storia del diritto, priva tuttavia di alcuna sistematicità e pretesa di completezza; aveva così modo di manifestare il suo apprezzamento per i giureconsulti romani e per prender posizione a favore dei moderni giuristi *culti* a danno della dottrina medievale, rendendo ancora una volta evidente il legame stretto tra cultismo cinquecentesco e correnti protoilluministiche ed antiquarie settecentesche. Si tratta in effetti di un'opera paludata e piuttosto pretenziosa<sup>13</sup>, nella quale l'ancor giovane avvocato cercava più di esibire la propria erudizione ed acquistare per tale via visibilità<sup>14</sup> che di sottolineare limiti e difetti della giurisprudenza del suo tempo, trasmettendo tutto sommato un'idea di colto disimpegno certo lontana da una testimonianza militante a favore di una radicale riforma di

<sup>13</sup> Degno di essere ricordato il giudizio di Giovanni Manna: «[...] contiene molta buona copia di critica e di storia di legislazione e di giurisprudenza, benché sia sopraccaricata di una troppo pesante e rabescata eleganza latina»: G. Manna, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Napoli 1839, p. 212 (ma si veda il giudizio completo uscito sugli *Annali civili* l'anno prima, per cui cfr. N. Vescio, *Giovanni Manna e la storia del Foro napoletano*, in F. Lamberti-N. De Liso-E. Sticchi Damiani-G. Vallone (a cura di), *Serta iuridica. Scritti dedicati dalla Facoltà di giurisprudenza a Francesco Grelle*, Napoli 2011, II, pp. 853-900: 872, nota 59).

<sup>14</sup> Anche la dedica al conte d'Harrach, all'epoca viceré a Napoli, rientra in una palese strategia volta ad acquisire notorietà ed instaurare relazioni sfruttando al meglio l'uscita del volume.

sistema (peraltro forse anacronistica a quell'altezza cronologica ed in quel contesto socio-politico).

Lo scritto denotava comunque buona cultura ed un certo spirito ed ebbe perciò successo ed una eco positiva anche fuori di Napoli, ottenendo tra l'altro il giudizio favorevole di Pietro Giannone, in quel tempo esule a Vienna, al quale l'autore aveva inviato una copia nel 1732; per suo tramite, l'opera ottenne una ristampa l'anno successivo a Lipsia, a cura di Friedrich Otto Mencke<sup>15</sup>, curatore dei prestigiosi *Acta Eruditorum* lipsiensi fondati dal nonno, che manifestò pubblicamente al Di Gennaro la stima nei suoi confronti nella elogiativa lettera prefatoria anteposta alla nuova edizione.

Nelle circa quattrocento pagine dell'opera troviamo affrontati i più vari argomenti e fanno la loro comparsa innumerevoli giuristi di tutte le epoche<sup>16</sup>. La finzione narrativa consente all'autore d'immaginare l'attribuzione delle varie magistrature ai giureconsulti sulla base della loro attività e dei loro scritti e d'inscenare impossibili ma verosimili diatribe scientifiche tra autori nella realtà lontani di secoli. Interessante ed indicativa la ripartizione del popolo in tre ordini: senatorio, equestre e plebeo, ai quali sono ascritti rispettivamente i giurisperiti romani da Sesto Papirio a Modestino, i giuristi antichi posteriori e quelli che da Alciato fino al presente «ingenio et cultu bonarium artium interpretandi munus, non sine elegantia ac lepore obierunt» ed infine i medievali, con Accursio, Bartolo e i loro seguaci<sup>17</sup>. Le magistrature di maggior peso vengono assegnate ai romani o a *culti*: consoli sono Papiniano e Ulpiano, pretore Cuiacio, edile Alciato, censore Catone (ma di fronte alla sua severità si attribuisce un posto anche alla plebe e si sceglie come suo collega Martino da Fano), *princeps senatus* Servio Sulpicio Rufo, che sarà poi anche dittatore, tribuno della plebe Cino da Pistoia. Gli elementi d'interesse sono molti, con episodi non scontati quali la sosta a Delo lungo il viaggio (con la narrazione dei libri giuridici offerti

<sup>15</sup> Giunsero poi altre edizioni: nel 1752, in occasione dell'uscita delle *Feriae autumnales*, e nel 1767 (in contemporanea alla riedizione delle altre opere più importanti). Non mancò anche una traduzione in francese (*La République des jurisconsultes*, Paris, chez Nyon père, 1768), a cura dell'abate Dinouart, decisamente inadeguata ed insoddisfacente, ma che testimonia della risonanza internazionale dell'opera.

<sup>16</sup> Nonostante la sua discreta notorietà, l'opera non è stata sin qui studiata dalla storiografia giuridica; fa meritoriamente eccezione e rappresenta un buon punto di partenza per ulteriori approfondimenti S. Marino, *La «leggiadra finzione»: la Respublica Iurisconsultorum di Giuseppe Aurelio Di Gennaro tra storiografia giuridica antica e moderna. Sull'arroganza del codificatore e sull'ordine chiaro della giurisprudenza*, in P. Buongiorno-S. Lohsse (a cura di), *Fontes Iuris*, Napoli 2013, pp. 235-271.

<sup>17</sup> Citiamo qui dall'edizione tedesca: Iosephi Aurelii de Ianuario *Respublica Iurisconsultorum*, editio altera, Lipsiae, apud Iacobum Schusterum, 1733, pp. 232-233.

all'oracolo, troppo numerosi e di troppo scarso valore, dati alle fiamme)<sup>18</sup>, ovvero la contesa tra italiani e francesi, collocati sui due opposti versanti del *mos italicus* e del *mos gallicus*, scatenata dalla richiesta del Duareno di cacciare i plagari e dalla proposta di un editto in tal senso<sup>19</sup>. Molti temi topici son recuperati con acume e padronanza della materia e su molti autori Di Gennaro non esita ad esprimere il proprio giudizio, in linea con l'immagine fornita dalle fonti ma senza timore di esprimere la propria opinione: Accursio ignorante e presuntuoso, Lorenzo Valla litigioso e superbo, Tiraqueau inutilmente prolisso nell'esibire la propria erudizione, Cuiacio in perenne conflitto con gli altri culti (l'elenco è lungo: Duareno, Donello, Baudoin, Hotman, Bodin, Robert), Budè dotto e pedante nel rilevare gli errori dei glossatori, Poliziano polemico ed altezzoso tanto da essersi allontanato ed essere riparato a Paro, Alberico Gentili ostile verso i colleghi che non riconoscono a sufficienza l'eccellenza della sua dottrina: gli spunti sono moltissimi, come innumerevoli sono i giureconsulti raccolti in questa singolarissima repubblica.

Un giureconsulto più degli altri, tuttavia, ha avuto un ruolo storico determinante e propone una fisionomia ambigua, assommando nella propria figura grandi meriti e colpe irrimediabili: si tratta di Triboniano, il quale con la sua opera compilatoria ha deciso della sorte del diritto romano presso i posteri; l'ultima parte dell'opera è dedicata ad un appassionato *redde rationem*, sotto forma di processo intentatogli per aver redatto il *Digesto* ed aver così condannato pressoché all'oblio la giurisprudenza repubblicana, tentando un'operazione già di per sé difficilissima in un'epoca di grave decadenza della scienza del diritto. La severa orazione di accusa pronunciata da Servio termina pertanto con la richiesta dell'espulsione dalla *respublica* e il senato sta per redigere il relativo senatoconsulto quando si frappone Cino che, come tribuno della plebe, pone il veto ed esercita l'*intercessio tribunicia*, ricordando che l'opera di Triboniano è comunque passata alla storia e non può essere cancellata. Il tema è troppo scabroso e la decisione troppo delicata, cosicché Di Gennaro, pago di aver impostato il problema ricordando in modo esauriente i capi d'accusa, preferisce non prender definitivamente posizione: i suoi personaggi devono lasciare l'isola e fare

<sup>18</sup> Ivi, pp. 101-103. Tra i pochi libri salvati, un esemplare del *Digesto* in due tomi recato dall'Alciato, il che offre il destro per ragionare della tradizionale divisione in tre parti e dell'etimologia del termine *infortiatum*.

<sup>19</sup> Ivi, pp. 300-336. Lo stesso Duareno sarà scoperto autore di plagi e lascerà infine cadere il progetto.



ritorno in patria prima che il giudizio si chiuda<sup>20</sup>.

Impossibile ricavare un'idea compiuta dell'opera, tuttavia, senza ricordare che in questa cornice l'autore inserisce un'ulteriore rimarchevole prova della sua brillante preparazione neoculta, producendosi in un componimento in versi dedicato alla descrizione e al commento delle leggi delle XII tavole: un vero e proprio poema di ben 1753 esametri<sup>21</sup>, la *Vetus Nomothesia*<sup>22</sup>. Con tale inattesa *performance* giunge al culmine l'esibizione da parte del Di Gennaro di una cultura ampia e versatile, che lo mette in grado di rivaleggiare alla pari con i *culti* cinquecenteschi, proprio sul piano a loro più caro, quello del recupero del diritto antegustiniano ed arcaico ed in particolare di un testo oggetto di grande ammirazione come le XII tavole.

Certamente, risulta difficile pensare che l'avvocato napoletano con *exploits* di questo tipo intendesse accreditarsi come l'alfiere di un radicale ripensamento delle fonti del Regno in chiave protocodificatoria<sup>23</sup>. La *Respublica iurisconsultorum*, insomma, al di là della scioltezza accattivante e non pedante dello stile, della solidità dell'informazione e di una innegabile originalità compositiva si accredita a nostro avviso come un *lusus* ben riuscito ma in fondo fine a sé stesso e pertanto sterile; i contenuti dell'opera sono il segno inequivoco di un sostanziale ritardo culturale nel quale si adagia un'erudizione che non è più occasione e strumento di critica dell'esistente e che non sa più connettere perizia filologica, conoscenza della storia e programmi radicali e rigorosi di riforma della scienza giuridica – come accaduto nel XVI secolo – e si esaurisce nel recupero fuori tempo massimo degli aspetti più caduchi ed estrinseci del cultismo. La filologia e la storia sono ben presenti ed addirittura esibite<sup>24</sup> ma la repubblica dei giuristi pare

<sup>20</sup> Ivi, pp. 409-441.

<sup>21</sup> Ci rimettiamo all'indicazione fornita da S. Marino, *La «leggiadra finzione»*, cit., p. 254.

<sup>22</sup> Notiamo che Di Gennaro offrirà anche la traduzione italiana in versi sciolti (si legge, a fronte del testo latino, nelle sue *Opere diverse*, Napoli, Raimondi, 1756, pp. 1-169.)

<sup>23</sup> Illuminante il racconto del Galanti circa i lavori della Giunta del Codice ed impietoso il giudizio finale: «Si cominciò dal quistionare in quale lingua si doveva dettare questo nuovo codice [...] al Di Gennaro che era latinista ed al segretario [*i.e.* Cirillo] che era dottissimo pareva orribilmente strano che le leggi di Napoli nel XVIII secolo non parlassero la lingua di Ulpiano. Si contrastò e, per contentare i due partiti, si prese il ridicolo consiglio di scrivere il nuovo codice bilingue, latino ed italiano [...] Felicemente l'opera non andò innanzi, ed avrebbe in luogo di guarirli moltiplicati i malanni [...]» (G.M. Galanti, *Testamento forense*, cit., I, cap. I. *Della legislazione*, pp. 70-71).

<sup>24</sup> Atteggiamento mai abbandonato; emblematico il caso dell'orazione sul diritto feudale, già citata. Rivelatore in merito il resoconto del Genovesi, critico di una cultura che scade nell'erudizione fine a sé stessa, tesa ad impressionare l'uditorio: «Noi avemmo qui la settimana passata una delle più pompose funzioni, che si facessero giammai nella nostra

più una provincia dell'Arcadia che una fucina di modernità. Tramandare il ricordo della fisionomia scientifica di Budé, Poliziano o Cuiacio, perpetuare la memoria della presunzione di Valla e della crassa ignoranza di Accursio, rievocare la contesa sull'adesione all'umanesimo giuridico tra francesi e italiani, inscenare ancora una volta un processo a Triboniano, ha una valenza quasi soltanto antiquaria: si tratta di argomenti che ormai fanno parte della storia della cultura giuridica europea, ma con tale approccio non s'intercetta alcuno dei tanti temi scottanti con i quali il mondo del diritto deve confrontarsi alla metà del XVIII secolo.

In assenza di una visione d'insieme che sappia collocare il diritto al centro di un progetto organico di ripensamento e riforma insieme culturale e istituzionale, il richiamo all'esperienza dell'umanesimo giuridico appare in fondo inutile o quantomeno velleitario, all'origine di elucubrazioni apprezzabili sul piano dell'informazione storico-giuridica ma distanti dalla vita reale, sbiadito e deludente riflesso della nuova fioritura di una robusta erudizione con radici culturali profonde che si registra nel Settecento in area olandese e tedesca, dov'è coltivata con ben altra consapevolezza ed intensità.

Giudizio non dissimile, in forte chiaroscuro, deve esprimersi anche per l'ultima tra le opere più note e di maggior respiro ed ambizione del Di Gennaro, le tarde *Feriae autumnales* (1752)<sup>25</sup>, nelle quali, fingendosi di ritorno dal viaggio compiuto nel suo primo scritto, si descrive un periodo di riposo a Capri in occasione del quale continuano le dotte rievocazioni dei caratteri della giurisprudenza del passato e l'attenzione si appunta in specie sul titolo *de diversis regulis iuris antiqui* (D.50,17), ghiotta occasione per tornare a discutere dei demeriti di Triboniano e dei guasti a lui imputabili a danno della grande scienza giuridica romana.

---

Università. Il signor Consigliere di Gennaro si famoso per le sue elegantissime opere date in luce, prese possesso della Cattedra del ius feudale, e ci regalò una bella, e dotta orazione latina, la quale credo, che si dia alle stampe. Vi fu presente il più scelto della nobiltà, e de' letterati [...] Egli cominciò (dov'è cred' Ella?) da' più rimoti Assiri, ed Egizi: i Greci furono moderni a petto di quell'antichità: i Latini modernissimi. La sapienza degli Assiri, secondo lui, non fu, che misteri di religione: e misteri di religione fu quella degli Egizi. I Greci non furono, che filosofi (come se si dicesse, oziosi contemplatori), i soli Latini furono de' legislatori eccellenti. Nelle leggi romane ritrova i semi delle leggi feudali, che poi i barbari fecero sbucciare in Europa. Con questa occasione entra nella ragion politica de' feudi, nella loro natura, specie, fini ec. [...]» (Antonio Genovesi, *Lettere familiari*, Napoli, Terres, 1774, t. I, Lettera XV, a Romualdo Sterlich, Marchese di Cermignano, a Chieti, pp. 73-74). Resta il fatto che il cardinale Angelo Maria Querini apprezzò pubblicamente l'orazione (la lettera di congratulazioni inviata da Brescia si legge nelle *Opere diverse*, nei *Testimonia* citati *supra*, pp. VII-XIII).

<sup>25</sup> Josephi Aurelii de Januario *Feriae autumnales post reditum a republica jurisconsultorum*, Neapoli, Typis Stephani Abbatis, 1752.

### 3. *Il ruolo del ceto forense e il processo come fulcro della vita giuridica*

La passione nutrita da Di Gennaro, come già detto avvocato e magistrato tra i più in vista nella Napoli di metà Settecento, per i temi legati all'attività forense e al processo lo indurrà però ad abbandonare le esercitazioni erudite sulla giurisprudenza dei secoli passati, sicuro indice di padronanza delle fonti e d'elevato livello culturale, ma al contempo dimostrazione di esibita astrazione dal contesto politico-istituzionale del Regno e, in definitiva, riprova disarmante della superfluità di una preparazione tecnica di ottimo livello privata però della capacità d'incidere sulla vita del diritto della propria epoca.

Un tentativo di entrare più nel vivo delle cose, ponendo il *focus* dell'analisi non più genericamente sui giureconsulti ma in particolare sugli avvocati e sulla loro attività principale, il patrocinio delle cause in giudizio, spostando inoltre l'attenzione dal passato al presente, si registra pertanto con la stesura dell'opera *Delle viziose maniere del difender le cause nel foro*, pubblicata a Napoli, presso Felice Carlo Mosca nel 1744 e poi varie volte riedita, incontrando un buon successo tra i lettori<sup>26</sup>. Con questa nuova fatica il Nostro cambia decisamente registro e si dedica alla individuazione dei vizi invalsi nella prassi forense napoletana dei suoi tempi. L'ambizione di riuscire in qualche misura a ripristinare nel foro un livello di tecnica oratoria accettabile traspare già dall'adozione della lingua italiana, che garantisce un pubblico più vasto e una maggiore penetrazione tra avvocati e patrocinatori delle cause, partendo dalla consapevolezza che costoro non sempre sono in possesso di una reale preparazione dottrinale di rango universitario che li renda effettivamente versati nel latino né presumibilmente sono propensi a far troppa fatica per migliorare la propria preparazione.

<sup>26</sup> Vi sarà presto un'edizione a Venezia (Bortoli, 1748), arricchita rispetto alla *princeps* di un'appendice recante una serie di lettere di apprezzamento rivolte all'autore da vari eruditi (di tale edizione si è avuta anche una rist. fotost., a cura di R. Feola, Bologna 1978), ed una nuova edizione a Napoli nel 1767 (Terres), fino addirittura ad una stampa di metà Ottocento (Milano, Silvestri, 1851, nella "Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne"). Non mancò una traduzione in francese, uscita nel 1787 ad Orléans (chez Couret de Villeneuve) col titolo *L'ami du barreau, ou Traité des manières vicieuses d'y défendre les causes*. In questo lavoro seguiamo il testo dell'edizione veneziana, peraltro senza variazioni rispetto alla prima edizione (la nostra trascrizione, in tutto fedele al testo, introduce soltanto minimi adeguamenti grafici e della punteggiatura, in base alle regole attuali). L'opera viene spesso citata, ma mancano studi specifici su di essa; fa eccezione la breve ma densa lettura introduttiva premessa alla citata ristampa dell'opera, di R. Feola, *Aspetti della cultura giuridica a Napoli nella prima metà del Settecento*, pp. 1-19, ora in Id., *Istituzioni e cultura giuridica. Percorsi*, Napoli 2000, pp. 1-20. Qualche cenno anche in R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, pp. 108-109; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 367-368.

Pur restando la trattazione su un piano eminentemente teorico, è evidente lo sforzo compiuto dall'autore per darle concretezza, per offrire un *vademecum* realmente utilizzabile ed efficace agli avvocati che vogliono emergere nella professione ed ambiscono a raggiungere tale obiettivo rispettando insieme le regole della buona arte oratoria e quelle deontologiche di correttezza verso il cliente non meno che verso l'avversario, nel contesto del dibattito in giudizio. I dieci difetti individuati da Di Gennaro si tramutano così specularmente in un decalogo di "buone pratiche" non solo per proporre arringhe persuasive sul piano retorico, ma anche per risollevarne il livello culturale ed etico (le due cose essendo inscindibilmente legate) di chi esercita l'attività forense, che spesso agisce senza remore morali e con l'unica preoccupazione d'ottenere la vittoria e accumulare guadagni.

Le prescrizioni dell'autore si fondano sempre sul richiamo di esempi dotti, che gli consentono di evocare con evidente compiacimento l'insegnamento dei grandi oratori romani, a cominciare dal citatissimo Cicerone (ma senza dimenticare Plinio il Giovane, né Quintiliano), non mancando peraltro, quando si dia l'occasione, riferimenti ai giuristi medievali e ai culti. Si pone tuttavia una particolare cura nel non eccedere nelle astrazioni concettose, così come nel fare a meno delle allegazioni fini a sé stesse di autorità giuridiche ormai assai poco autorevoli, inutile orpello di una dottrina agonizzante e massimo difetto della giurisprudenza dell'epoca. Di Gennaro, che pure ha dimostrato nella sua precedente fatica di orientarsi con disinvoltura e abilità nel labirinto di dottrine e tendenze del diritto comune, è consapevole che tali citazioni potrebbero ottenere l'effetto opposto a quello sperato, rendendo insopportabilmente libresco e quindi inutile un ammaestramento che mira invece a riannodare i fili di un rapporto, ormai interrotto da tempo, tra la prassi avvocatesca imperante nelle corti di giustizia e la dottrina giuridica "alta", mondi contigui ma non comunicanti, realtà che a Napoli convivono quasi senza alcuna interazione, correndo su binari paralleli mai destinati ad incontrarsi, con conseguenze in definitiva gravi su entrambi i versanti.

È nota la lucida diagnosi proposta da Giuseppe Maria Galanti<sup>27</sup>, oltre un cinquantennio dopo (il suo *Testamento forense* vede la luce nel 1806), in merito

<sup>27</sup> Su questa figura di intellettuale anticonformista e battagliero e sul suo *Testamento forense*, cfr. F. Venturi, *Giuseppe Maria Galanti. Nota introduttiva*, in Id. (a cura di), *Illuministi italiani*, V, *Riformatori napoletani*, Milano-Napoli 1962, pp. 939-985; I. Del Bagno, *Giuseppe Maria Galanti tra riforme e rivoluzioni*, introduzione a G.M. Galanti, *Testamento forense*, cit., pp. 7-40; Ead., *L'antico regime nella critica di un giurista del '700. Il «Testamento forense» di Giuseppe Maria Galanti*, in «Frontiera d'Europa», VIII (2004), pp. 179-229; Ead., *Testamento forense. Linee di un progetto costituzionale*, in M. Maf Ricci-M.R. Pelizzari (a cura di), *Un illuminista ritrovato. Giuseppe Maria Galanti*, Atti del Convegno di studi (Fisciano-Amalfi, 14-16 febbraio 2002), Salerno 2006, pp. 171-201.

al totale scollamento realizzatosi tra accademia e foro, segno di decadenza per entrambi, che aveva condannato i professori alla insignificanza e ridotto il mondo degli avvocati ad un infimo livello scientifico; tale situazione aveva però consentito ai forensi di godere di un'autonomia particolarmente accentuata, in un contesto che non attribuiva peraltro nessun vero spazio di cogenza alla legislazione regia:

Le cose nostre si sono complicate a segno che il Foro è una cosa tutta diversa dal sistema legislativo, ed il giudice e l'avvocato sono esseri singolarmente dissimili dal giureconsulto. Un tempo si eleggevano i giudici da' cattedratici: frequentissimi erano gli esempi che alcuni esercitavano al tempo stesso ambe le funzioni. Oggi tutto è cambiato. Il cattedratico è un giurista grammatico, l'avvocato è un giurista forense. Il primo studia *jus legibus constitutum*, vale a dire il diritto civile, il canonico, il feudale, il municipale. Il secondo studia il *jus moribus receptum*, cioè decisioni, consulenti, pratici, stili di giudicare. [...] Il *jus moribus receptum*, che tanto ci pregiamo di sapere, cambia di forma e di essenza, come cambiano le mode. A dirla bene il Foro è divenuto legislatore, e vi è stata necessità che lo fosse<sup>28</sup>.

Anche senza accettare necessariamente *in toto* la rappresentazione ipercritica del Galanti, lucidissimo nei suoi rilievi ma forse troppo rigido sulle sue posizioni e severo nelle sue critiche<sup>29</sup>, la rilevanza del ceto forense nella Napoli del XVIII secolo, non foss'altro per la sua numerosità e per il fatto di rappresentare un modo di ascesa sociale praticabile per la borghesia e la piccola nobiltà, è un dato ben noto e un elemento non trascurabile nella ricostruzione della società partenopea del tempo; in realtà esso ne connota la vita giuridica come un elemento infrastrutturale nel lungo periodo<sup>30</sup>, già ben presente nel Seicento e destinato a perdurare anche nell'Ottocento: bastino qui in tal senso le testimonianze da un lato di Francesco D'Andrea

<sup>28</sup> G.M. Galanti, *Testamento forense*, cit., I, cap. XII. *Del sincretismo forense*, p. 171.

<sup>29</sup> Per la ricostruzione del suo pensiero (appropriatamente ricorrendo al termine "ideologia"), cfr. N. Vescio, *Magistrature e ideologia giuridica nel pensiero di Giuseppe Maria Galanti. La polemica con il neocultismo napoletano*, in «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto», I (2011), pp. 113-177 (per un giudizio ipercritico sul Di Gennaro, decisamente *à la Galanti*: pp. 164-166).

<sup>30</sup> Qualche utile notazione in merito in S. Torre, *Ritratti insoliti dell'avvocatura napoletana del XVIII secolo. Letteratura giuridica, memorie di viaggio e opinione pubblica*, in «Nuovo Meridionalismo. Studi», I (2015), pp. 49-72. Per una ricognizione dell'avvocatura partenopea dal punto di vista dell'eloquenza forense un'utile carrellata d'autori e temi in F. Arato, *Parola di avvocato. L'eloquenza forense in Italia tra Cinque e Ottocento*, Torino 2015, pp. 143-181.

e dall'altro di Friedrich Carl von Savigny.

Quanto al primo, celebrato avvocato e personalità di primo piano della sua epoca<sup>31</sup>, ci limiteremo a citare i ben noti *Avvertimenti ai nipoti* (1696), che esprimono con chiarezza cristallina non tanto l'alto concetto della funzione pubblica dell'avvocatura<sup>32</sup>, quanto la lucida convinzione della sua importanza politica, connessa alla possibilità che offriva a chiunque se ne dimostrasse all'altezza di acquistare ricchezze considerevoli e soprattutto di ottenere il passaggio alla magistratura, ad avviso del D'Andrea vera sede del potere nella Napoli del Vicereame<sup>33</sup>. La cornice che dà significato e valore alla dettagliata galleria di grandi avvocati offerta come modello ai nipoti consiste proprio nell'affermazione dell'unicità della situazione partenopea, cosicché «tale è la strada dell'avvocazione in Napoli, che in nessuna parte

<sup>31</sup> Cfr. (senza dimenticare L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, cit., I, ad v., pp. 57-68); I. Ascione, *D'Andrea, Francesco*, "voce" del *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 638-640, con ulteriore bibliografia; senza pretesa di completezza, ricordiamo anzitutto S. Mastellone, *Francesco D'Andrea politico e giurista (1648-1698). L'ascesa del ceto civile*, Firenze 1969; I. Ascione, *Togati e classe dirigente*, in F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. Ascione, Napoli 1990, pp. 1-114; Ead., *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli 1994.

<sup>32</sup> In questo senso è certamente condivisibile la sferzante critica del Galanti: «Tre anni prima di morire scrisse un'istruzione a' nipoti per diventar ricchi ed importanti per mezzo del Foro. Questa istruzione è divenuta celebre, ma è l'opera del vero paglietta per lo stile e pel pensare» (G.M. Galanti, *Testamento fiorentino*, cit., II, *Secondo codicillo al testamento fiorentino*, p. 363); e in altro luogo: «Ci descrive il Foro di Napoli senza gusto di pensare e di esprimersi. Questa sua istruzione è degna di un allievo del Foro, che impiega la sua lingua venale per far denaro. Egli rivela i segreti della sua professione a' nipoti unicamente per farli crescere di fortuna, niente diversamente che farebbe un ciarlatano verso del suo allievo. [...] Esalta egli l'avvocazione come ogni artigiano farebbe del suo mestiere». Il rilievo è corretto, ma l'indignazione prende poi la mano a Galanti, e il giudizio finale di totale riprovazione morale suona ingeneroso e decisamente sopra le righe: «Secondo lui avvocazia, magistratura e denaro sono sinonimi, Io non veggio qui il grande uomo che si predica: veggio l'uomo basso, vile, avido, corrotto. Francesco di Andrea senza pudore esalta l'obbrobrio di un teatro che falsamente vien celebrato» (ivi, I, cap. XIII. *Del Foro Napolitano*, pp. 173-174).

<sup>33</sup> Sulla preminenza del ministero togato sul viceré, in sintonia con la prevalente giurisprudenza meridionale, D'Andrea non nutre dubbi: «Non vi è parte del mondo donde i ministri tengono maggior autorità che in Napoli, poiché, come non tengono obbligazione di render conto delle loro azioni che al Re nostro signore, il quale è lontano, né i signori viceré tengono sopra di loro alcuna giurisdittione, la loro potestà si riconosce tanto maggiore quanto è indipendente; talmente che ne tempi addietro eran chiamati comunemente dij terreni [...]» (F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, cit., cap. III, p. 154). Come notato giustamente, negli *Avvertimenti* «Il primato dell'avvocatura come alto magistero per il giurista moderno, argomentato con frequenti tinte neostoiche, e come *via regia* per acquistare ricchezza e potere, vi si accompagnava all'ambigua ammissione del risalto sociale e politico conseguito dal ministero»: A. Mazzacane, *D'Andrea Francesco*, "voce" del *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., XXXII, 1986, pp. 529-536: 535.

del mondo è arrivata al punto di stima nel quale è stata sempre e sta ancor oggi tra noi». Dopo aver passato in rassegna gli altri stati italiani ed europei, l'ormai anziano principe del foro può affermare a ragion veduta che

Solo nella nostra città, per se stessa eguale alle maggiori del mondo e capo di un non men grande che nobilissimo regno [...] e dove tutte le cause si giudicano dal Sacro Consiglio, maggiore, anche per questo riguardo, anche del Parlamento di Parigi, che non tiene alcuna autorità sopra gl'altri parlamenti del regno, l'avvocazione è stata sempre nella maggior riputazione e forse maggiore che non era in tempo della romana repubblica, quando dicea Cicerone che la casa d'un giurisconsulto era l'oracolo di tutta la città<sup>34</sup>. Poiché, come il regno è tutto pieno di liti e vi sono cause di grandissimi stati e di opulentissima eredità, gli avvocati in Napoli può dirsi che governino tutto il regno, dipendendo le loro facoltà sì de' principi come de' privati, et anche i principi d'altezza ne tengono bisogno<sup>35</sup>.

Unendo dunque i due parametri dell'accumulazione di ricchezze potenzialmente cospicue e della possibile promozione sociale tramite l'accesso alla magistratura («Ma tutto ciò che si è detto del preggio dell'avvocazione in Napoli è poco, anzi nulla, rispetto all'esser stata unica strada per ascendere alle supreme dignità del magistrato»<sup>36</sup>, mentre ciò non accade altrove), il ceto forense si pone al centro della dinamica economica e politica cittadina e non può non attrarre le migliori energie del Regno, rappresentando l'unica concreta *chance* di entrare a far parte per merito e non per censo o per nascita della classe dirigente dello Stato<sup>37</sup>. Né è possibile sostenere che si sia verificato uno scadimento nella qualità degli avvocati ed una conseguente minore stima verso di loro<sup>38</sup>. Per converso, appare contro ogni verosimiglianza ipotizzare che potrà darsi in futuro una perdita di prestigio dei forensi: «Che per altro poi il credere che l'avvocazione possa mai in Napoli decader dall'estimazione e dal punto nel quale si è conservata

<sup>34</sup> Cic., *De orat.* I,45,200.

<sup>35</sup> F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, cit., cap. I, pp. 144-145.

<sup>36</sup> Ivi, cap. III, p. 154.

<sup>37</sup> D'Andrea torna convintamente sul punto più volte: «Da tutti i suddetti esempi di vede pur troppo chiaro che la vera strada d'acquistare in Napoli non meno ricchezza che onori e di giungere a governar le repubbliche è stata sempre quella dell'avvocazione e ch'ella è stata sempre aperta a tutti generi di persone, così della città come del regno e così nobili come ignobili e, tra nobili, così a quei che sono di piazza come a quei che ne sono fuori»: ivi, cap. XXXIX, p. 241.

<sup>38</sup> Cfr. ivi, cap. XL, p. 247.

sino a questo tempo, è sciocchezza il pensarlo»<sup>39</sup>; ciò rappresenterebbe molto di più che la rottura di un dato ordine costituzionale: si tratterebbe addirittura del venir meno di un caposaldo dell'esperienza umana, che vuole che i processi siano ineliminabili quale elemento strutturale di qualsiasi società e quindi postula l'altrettanto certa presenza di giudici e di avvocati per la loro celebrazione.

D'altra parte, a giudizio di D'Andrea il ceto forense a Napoli ha sempre svettato per dottrina ed eloquenza; in particolare

[...] dell'eloquenza può dirsi che, decaduta totalmente dall'antico splendore, quando fioriva a tempo della romana repubblica, solo nei nostri avvocati si sia veduta sino a di nostri risplendere come necessaria alla repubblica e non per semplice esercitazione, come nell'accademie, e per farne pompa, come ne pulpiti. [...] Laonde solo appo gl'avvocati può dirsi che risiede a di nostri il preggio della vera eloquenza, i quali [...] con un'eloquenza massiccia e con argomenti gagliardi et efficaci han da rappresentare le ragioni de clienti loro, non per dar diletto o far pompa del loro ingegno, come faceasi anticamente nelle scuole de retori o come si fa oggi nell'accademie, ma per convincer l'avversario con prove et argomenti reali et in maniera che sia atta a riportar da giudici favorevole la sentenza. Cosa che in nessuna altra parte, almeno della nostra Italia, si esercita così bene come da nostri avvocati, i quali, oltre le cause che continuamente difendono ne nostri tribunali, dove spesso chiamati improvvisi ragionano pur le giornate intiere, hanno spesso da orare avanti il prencipe nel supremo Collaterale nelle cause così civili che penali, dove le vite e le sostanze degl'uomini dipendono dalla vigorosa eloquenza degl'avvocati<sup>40</sup>.

È in questo quadro di riferimento che si inserisce l'esperienza del Di Gennaro e le sue tutto sommato ragionevoli prescrizioni per tenere alto il livello dell'attività forense. Nonostante i mutamenti politici e culturali che segneranno il XVIII secolo, alla fine degli anni Venti dell'Ottocento Savigny in visita in Italia potrà ancora affermare, sulla base di numeri davvero significativi, che evidenziano una continuità di fondo nell'assetto politico-giuridico e sociale della città, che «*Neapel ist recht eigentlich die Stadt der Advocaten*»<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Ivi, cap. XLIII, p. 269.

<sup>40</sup> Ivi, cap. II, pp. 146-147.

<sup>41</sup> F.C. von Savigny, *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, in «*Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*», VI (1828), pp. 201-228: 222 (poi in Id., *Vermischte Schriften*, Berlin 1850, IV, pp. 309-342: 334); di seguito il professore berlinese indica



Non stupisce quindi che il nostro autore, avvocato egli stesso e giovatosi, come indicato dal D'Andrea (che aveva del resto anche lui percorso la stessa parabola), dell'esercizio della professione forense per mettersi in luce e passare poi tra i togati, colga agevolmente i segnali di una prassi giudiziaria spesso ben lontana dai fasti richiamati con orgoglio da Francesco D'Andrea mezzo secolo prima.

Il progetto comunque continua ad avere come proprio orizzonte culturale il ceto dei giuristi e degli avvocati in particolare e a far leva sul loro sapere specializzato e tecnico, senza ipotizzare interventi legislativi risolutivi e una più complessiva palingenesi del sistema normativo: l'avvocato e magistrato già da due anni coinvolto nel progetto di codice non dà alcun segno di muoversi in tale direzione e la sua proposta è molto meno ampia, consapevole e coraggiosa di quella avanzata da Muratori col *Dei difetti della giurisprudenza*, anche se a nostro avviso non si pone in contraddizione con essa, bensì l'asseconda, pur se da lontano<sup>42</sup>.

#### 4. *L'approccio moderatamente riformista della prassi forense e la sintonia col Muratori*

Che il mondo forense sia un universo composito, abitato da professionisti di assai diversa preparazione tecnico-giuridica, oltre che di dissimile estrazione sociale, ospitando accanto ai principi del foro l'ampio sottobosco dei "paglietta", dei tanti avvocaticchi da strapazzo che vivono d'intrallazzi e cavilli, è facilmente intuibile e comprensibile e richiede interventi a vari livelli, rispetto ai quali la polemica col diritto romano (che il Nostro peraltro non fa sua) non è forse prioritaria. Che un problema di qualificazione tecnica e di tenuta deontologica sussista appare tuttavia indubbio, tanto da attirare l'attenzione di vari autori, che pubblicano in quel torno di anni scritti variamente polemici e critici dell'esistente: l'anno precedente all'opera del Di Gennaro, ad esempio, esce dalla penna di Gennaro Parrino

---

in 6.000 il numero degli avvocati in attività prima della parentesi del governo francese e ancora in 2.000 quelli attivi al presente.

<sup>42</sup> Sul grande tema della riflessione su modi e contenuti di una incisiva riforma del sistema di tardo diritto comune si veda il quadro d'insieme offerto da M.G. di Renzo Villata, *La critica del diritto giurisprudenziale e le riforme legislative*, in *Enciclopedia Italiana. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, dir. scientifica di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, pp. 207-214.

una singolare operetta dal titolo emblematico di *Convivium rabularum*<sup>43</sup>, a segnalare e stigmatizzare l'inflazionata presenza nei tribunali di quelle *rabulae forenses* presenti già a Roma e in più occasioni segnalate e fatte oggetto di riprovazione dalle fonti antiche<sup>44</sup>.

L'opera inizia con una *Introduzione* recante un'aperta lode della «avvocazione», che consente di difendere chi ne ha bisogno, cioè anzitutto i deboli e gli indifesi, rendendo concreta la tutela promessa dal diritto naturale e delle genti così come dal diritto positivo dei singoli stati a favore di quanti, confidando in esso, hanno accettato con fiducia di far parte della comunità politica, per trovare protezione dai soprusi e dalle prepotenze. Un'attività libera nel suo esercizio e nobile, che fa tesoro dell'eloquenza per raggiungere il proprio fine. Passando dall'astratto al concreto, Di Gennaro propone un convinto elogio degli avvocati, in virtù dei meriti della loro professione, così utile sia per i privati che per lo Stato, poiché garantisce la corretta applicazione del diritto e l'ottimale esercizio della giurisdizione:

Furono, e pur lo sono gli avvocati, al cui merito corrisponda il grido e la fama, i vivi oracoli delle città riputati; l'ornamento più bello de' cospicui Senati; e l'immagine più luminosa di una sapienza, che [...] nel civil commercio, in mezzo alla frequenza ed all'intrigo di tanti negozi e trattati, tutta, quanta ella è, industriosa ed accorta, opera e si affatica: e fruttuosa si rende a pro di tanti, che il riposo e la quiete de' propri interessi, il sostegno e la base delle proprie speranze e 'l sicuro ricovero ne' propri timori vi riconoscono. Essi, gli avvocati, arbitri e dispositori de' dimestici affari, occulti e palesi. Essi a parte delle pubbliche deliberazioni, gravi e repentine. Per essi i gradi e le cariche de' magistrati destinate, per tener in mano le bilance della giustizia, per esaminare il diritto della natura, delle genti, e delle municipali costumanze; per sostenere infine il politico governo delle Provincie e degli Stati<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Januarius Parrini J.C. Neapolitani *Convivium rabularum et dialogi forenses decem*, Neapoli, 1743, con epistola dedicatoria a Bernardo Tanucci (dell'operetta si è avuta in anni recenti una traduzione italiana annotata: Gennaro Parrino, *Il convivio dei cialtroni forensi. Il mestiere di avvocato nella prassi dell'Antico Regime*. Traduzione e note filologiche a cura di M.L. Pisacane. Note di commento e di sintesi a cura di R. Ajello, in «Frontiera d'Europa», XIII/2 (2007), pp. 49-206). Segnaliamo che tanto il *Convivium* quanto i *Dialogi* confluiranno nei *Colloquia*, dati alle stampe dal Parrino a Napoli nel 1759, ancora con una dedica al Tanucci e con una lettera di apprezzamento del Di Gennaro, che loda la vena satirica dell'autore e la *incunditas* unita all'*utilitas* che rende gradevoli e istruttive le sue storie.

<sup>44</sup> Rinviamo a vari passi di Cicerone (*De orat.* I,46,202; *Orat.* 15,47; *Brutus* 48,180) e Quintiliano (*Inst. orat.* XII,9,12).

<sup>45</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., *Introduzione*, p. 5.

Anche se non mancano difetti nella conduzione delle cause, la gran parte dei problemi dell'avvocatura discende in sostanza, a parere del Di Gennaro, da due gravi errori che molti compiono: avviarsi alla professione forense senza averne le doti e la vocazione e, in ogni caso, non dedicarsi ad un duro e lungo lavoro di tirocinio e formazione, indispensabile per acquisire le competenze necessarie e correggere i propri difetti:

La mancanza adunque di ben'esaminare se stesso e la propria abilità, col porsi gli uomini di picciola levatura o di diversa inclinazione a far l'offizio di difensore e di avvocato, è la potentissima cagione per cui [...] si vede, che le viziose maniere di difender le cause nel foro, quantunque si dimostrino e si condannino, non restino contuttociò conquise ed abbattute. Altra non men poderosa cagione n'è quella, che, incamminati per questa via alcuni, i quali non infelicemente vi riuscirebbono; niun proporzionato mezzo, niuna seria applicazione impiegano, affin di acquistare qualche lor manchi; deporre qualche sia nocivo; moderare qualche sia superfluo; migliorare qualche sia mediocre [...]<sup>46</sup>.

A tale strenuo impegno per migliorarsi non si sottrasse Demostene, né Cicerone<sup>47</sup>. Il modello e l'esempio che ricorre quasi in ogni pagina è infatti quello dell'Arpinate, vuoi per lo svolgimento sapiente e suavisivo delle argomentazioni riscontrabile nelle sue orazioni, citate spesso da Di Gennaro per mostrare come dare nel miglior modo concreta esecuzione a un suo consiglio, vuoi per i precetti enunciati limpidamente e appropriatamente nei suoi trattati<sup>48</sup>.

Proprio ispirandosi all'attività pratica non meno che al magistero teorico di Cicerone è possibile affermare che il fine ultimo cui deve tendere l'avvocato – dichiarato dall'autore con grande efficacia sul finire dell'introduzione – è quello di conquistare il centro della scena durante il processo, catturare l'attenzione del pubblico e del giudice, indirizzare le sorti della causa con la sapiente messa in opera di ogni risorsa dell'eloquenza, unendo l'arte retorica e la scienza giuridica per ottenere la vittoria in giudizio e nondimeno l'applauso ammirato degli astanti e il rispetto del giudice. Se seguiranno le avvertenze dell'autore, gli avvocati

<sup>46</sup> Ivi, p. 9.

<sup>47</sup> Cfr. ivi, pp. 9-11.

<sup>48</sup> Sul tema dell'eloquenza giudiziaria nell'Arpinate basti qui rinviare a M. Talamanca, *L'oratore, il giurista, il diritto nel De oratore di Cicerone*, in «Ciceroniana», N.S., XIII (2009) [=Atti del XIII Colloquium Tullianum (Milano, 27-29 marzo 2008), *Cicerone e il diritto nella storia d'Europa*], pp. 29-100.

[...] insigni e famosi senza dubbio diverranno. Di essi potrà avverarsi qualche desidera Tullio istesso, che, per fare una nobile figura, avvenga ad un'oratore; cioè, che nell'udirsi dover lui perorare, a folla concorra la gente: tutto s'empia il tribunale: per grazia si chiegga, e si ottenga per grazia picciol luogo in mezzo alla strepitosa calca: si formi dintorno corona di tutti gli ordini della città: nel sorgere colui che dee dire, pongasi in attenzione il giudice: dagli astanti col volto e colle mani si faccia alla moltitudine silenzio: spesso si approvi qualche si ascolta: spesso si ammiri: nasca il riso, quando e' voglia; quando lo voglia, nasca ben'anche il pianto. Talchè colui, che sia in lontananza, e che non vegga, né senta bene qualche si tratti, pure mostri piacere di esser presente; e intenda, che Roscio sia in iscena. Il che sortì, quando Pericle, Iperide, Eschine, e Demostene dovean ragionare.

Questa è la bella mercede del dicitore: questa è la gloria più distinta di ogni foro, e specialmente del nostro<sup>49</sup>.

Di Gennaro non trova qui miglior partito, per descrivere la considerazione e il rispetto riscossi dal bravo oratore forense e l'attenzione che precede e accompagna le sue *performances*, che ricorrere alla parafrasi di una pagina dell'Arpinate, riprendendo una scena descritta nel *Brutus*<sup>50</sup>, gareggiando idealmente col suo modello nel dare vivezza e verosimiglianza ad una situazione che evidentemente non gli è nuova. Si tratta di una tecnica ripresa in vari punti dell'opera, per cui Di Gennaro non disdegna di porsi a gara con Cicerone nella descrizione puntuale ed insieme colorita e fitta d'immagini vivaci tratte dall'esperienza quotidiana della psicologia che nutre e motiva i vari difetti dell'oratoria forense, la cui dimensione specificamente tecnico-retorica viene sempre inserita entro la cornice di considerazioni più ampie e profonde sull'indole non meno che sul discutibile sistema di valori di chi si dimostra cattivo oratore forense.

L'elogio dell'avvocato di successo sfocia infine nell'apprezzamento incondizionato per il sistema giudiziario in vigore nel Regno, eccezionalmente articolato e complesso ma degno di essere additato nelle altre nazioni come esempio, così da ottenere «un costante plauso meritevolmente acquistato»<sup>51</sup>.

Stabilito dunque il ruolo essenziale dell'avvocato per il perseguimento della giustizia e, in concreto, per il migliore funzionamento della giurisdizione in tutti i suoi ordini e gradi, Di Gennaro propone un elenco di difetti e vizi che, a suo avviso, affliggono i pratici nell'esercizio della professione; essi

<sup>49</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 12.

<sup>50</sup> Cfr. Cic., *Brutus* 84, 290.

<sup>51</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 12.

impediscono agli avvocati di ottenere i risultati sperati nella trattazione delle cause, ovvero ne traviano l'impegno sviandolo verso falsi obiettivi e distorcono il senso stesso della loro attività, negando loro il successo nell'agone forense oppure concedendoglielo in conseguenza di cattive pratiche e comportamenti non commendevoli, certamente non degni di plauso bensì di riprovazione. Si tratta, nell'ordine, del ricorso al «semplice studio forense», della «mancanza dell'arte del ben pensare», dell'affettazione, della prolissità, dell'audacia, della timidezza, dell'incostanza, della pertinacia, della furberia e infine dell'«avidità dell'interesse». Com'è facile notare, vengono in considerazione vizi molto diversi tra loro per origine, natura e rilevanza. Alcuni concernono la formazione culturale e la preparazione professionale del difensore, carente e attardata su modelli errati ed anacronistici, altri si appuntano sul comportamento tenuto in giudizio e specificamente sul modo di porgere il discorso, contrario alle buone regole dell'oratoria e quindi controproducente quanto ad efficacia persuasiva, altri infine individuano comportamenti riprovevoli sul piano etico e scorretti su quello deontologico, destinati ad avere riflessi negativi sulla conduzione della causa<sup>52</sup>.

Il contenuto dichiaratamente polemico dello scritto (nonostante la sua moderazione di fondo), in vista di un irrobustimento culturale e di una riforma etica dell'avvocatura, la dottrina profusa a dimostrazione della buona conoscenza della storia romana e greca posseduta dall'autore, un sostanziale equilibrio nel rifarsi ad un modello di avvocato e in generale di giurista colto, buon conoscitore dei risultati raggiunti dai più reputati autori francesi del maturo umanesimo giuridico (tra cui Cujas, Hotman, Duaren, Doneau, ricorrendo peraltro più volte anche il nome di autori quali Grozio, Hobbes, Locke) senza per questo escludere del tutto l'utilità di tener sul tavolo anche i volumi di diritto comune, nonostante le loro gravi manchevolezze metodologiche e di comprensione dei testi romani, la franchezza nell'indicare le più comuni carenze e i più gravi vizi della professione forense: sono questi i caratteri evidenti dell'opera, che si fa apprezzare per l'onestà intellettuale e la tensione morale poste a fondamento delle argomentazioni svolte, oltre che per l'esibita padronanza del "mestiere"

<sup>52</sup> Non ci pare cogliere il senso di un'operazione che ha un suo oggettivo rilievo ed una precisa finalità pratica, proprio perché condotta dall'interno del ceto forense, qualificare sbrigativamente la trattazione del Di Gennaro «[...] più che altro un campionario (un po' al modo di La Bruyère) di 'caratteri' di causidici osservati nel loro agire»: F. Arato, *Parola di avvocato*, cit., p. 152. L'«apparato di richiami storici», infatti, che si vorrebbe metter da parte lasciando in primo piano dei bozzetti poco meno che caricaturali, per quanto possa considerarsi un segno del cultismo *rétro* proprio del retroterra culturale dell'autore, non è superfluo, ma incarna l'essenza della sapienza retorica di cui gli avvocati sono incoraggiati a farsi di nuovo consapevoli portavoce.

dell'oratore forense.

Tali contenuti non potevano che destare l'interesse e ricevere il plauso di Ludovico Antonio Muratori, che aveva già riservato speciale attenzione a Di Gennaro per la sua affidabile erudizione, citandone in più occasioni nel *Dei difetti della giurisprudenza* la sua *Respublica iurisconsultorum*<sup>53</sup>. In una cordiale lettera di apprezzamento inviata a Di Gennaro da Modena in data 10 giugno 1745 (che l'editore veneto si premurerà d'inserire in appendice, a corredo dello scritto) si leggono espressioni lusinghiere e verosimilmente sincere e non di circostanza, fondate sulla premessa per cui «secondo me il pregio principale de' libri consiste in procurare, per quanto sia possibile, il pubblico bene»<sup>54</sup>; a partire da tale cristallina convinzione, il bibliotecario estense può affermare che «L'opera è bella, l'opera è degna del suo ingegnoso e sempre giudizioso autore. Ma quel che più importa, è opera utile, e che sarebbe da desiderare, che ogni persona dedicata alla giurisprudenza leggesse con attenzione, e praticasse con esattezza»<sup>55</sup>.

Non stupisce l'atteggiamento del Muratori, ricordando ch'egli si era da poco cimentato dal suo canto in un'operazione di riflessione critica sullo stato di salute del sistema giuridico vigente, a suo avviso bisognoso di urgenti cure, che in fondo andava nella stessa direzione presa dal giurista napoletano. Specie se paragoniamo tono e contenuti del trattato del Di Gennaro con le forti reazioni critiche provenienti proprio da Napoli<sup>56</sup> allo scritto

<sup>53</sup> Si vedano i rimandi al Di Gennaro e alla sua «leggiadra finzione» nel cap. V, in merito agli errori di Accursio, nel cap. IX, dove si richiama l'orazione contro Triboniano fatta pronunciare a Servio Sulpicio Rufo («un'elegante orazione composta per bizzarria d'ingegno dall'avvocato di Gennaro Napoletano») e nel cap. XI, in merito all'opera eccessivamente critica del Favre.

<sup>54</sup> Ludovico Antonio Muratori, *Lettera all'Autor del libro delle Viziose maniere del difender le cause nel foro*, in G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 173.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Ben note le opere polemiche confezionate in risposta alle tesi del Muratori da Giuseppe Pasquale Cirillo, con le sue *Osservazioni* del 1743, e da Francesco Rapolla con la *Difesa della giurisprudenza* dello stesso 1744. Sulle reazioni dei giuristi al *Dei difetti* cfr. M.G. di Renzo Villata, *Ludovico Antonio Muratori e la scienza giuridica della sua epoca tra conservazione e suggestioni di riforma*, in *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi L.A. Muratori*. Atti del convegno di Vignola, 2 dicembre 2000, Milano 2002, pp. 83-119: 99 ss. (sul Di Gennaro). Non ci pare corretto annoverare Di Gennaro tra i critici del Muratori, come invece fa F. Fasolino, *Il diritto romano nella cultura giuridica italiana del XVIII secolo*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato», I (2008), pp. 1-43: 17; la conferma si ricava anche dalle parole cordiali dell'erudito estense, che non coglie alcuna polemica nel *Delle viziose maniere* (semplicemente, si tratta, com'è evidente, di opere con ambizioni e finalità diverse, ma non confliggenti). Sul rapporto dell'erudito estense con gli intellettuali napoletani, da Giuseppe Valletta a Carlo Antonio Broggia, cfr. M. Schipa, *Il Muratori e la coltura*

muratoriano. Le analogie, tuttavia, non cancellano le differenze e soprattutto il differente valore delle due opere: il *Dei difetti della giurisprudenza* rivelava certamente un maggiore spessore culturale dell'analisi e un più ampio respiro nel denunciare i difetti ormai incancreniti del mondo giuridico settecentesco e nel proporre rimedi decisi e, per l'epoca, di un certo impatto, anche se in realtà interlocutori e tali da apparire ben presto palesemente insufficienti, di fronte alle riforme ben più radicali invocate pochi anni dopo da Beccaria e dai suoi sodali dell'Accademia dei pugni. Indubbiamente ampio è lo scarto tra le pagine di Muratori, dedicate al ripensamento della configurazione della scienza giuridica nel suo complesso e nelle sue diverse espressioni, con la messa a nudo del problema – sia teorico che pratico – della grave incertezza dovuta al groviglio inestricabile di opinioni dottrinali e la critica serrata di certi istituti ormai ritenuti anacronistici ed iniqui, come il fedecommissario<sup>57</sup>, e l'analisi critica di Di Gennaro, onesta ed apprezzabile ma centrata per intero soltanto sul modo migliore per l'avvocato di condurre in porto la causa, all'insegna di un riduttivismo semplificatorio che nega importanza e visibilità alle manifestazioni del fenomeno giuridico diverse da quella forense<sup>58</sup>. In fondo, della varietà e ricchezza di temi affrontati dal Muratori, nell'opera del Napoletano si sceglieva di occuparsi partitamente solo di un ristretto campo, in parte considerato nel cap. VIII: *De' pregi e difetti degli avvocati e d'altri ministri della giurisprudenza*, dove in realtà si affronta il più ampio e grave problema del gran numero di opinioni discordi proposte nel foro dai consulenti e quindi dell'incertezza del diritto e dell'arbitrio lasciato al giudice di scegliere la soluzione che più gli aggrada; e ancor più nel cap. XVIII: *Se sia da preferire il metodo de' Greci e Latini nell'agitar le cause civili e criminali, o pure quel de' moderni*, relativo all'uso

---

*napoletana del suo tempo*, cit., in part. pp. 53-58 (sui rapporti di reciproca stima con Di Gennaro, indicato addirittura come l'ispiratore del Muratori); pp. 59-66 (sulle critiche al *Dei difetti* del Cirillo e di Rapolla).

<sup>57</sup> Ricordiamo l'approfondita disamina critica offerta in argomento dal Muratori nel cap. XVII, *De i fideicommissi, maggioraschi, primogeniture, e sostituzioni*.

<sup>58</sup> Taluno ha parlato *tout court* di «arretratezza culturale» dell'operazione del Di Gennaro: A. Gambaro, *Codici e diritto giurisprudenziale*, in P. Cappellini-B. Sordi (a cura di), *Codici. Una riflessione di fine millennio*. Atti dell'incontro di studio (Firenze, 26-28 ottobre 2000), Milano 2002, pp. 507-540; 521; altri hanno visto nella posizione del Nostro «una risposta conservatrice» alla crisi del sistema del diritto comune, pur dandone una valutazione in fondo positiva: R. Feola, *Aspetti della cultura giuridica a Napoli*, cit., p. 12. Schipa rileva piuttosto, pur entro un giudizio positivo, un'incapacità di mantenersi all'altezza delle promesse, dopo la *Respublica iurisconsultorum*, nel quadro di una generale mediocrità della scienza giuridica partenopea sotto Carlo di Borbone: M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, cit., pp. 771-772.

antico di dibattere oralmente nel foro le cause, mentre nel diritto comune prevalevano le allegazioni scritte.

### 5. *L'elogio dell'avvocatura nella prefazione di Giannantonio Sergio*

Che il *focus* della trattazione del Di Gennaro riguardi essenzialmente l'avvocatura si ricava con chiarezza anche dalla *Prefazione* all'opera stesa da Giannantonio Sergio, non trascurabile figura di avvocato di buona cultura attivo nel foro napoletano di metà Settecento<sup>59</sup>, dedicata ad una ricognizione storica sull'arte forense e sull'eloquenza giudiziaria. Se la premessa consiste nel riconoscimento di un *surplus* normativo e delle connesse difficoltà interpretative, congiunto ad un alto grado di litigiosità<sup>60</sup>, ai quali occorre far fronte, il rimedio non potrà che trovarsi nell'attribuzione di un ruolo centrale al processo ed in esso a chi dispone di conoscenze tecniche adeguate alla difficoltà ed importanza del compito di tutelare i diritti dei privati e di

<sup>59</sup> Coetano (1705-1766) del Di Gennaro, ricordato come valente oratore forense e cultore di storia, si cimentò altresì, tra le altre cose, anche in una prefazione agli *Opuscoli* del Gravina di cui curò l'edizione (Napoli, Di Simone, 1741): cfr. L. Giustiniani, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, cit., II, nella voce su Gravina, al n. 23 delle opere di questi, pp. 132-133. Al Sergio si deve inoltre la cura dell'edizione tanto dei *Carmina* quanto delle *Opere diverse* del Di Gennaro. In mancanza di strumenti più recenti, ancora utile la "voce" di G.M. Ventimiglia, *Giannantonio Sergio*, nella *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli ornata de' loro rispettivi ritratti*, Napoli, Gervasi, 1818, V, n.n. Questo il giudizio del Galanti, meno severo del previsto (forse anche come espediente retorico per poter deprimere ancor di più l'opera del Di Gennaro): «*Sergio Giannantonio. Avvocato*. Fu editore delle opere di Giuseppe Aurelio Di Gennaro, ma scrive meglio del suo autore, ed avea cognizioni meno superficiali. Si occupava Sergio a scrivere prefazioni, a raccogliere giudizj parziali, nel che era puerile e frivolo. Così più dell'opera *delle viziose maniere di difendere le cause nel Foro* del Gennaro è meno frivola la prefazione del Sergio» (G.M. Galanti, *Testamento forense*, cit., II, *Secondo codicillo al testamento forense*, pp. 369-370).

<sup>60</sup> «[...] essendo a dismisura cresciute le umane ingiustizie per l'avanzata ferocia delle passioni, che movevan da per tutto crudele strage e rovina; vi abbisognarono molte scritte leggi, per porle al vigoroso freno della o non intesa, od oscurata ragione; e ne crebber forse più del dovere. Ma dappoiché si fatte leggi furon lavoro di molti ingegni, non tutti di ugual chiarezza, non tutti da una cagione istessa indotti a stabilirle, ed in tempi or culti or barbari vennero spesso dintorno a' particolari avvenimenti dettate; riuscì perciò malagevole impresa il ravvisare al confronto di un diritto sì vario ed intrigato la particolar giustizia delle cotante pretensioni che furono incessantemente promosse. Oltreacciò non sempre le circostanze de' fatti, le quali nelle cause concorreato, eran sì limpide, che per trarle dalla confusione e dal disordine, e nel giusto punto di lor veduta allogarle, di molta arte non facesse mestiere»: Giannantonio Sergio *A chi vuol leggere*, prefazione a G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., pp. II-III.



far in tal modo trionfare la giustizia garantendo il rispetto delle leggi:

Ma può fingersi di tutto ciò capace uomo ignorante ed inesperto in tal savio ed innocente artificio? Dovè perciò questo peso addossarsi a chi lunga fatica durata avesse nell'arricchir la mente della cognizion de' doveri, e delle leggi; a chi sapesse derivarle da' più fecondi seni della morale; a chi addottrinato fosse nelle più splendide memorie dell'antichità; a chi si fosse lungamente esercitato ne' gloriosi cimenti della eloquenza; ad uno accorto avvocato in somma, pronto difensor dell'innocenza e dell'equità, fedele interprete delle lagrime degli oppressi, e sicuro sperimentato mezzo, per cui si recasse nella sua purità il vero alla mente, e più nel cuore de' magistrati, e vi s'insinuasse con trionfo e con piacere<sup>61</sup>.

Al di là della retorica di circostanza, l'avvocato qui tesse con acume le lodi della sua professione, detronizzando il giudice dal suo ruolo di decisore della causa e oracolo del diritto e collocando piuttosto al centro del meccanismo processuale il difensore, strumento consapevole del perseguimento di una giustizia concreta che solo le sue plurime e sofisticate competenze possono far realizzare. Esperto del diritto positivo, ligio agli imperativi morali dettati dall'etica, conoscitore della storia antica (e quindi anche del diritto romano, in chiave culta), sperimentato nell'eloquenza giudiziaria, l'avvocato ha una missione da compiere ed incarna una figura realmente insostituibile nella dialettica processuale, alla quale anche Sergio riduce in sostanza la vita del diritto. Consentire ad esempio che le parti stesse si presentino da sole davanti al giudice sarebbe una iattura, un lasciar campo alle loro passioni violente e a un combattimento senza esclusione di colpi, causato dal privarsi dell'ausilio dell'avvocato, indispensabile nonostante i pregiudizi e i luoghi comuni divulgati a suo danno: «[...] altro in fin non sarebbero i tribunali, che fatal campo di frodi, di menzogne, d'ire, di orgoglio, e di furore. Acciocché dunque ne' giudizi regnasse moderato spirito di gentil modestia, e di vereconda probità, ancor fu d'uopo, che in qualunque ben governata repubblica vi si esercitassero avvocati, i quali fossero come le parti istesse, senza l'aspro e fiero movimento e trasporto delle passioni»<sup>62</sup>.

Tale lettura delle cose, nell'assunto di Giannantonio Sergio, tesa a cogliere «le primiere naturali origini della necessità dell'avvocazione»<sup>63</sup>, non si attaglia soltanto all'ordinamento napoletano vigente, ma è valida per ogni

<sup>61</sup> Ivi, p. III.

<sup>62</sup> Ivi, pp. III-IV.

<sup>63</sup> Ivi, p. IV.

tempo ed in ogni società, come dimostra la rievocazione diacronica proposta di seguito, che conduce il lettore dagli antichi Egizi fino al presente.

D'altra parte, a Sergio, come a Di Gennaro, sta a cuore in particolare mettere in evidenza l'importanza della perizia da usare nell'oratoria forense, individuata come parte centrale e infungibile dell'opera dell'avvocato durante il processo; per tale genere di eloquenza si riconosce senza difficoltà il primato all'antica Roma, stante la scarsa attenzione dedicatela nel presente:

[...] in quanto all'orazioni giudiziali con ispezietà, concediamo volentieri alla romana eloquenza tal maggioranza [...] perché le vicende de' tempi han portato, che nel foro non siesi mai di essa fatto studio a dovere; non mai avuta seriosa cura; non mai proposti cotanti guiderdoni, quanti in Roma: riducendosi i discorsi de' moderni avvocati ordinariamente a semplice discussion de' fatti, e di maniere di procedere: e qualor si entri nelle legali quistioni, piuttosto che ad un'orazione per tutte le sue parti ben tessuta e condotta, ad una lezione di giurisprudenza; e per conseguente sempre scarsa di movimenti e di affetti e povera di quelle splendide divise dell'elocuzione, in cui pressoché tutto il bello e 'l nobile della facondia è riposto<sup>64</sup>.

Andando avanti nel suo *excursus* storico, l'avvocato napoletano individua tra XVI e XVII secolo il periodo nel quale si è verificata la cesura tra scienza giuridica e prassi forense: da un lato Andrea Alciato ha dato l'avvio ad una riforma della giurisprudenza in chiave umanistica, che ha dato frutti soprattutto in Francia, con autori quali Duareno e Donello e si è estesa anche a buona parte dell'Europa, dall'altro lato nei tribunali si sono continuati ad usare come autorità gli autori di *mos italicus* e si è imboccata quella che si sarebbe rivelata una strada senza uscita, con un'eloquenza forense che nel Seicento appariva insieme incolta quanto ai contenuti e concettosamente barocca quanto alla forma:

Ma una cotal luminosa cognizione delle romane leggi [quella propria dell'umanesimo giuridico] non penetrò ne' tribunali, occupati già dalla barbarie di ruvidi interpreti [...] quantunque la maggior parte de' miglior nostri ingegni si fossero dati alla giurisprudenza; pure ne attigeano per lo più le notizie da' fonti impuri e limacciosi; e le dicerie nel foro riuscivano rozze e meschine. Seguì il decimosettimo secolo a correre ancor torbido per la giurisprudenza sin più oltre della metà: e i nostri avvocati, comeché acutissimi, e versati sommamente nella ragion forense, la

<sup>64</sup> Ivi, p. XX.

trattavano senza metodo, senza leggiadria, senza erudizione: poiché l'arte del dire apprendesi dalle scempie orazioni del Cieco di Adria. Tanto più, che allor prevalse un gusto torto e guasto per l'eloquenza, che surse dalla garrula inetta loquacità delle scuole della poesia di quella età: e pochi furono, che guardaronsi dalla contagione di una facondia abbondante di falsi concetti, e di uno strano estro di alterata fantasia<sup>65</sup>.

L'arte oratoria degli avvocati si formava dunque, sostiene Sergio, lamentandosi di tali gracili ed insufficienti basi, sulle orazioni in volgare di Luigi Groto<sup>66</sup>, modello non spregevole e di discreta notorietà a fine Cinquecento e nel Seicento, ma generico e non specificamente inerente al foro<sup>67</sup>, per poi scadere nel concettismo tutto esteriore del barocco, adatto più alla poesia che alle aule di tribunale. In tal modo si consumava il paradosso di una avvocatura che nel Regno di Napoli conosceva una straordinaria fioritura ed assumeva un ruolo centrale, per il grande numero di giudizi celebrati e per la necessità di interpretare le tante norme particolari che si aggiungevano alle fonti tradizionali di diritto comune: «divenne la professione degli avvocati un de' modi più sicuri e più certi per aver credito, per ottenere le prime cariche della patria, autorità somma, e ricchezze»<sup>68</sup>; mentre, al contempo, l'eloquenza giudiziaria attraversava un periodo di oggettiva crisi, che pure venne arginata, se non superata, per l'attività di alcuni grandi

<sup>65</sup> Ivi, p. XXXV.

<sup>66</sup> Conosciuto come il Cieco d'Adria (1541-1585), per una cecità che lo aveva colpito durante l'infanzia, il Groto fu noto ai suoi tempi anzitutto come valente poeta e drammaturgo (per suo tramite la storia degli sfortunati amanti veronesi giunse a Shakespeare; cfr. B. Spaggiari, *La presenza di Luigi Groto in Shakespeare e negli autori elisabettiani*, in «Italique. Poésies italiennes de la Renaissance», XII (2009), pp. 173-202), ma anche come maestro di oratoria politica, autore di discorsi in lingua volgare che pronunciò soprattutto a Venezia. Cfr. V. Gallo, *Groto (Grotto), Luigi*, "voce" del *Dizionario biografico degli italiani*, cit., LX, 2003, pp. 21-24.

<sup>67</sup> Si veda L. Groto, cieco d'Adria, *Le orationi volgari*, Venetia, Fratelli Zoppini, 1586: si tratta della raccolta di ventiquattro discorsi, tutti in volgare meno l'*Oratio publice habita in Gymnasio Bononiensi in auspiciis Studii* (del novembre del 1570). L'opera ebbe varie riedizioni, soprattutto veneziane, anche ad inizio Seicento, segno di una buona accoglienza del pubblico. Come già detto, tuttavia, non vi sono arringhe destinate al foro, non avendo Groto alcuna competenza giuridica, bensì discorsi tenuti in pubblico, in occasioni solenni, davanti alle autorità. Una accurata ricognizione delle varie orazioni si trova in G. Grotto, *La vita di Luigi Grotto, Cieco d'Adria*, Rovigo, Miazzi, 1777, pp. 99-108. La critica moderna si è concentrata quasi unicamente sulla produzione poetica e teatrale; per un'eccezione, si veda M. Rinaldi, *Alcune indagini sulle "orationi" di Luigi Groto, il "Cieco d'Adria"*, in «Studi Veneziani», n.s., XXXIII (1997), pp. 177-196.

<sup>68</sup> G. Sergio *A chi vuol leggere*, cit., p. XXXV.

personaggi, autentici principi del foro e nondimeno dotati di profonda ed ampia cultura, fra i quali si staglia la figura di Francesco D'Andrea<sup>69</sup>, seguito a debita distanza da Serafino Biscardi e Gaetano Argento.

In tale grande tradizione, secondo Sergio, si inserisce dunque a buon diritto anche Di Gennaro, che con la sua opera cerca di riportare la vita del foro napoletano anche sotto l'aspetto dell'eloquenza all'altezza della tradizione giuridica italiana, per contendere con successo il primato a Francesi ed Inglesi. A suo merito, Sergio nota inoltre, lodandolo, che lo stile del Di Gennaro si fa apprezzare perché aggiornato alle tendenze moderne e sfronato dei tecnicismi di routine, in un dialogo con i classici che valorizza l'elemento razionale rispetto all'ossequio per l'autorità, in linea col pensiero settecentesco: «Non ti imbatterai in lunghe filze di autorità; appunto perché ei pensa da sé; e il tutto per virtù di un sublime raziocinio è convertito in succo proprio ed in sostanza nativa. Di fatto in quanto all'opere dell'ingegno, bisogna legger sul libro della ragione; ed avere una certa onorata alterezza di non cedere agli antichi, giacché non è miga sfruttata la nostra natura»<sup>70</sup>.

La prefazione del Sergio e l'introduzione del Di Gennaro stesso hanno dunque già chiarito a sufficienza l'ambito tematico dell'opera ed insieme i suoi limiti: né l'università, con la gravissima crisi che l'attanaglia e rende quasi superflua la formazione che impartisce, troppo rivolta al passato e prigioniera di una tradizione che ormai è una zavorra esiziale per il diritto, né la magistratura, forte di un controllo ferreo sull'ordinamento e in grado di resistere con successo alle sollecitazioni al cambiamento del sovrano e dei suoi ministri; né l'attività legislativa, potenzialmente decisiva per condurre in porto una vera riforma ma condizionata oltremisura dalla formidabile forza d'inerzia del sistema, sono in alcun modo prese in considerazione nello scritto, concentrato integralmente su pregi e difetti dell'avvocatura e sul mondo in apparenza autosufficiente ed autoreferenziale del processo, unico vero luogo dove i diritti sono configurati e tutelati, motore immobile del sistema, concentrato dei suoi difetti e dei suoi pregi.

<sup>69</sup> Il giudizio di Sergio sul D'Andrea è addirittura entusiastico: «Egli verso l'inchinar del trasandato secolo fu il primo, che introdusse nel nostro foro l'erudita giurisprudenza, giusta i più fermi principi del buon diritto, e l'interpretazioni più proprie de' migliori giureconsulti. Fu suo il vanto, che vi risuonassero i nomi del Duareno, del Cuiaccio, del Donello, e degli altri più riputati interpreti. In esso balenò una veemenza e forza di argomento vincitrice e trionfale»: ivi, p. XXXVI. Un merito rivendicato apertamente dal D'Andrea stesso: «Sicché io fui il primo che introdussi in Consiglio l'uso di disputar l'articoli secondo i veri principii della giurisprudenza e che feci sentir ne nostri tribunali il nome di Cuiacio e dell'altri eruditi, applicando la loro dottrina all'uso del foro» (F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, cit., cap. XIX, p. 197).

<sup>70</sup> G. Sergio *A chi vuol leggere*, cit., p. XXXVII.

## 6. *Vizi di metodo dell'attività forense: la prassi avvocatesca attardata nel «semplice studio forense»*

Nonostante tale programmatica limitazione del campo visivo, l'avvio dell'opera, con i primi due vizi considerati, ha un respiro potenzialmente più ampio e non riguarda soltanto il tema circoscritto degli avvocati e del loro modo di stare in giudizio, ma coinvolge nella critica l'intero mondo del diritto ed ogni categoria di giuristi, tuttora dediti secondo l'autore ad uno studio del giure che non si apre alla cultura storica, alla filosofia, alla letteratura e per questo rimane asfittico ed insoddisfacente. Il giurista nel pieno XVIII secolo è ancora tenacemente arroccato nella riproposizione di contenuti ormai vetusti secondo un metodo scientificamente screditato, prigioniero di una letteratura tecnica composta di glosse, commenti, compendi, consulti, decisioni, a formare un intrico di norme e dottrine sedimentatosi senza ordine né criterio; quel coacervo di opere tipiche del tradizionale *mos italicus*, rimasto estraneo ad ogni apertura al cultismo, che incarna quel che Di Gennaro apostrofa spregiativamente in forma sintetica come il «semplice studio forense».

Tale difetto, per quanto riguarda ogni campo del diritto, emerge in modo più chiaro e più grave nei processi, posto che «Le leggi son fatte pel foro; ma 'l foro non sempre fa delle leggi quell'uso, che si richiede»<sup>71</sup>; le norme devono dunque essere preservate nel loro significato originale e occorre evitare che siano travisate e tradite, per interesse, ignoranza, malizia, errore; infatti «sorgon le leggi da' fonti nitidi e puri; nel cammino s'intorbidano, e sovente con fango tramischiansi e si confondono»<sup>72</sup>. Lo schema proposto è ben noto: Roma ha prodotto un diritto di altissimo livello, elaborato con metodo scientifico e di valore universale, perché aveva come fine la giustizia e si fondava sulla libertà dei *cives*. Però la caduta dell'impero romano e l'avvento dei Germani ha disperso tale patrimonio e quando esso è stato recuperato, posti di fronte all'esigenza di interpretare quelle antiche norme, i giuristi medievali non hanno saputo capirne il vero senso, anche per il fatto che l'attività di interpretazione presenta oggettivamente un alto grado di difficoltà. Si provvide quindi ad elaborare delle glosse, per riconquistare il significato delle leggi romane: «Sul principio comparver le *chiose*: che val quanto dire, cominciossi dal poco; e ciò accadde per rispetto e per timore. [...] Le *chiose* nondimeno uscirono da mano non totalmente maestra: e si

<sup>71</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., cap. I, p. 14.

<sup>72</sup> *Ibid.*

fece qualche allor si potea, non qualche doveasi»<sup>73</sup>; il secondo passo fu quello di comporre «lunghe e intollerabili *comenti*», che affastellavano una congerie disparata di nozioni, scambiando l'accumulo di dati per dottrina, così che essi «servono oggi ad occupare il più ignobil sito delle vaste librerie»<sup>74</sup>. In tal modo si riempivano grandi libri di inutili questioni e si dava conto di dispute superflue, adottando un metodo fatto di sofismi ed usando un latino imbarbarito ed astruso, che impediva di comprendere facilmente il senso delle dottrine proposte, al contrario di quella intellegibilità e chiarezza che avevano perseguito i giureconsulti romani, al punto che dello stesso Bartolo, «sì dotto per altro in legge [...] raccontasi, che spesso con questa misera barbara latina favella si rende tanto poco intelligibile, che fu creduto da molti parlar tedesco»<sup>75</sup>. Un difetto davvero grave per la giurisprudenza, che non può permettersi di esprimersi in modo esoterico ed incomprensibile: «non basta certamente il farsi intender da pochi; ma conviene farsi intender da tutti. Si tratta di cognizioni, in cui ha parte anche il popolo, che può a buona equità querelarsi di essere ingannato, qualor gli si parli per via di misteri; e quando non gli si faccia capir la ragione di quel comando, a cui egli dee obbedire. Or questo non si ottiene, se non col decoro, e colla perspicuità delle formole, e de' termini dell'arte»<sup>76</sup>. Anche per questo, cioè per la miglior qualità della lingua e la maggiore comprensibilità, il *Digesto* si deve preferire al *Codice* di Giustiniano.

Ormai la professione forense «coll'immensa copia di tanti libri recava ragionevolmente dello spavento e del terrore. Tanto e nulla meno accader dovea, dacchè erasi giunto ad un'eccessiva moltitudine e somma confusion di cose»<sup>77</sup>. Tuttavia il rimedio escogitato, consistente nel ricavare compendi che semplificassero il quadro normativo, fu peggiore del male da curare, poiché «i compendi, di cui facciam di presente parola, venuti in Italia a luce, quando spaziava già presso i legisti la barbarie, non solamente furono privi di eleganza; ma in essi diceasi per avventura qualche non serviva: tralasciavasi qualche bisognava; il chiaro rendeasi oscuro; l'oscuro trasandavasi, senza illustrarlo»<sup>78</sup>, cosicché occorreva tornare ai commenti per capire il senso del discorso. In effetti, secondo l'autore, i compendi sono ottimi per assumere

---

<sup>73</sup> Ivi, p. 18.

<sup>74</sup> Ivi, p. 19.

<sup>75</sup> Ivi, p. 20.

<sup>76</sup> Ivi, p. 21.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Ivi, p. 22.

informazioni sommarie su scienze diverse da quella che si professa, «ma chi vuol fermarsi in una professione, è lo stesso il non apprenderla, se apparar la voglia da tai compendi»<sup>79</sup>.

Si aggiunsero poi anche raccolte di consulti e di allegazioni, nei quali si citavano leggi in gran quantità, ma «[...] soltanto per materiale di estrinseca solennità; e quasi più per usanza, che per fondamento di pruova, o per forza di luminosa riflessione»<sup>80</sup>; il lavoro del giurista si riduceva così nell'accumulo di testi prelevati senza criterio né ordine da glosse, commenti e compendi, con una crescita esponenziale della lunghezza degli atti, inversamente proporzionale alla loro perspicuità e chiarezza. Il risultato finale fu la paradossale inversione di ruolo tra testi normativi romani e letteratura esegetica medievale: «Ebbero con mostruoso cambiamento più di autorità i *responsi*, e i *consigli*, che i *testi* istessi del diritto romano. E fu messa in pericolo la verità e la giustizia, nell'essere esaminate non già sulle bilance della ragione, ma in quelle, ove faceva contrappeso il novero e la moltitudine degli scrittori»<sup>81</sup>. Determinante era ormai divenuto il dato tutto quantitativo ed estrinseco del numero degli autori che sposavano una certa tesi, non la verifica della sua bontà intrinseca: Di Gennaro descrive qui con lucidità l'avvento della *communis opinio doctorum*, apparentemente in grado di limitare l'arbitrio del giudice vincolandolo all'opinione della maggior parte dei migliori giuristi, ma in realtà divenuta ben presto veicolo di una ancor più grande discrezionalità, dopo aver spostato il baricentro del sistema sulla mera verosimiglianza e non sulla verità della soluzione, ricavata sulla base del gradimento della maggioranza, sostituendo alla norma legale, in quanto reputata inevitabilmente incerta e controversa, l'opinione giurisprudenziale più diffusa<sup>82</sup>.

Il «semplice studio forense» è dunque quello che si affida ingenuamente a questi testi, con la conseguenza per l'incauto avvocato di perdersi in un

<sup>79</sup> *Ibid.* Tra questi compendi buoni solo per un'introduzione alla giurisprudenza l'autore colloca curiosamente anche la *Summa Codicis* di Azzone, dichiarandosi stupito dell'autorevolezza indiscussa goduta dall'opera: cfr. *ivi*, p. 23.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> In tema cfr. G. Rossi, «*Del modo di deferire all'autorità de' dottori: scienza giuridica e "communis opinio doctorum" nel pensiero di Giovan Battista De Luca*, in *A. Ennio Cortese. Scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte e U. Petronio*, Roma 2001, III, pp. 176-203; *Id.*, *La forza del diritto: la "communis opinio doctorum" come argine all'"arbitrium iudicis" nel processo della prima età moderna*, in *A. Sciumè (a cura di), Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino 2012, pp. 33-61.

mare di parole superflue, di ragionamenti incongrui, di allegazioni fatte ad arte per confondere e sviare, senza imparare nulla di certo e di valido e guadagnando solo una sovrana confusione d'idee e una ingente perdita di tempo nel consultare una sì grande mole di opere, tanto ponderose quanto inutili. In tali scritti ogni regola di corretta argomentazione viene calpestata: «si travolge l'ordine e la tessitura del raziocinio: precede qualche dee susseguire: tramezzasi qualche niente corrisponde alle premesse, e niente conferisce alle legittime conseguenze: si replica qualche annoia; si aggiugne qualche non importa; si amplifica qualche è manifesto: e qualche è necessario alla perfine vien tralasciato»<sup>83</sup>; nulla di più facile che si scambi il buono per il cattivo «e, ciocché facilmente più accade, fralle intrigate e vacillanti opinioni, non si sa come uom debba regolarsi, e qual sentiero abbiassi sicuramente a calcare»<sup>84</sup>.

Tuttavia, nonostante l'impetosa e lucida descrizione dei guasti di una letteratura giuridica che di scientifico non ha nulla e che pare costruita per intorbidare le acque ed allontanare dal vero, Di Gennaro non affonda il colpo e non pronuncia una condanna definitiva; al contrario, in omaggio ad una tradizione plurisecolare che ha avuto storicamente dei meriti, l'autore annette infine un qualche valore a tale produzione, se depurata dei difetti estrinseci più evidenti: «Non è contuttociò da negarsi, che in questi libri, e presso questi scrittori molto di sano e di robusto, in mezzo alle molte cose inutili e vane, vi si mesce e riluce; ne tutto dee con troppo delicata avversione condannarsi; dappoiché ben si ravvisa, che in molti di essi abbondò l'ingegno, se mancò la coltura»<sup>85</sup>. Una conclusione imprevista, in sintonia però con la tendenza alla moderazione dell'autore e con gli intenti dell'opera, che non vuole proporre una riforma complessiva del sistema, ma soltanto migliorare la formazione degli avvocati. Per incontrare atteggiamenti iconoclasti e una polemica serrata e senza sconti con la tradizione dovremo attendere l'illuminismo giuridico che, del resto, è animato in gran parte non da giuristi di professione, ma da filosofi che guardano dall'esterno al mondo del diritto e lo possono pertanto giudicare senza che scatti il riflesso condizionato della solidarietà di ceto.

La descrizione dell'involuzione della scienza di diritto comune, lanciata

<sup>83</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 24.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.* A sostegno delle sue parole l'autore cita l'esempio di Paolo di Castro, che riuscì ad ottenere nella interpretazione delle leggi il massimo risultato possibile, dati i tempi. Molto di più si poté fare nei secoli successivi in tutta Europa, dopo aver riconquistato l'uso di un buon latino e del greco (cfr. *ivi*, pp. 25-26).



senza freni su un piano inclinato che conduce all'esito di una giungla inestricabile di opinioni dottrinali che sommergono e rendono ininfluyente il dato normativo, consentendo all'avvocato di attingervi per sostenere qualsiasi tesi e al giudice di ricorrervi per motivare qualunque decisione, è senz'altro tra le più consapevoli ed efficaci che si annoverano a questa altezza cronologica. In tale contesto di assoluta incertezza e disputabilità dei contenuti normativi l'arbitrio del giudice svetta sovrano e l'avvocato ha buon gioco a perseguire il guadagno sostenendo le parti del cliente più facoltoso, non di quello che ha più valide pretese. Il «semplice studio forense» è dunque quello basato su tali testi, di volta in volta scientificamente sbagliati o metodologicamente inammissibili, perché offrono repertori di possibili soluzioni dai quali attingere per vincere la causa, senza alcuna preoccupazione per la ricerca della verità e della giustizia<sup>86</sup>.

A riprova della preferibilità di una linea mediana ed equilibrata nella valutazione della passata letteratura giuridica, Di Gennaro porta ad esempio le opposte posizioni di Alberico Gentili e di Antoine Favre, specularmente oltranziste e fuor di misura nel sostenere da un lato la superiorità dei giuristi medievali, pur ignari delle *humaniores litterae*, ritenute in realtà d'intralcio per il lavoro del giureconsulto (tesi sostenuta dal Gentili nel suo dialogo *Scevola*)<sup>87</sup> e dall'altro nel criticare senza scampo la plausibilità quasi di ogni interpretazione fornita dai *prammatici* (entro la monumentale opera *De erroribus pragmaticorum et interpretum iuris chiliadis*, editata in più volumi a partire dal 1598). Di fronte a tali tesi palesemente insostenibili in tale forma

<sup>86</sup> «Dottrine allegar si potranno da una parte; dottrine dall'altra totalmente opposte e senza novero. Altri si persuaderanno dalle prime; altri dalle seconde: con equal pericolo di poterla amendue sbagliare. Resterà ogni proposizione capace di risposta, e di novelle difficoltà: l'arbitrio del giudice spazierà troppo sciolto, troppo assoluto; e potrà in sinistra parte piegarlo o la malizia, che avrà come difendersi, o l'ignoranza, che pure avrà come potersi scusare»: ivi, p. 26.

<sup>87</sup> Di Gennaro mostra di conoscere bene ed usare sovente i *De iuris interpretibus dialogi sex* (Londini, apud Johannem Wolfium, 1582, edizione di notevole rarità; quella più citata è in appendice al *De claris legum interpretibus* del Panciroli nell'ed. di Lipsia del 1721, alle pp. 537-660); nonostante la dottrina esibita dal Gentili, il giudizio su di lui, tacciato di faziosità dovuta all'invidia, non è però positivo ed è espresso con nettezza nella *Respublica iurisconsultorum*. La storiografia ha attribuito in passato un certo rilievo ai *Dialogi* (cfr. B. Brugi, *I dialoghi di Alberico Gentili intorno agli interpreti delle leggi*, in Id., *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Saggi*, Torino 1915, pp. 78-88; G. Astuti, "Mos italicus" e "mos gallicus" nei dialoghi «De iuris interpretibus» di Alberico Gentili, Bologna 1937); in anni più recenti è stato però mostrato come Gentili abbia abbandonato le sue posizioni giovanili di rifiuto intransigente del cultismo per adottare una posizione più equilibrata ed applicare in prima persona un metodo tutt'altro che ignaro delle acquisizioni del *mos gallicus*: cfr. G. Minnucci, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito commentario "ad legem Juliam de adulteriis"*, Bologna 2002; Id., *Alberico Gentili iuris interpres della prima età moderna*, Bologna 2011.

estremistica, pur se propugnate da autori di grande reputazione (l'uno per molti anni stimato *regius professor* di diritto civile a Oxford, l'altro autore del celebre *Codex Fabrianus definitionum forensium* e Presidente del Parlamento di Savoia<sup>88</sup>), l'autore ha buon gioco a spiegare simili eccessi polemici con il desiderio del Gentili di screditare la fama dei grandi giuristi umanisti, che gli facevano ombra, e con l'errore di prospettiva del Favre che dimentica come nel foro serva una giurisprudenza capace di affrontare con concreta praticità il disbrigo delle controversie e che non pecchi di astrattezza<sup>89</sup>. Tirando le fila della disputa, secondo l'avvocato partenopeo «bisogna ad una mezzana strada appigliarsi: non abbandonar gli eruditi: non totalmente dispreggiare i forensi scrittori»<sup>90</sup>.

Anche se l'autore non nega ogni utilità agli autori del diritto comune classico, egli rivendica però l'esigenza di aprirsi allo studio dei *culti* d'Oltralpe e contrappone all'insufficiente formazione di vecchio stampo quella che denomina «arte critica», fondata sullo spirito critico e sulla ragione:

Entrò tratto tratto il gusto dell'arte critica, che non si contenta che il savio faccia acquisto di molte e molte cose, da' dotti e valenti scrittori raccolte: ma anima il di lui spirito; ravviva l'attenzione a sceverar quanto medita e quanto legge [...] Ha venerazione per gli uomini saggi; ma i detti loro incautamente non riceve: pone i limiti all'autorità e la vuol come compagna che l'aiuti, non già come padrona che la signoreggi. La ragion sola riconosce per assoluta sovrana; e quella per appunto, che sorge dalle viscere istesse delle cose; e che ha per fida scorta il lume della natura, e 'l consentimento degli uomini più esperti e più addottrinati»<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> Sull'autore utile la bella "voce" di J. Krynen, *Favre, Antoine (Faber, Antonius)*, nel *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 826-828.

<sup>89</sup> Cfr. G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., pp. 27-29.

<sup>90</sup> Ivi, p. 29. Anche nel foro napoletano, dove pure hanno nei tempi passati prevalso i seguaci del *mos italicus*, non sono mancate figure di giuristi «[...] che per quanto comportava la condizione di secoli poco illustrati, accoppiarono allo studio forense altre scienze e altre cognizioni» (*ibid.*); tra costoro l'autore annovera Paride dal Pozzo, Matteo d'Afflitto, Bartolomeo Camerario, Tommaso Salernitano, Scipione Capece, Marino Freccia. Ma soprattutto, in tempi più recenti, anche a Napoli «si vide nel foro introdotto un saper culto e forbito» e senza disprezzare del tutto Accursio, Bartolo, Baldo «e i tanti altri dell'età men fortunata [...] Nello stesso tempo vi si unì lo studio degli autori più moderni, di altro gusto e di altra più elegante erudizione [...]» (ivi, p. 31) e si cominciarono a citare autori quali Cuiacio, Goveano, Hotman, Duareno, Donello, Grozio.

<sup>91</sup> Ivi, p. 31.

### 7. *Il necessario ricorso alla dialettica: l'«arte del ben pensare»*

A tale professione di avveduto e moderato razionalismo si collega il rimprovero (espresso nel II capitolo dell'opera) circa l'asserita «mancanza dell'arte del ben pensare», identificata con la dialettica, intesa quale indispensabile capacità di organizzare le conoscenze acquisite con lo studio in ordinati pensieri secondo percorsi logici dotati d'intrinseca razionalità, in modo da metabolizzare dati e informazioni raccolti, interpretarli al meglio e individuare correttamente i comportamenti conseguenti, passando così in modo non estemporaneo ma fondato e opportuno dall'apprendere, al conoscere, all'agire pratico.

La consapevolezza di fondo è quella per cui «Un gran capitale dato da Dio all'uomo, per porlo a legittima usura, e trarne poi abbondante guadagno, si è la ragione.<sup>92</sup> [...] Nell'uomo nondimeno prendesi la ragione non già per quel semplice conoscere ed apprendere le cose nel primiero loro aspetto; ma per lo formarne, ch'ei fa, proporzionato giudizio e discorso; ch'è certamente tutto sforzo e nobile lavoro dello spirito»<sup>93</sup>. I dati acquisiti con lo studio devono quindi essere rielaborati ed assimilati fino a ricavarne una reale conoscenza delle cose. In verità «Il saper molto non è lo stesso, che il saper bene. L'uno è effetto di misera ostinata fatica; l'altro d'ingegno ben regolato. Un buon discorso opera, che facciasi buon uso del sapere; il quale in altra forma si rende o inutile colla perdita del tempo, o pernizioso col danno proprio ed altrui»<sup>94</sup>.

Al giurista compete quindi non soltanto di accumulare nozioni, ma di comprenderle al meglio e soprattutto di darne un corretto giudizio, disponendo nel modo più ordinato ed armonico le idee: tutto ciò è frutto del ricorso alla dialettica e solo su tale base è pensabile di poter infine impiegare con successo l'eloquenza, per esporre in modo convincente ciò su cui si è con criterio riflettuto. Aristotele e Cicerone sono pronti con l'esempio delle loro opere a provare tale nesso necessario.

<sup>92</sup> Più avanti si legge: «Or questa ragione è sicuramente tutta propria dell'uomo, per cui dagli angeli, e da' bruti si parte e distingue» (ivi, cap. II, p. 33), di modo che Di Gennaro si sofferma brevemente sulla questione teologica circa il possesso della ragione in tali creature, sulla scorta di San Tommaso. Ciò darà modo al Galanti di terminare la sua scheda sul Nostro, già citata *supra*, con una chiosa tra il sarcastico, lo sprezzante e lo sconsolato: «Nel trattato *delle viziose maniere di difendere le cause nel Foro*, cap. 2, è entrato a ragionare delle cognizioni degli angeli» (G.M. Galanti, *Testamento forense*, cit., II, *Secondo codicillo al testamento forense*, p. 369).

<sup>93</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., pp. 33-34.

<sup>94</sup> Ivi, p. 34.

Di conseguenza, per l'avvocato è decisivo saper vagliare il rilievo dei vari elementi emersi nella causa, inquadrare la fattispecie concreta alla luce dei principi giuridici migliori e mettere correttamente in relazione i fatti e le norme che li regolano, scegliendo le interpretazioni delle leggi più favorevoli e i giudicati più utili<sup>95</sup>; in seconda battuta, egli deve poi essere in grado di presentare nel modo migliore e più appropriato al giudice gli argomenti che possano sostenere la sua tesi, mettendo in evidenza quelli che lo favoriscono e svalutando quelli contrari, entro un gioco complesso e rigoroso di mosse e contromosse che deve saper compiere al momento opportuno e nel modo più giusto e profittevole<sup>96</sup>. Tutto ciò che è stato sin qui descritto significa, nella formulazione dell'autore, saper ben pensare, cioè mettere in relazione con le buone regole della dialettica dati acquisiti nella causa, nozioni giuridiche apprese negli anni di formazione universitaria e forense, concreto agire entro il ben scandito meccanismo processuale. L'avvocato deve dunque impiegare con convinzione e buona tecnica sillogismi ed entimemi per ottenere un discorso saldo e rigoroso, che offra una inattaccabile concatenazione di fatti e concetti, così come deve poi disporre nel modo più opportuno gli *argumenta*, per rafforzare quelli deboli e far risaltare quelli forti<sup>97</sup>. Usando in sequenza capacità di analisi e di sintesi, l'oratore forense non potrà mancare di organizzare un'esposizione insieme logicamente inattaccabile e retoricamente convincente.

Considerazioni e precetti che potrebbero riguardare anche un processo che si compisse interamente per iscritto, se non fosse che Di Gennaro ha cura di precisare che tutto si fa «[...] affinché in niun momento resti

<sup>95</sup> Di Gennaro non ha remore a dilungarsi per rendere chiaro il concetto: «In fatti, come mai potrà l'avvocato conoscere appieno i meriti dell'affare, che prende a difendere; prevedere le difficoltà, che gli si posson proporre; anticiparne le risposte e lo scioglimento; disporre le pruove; bilanciare, quali sien giovevoli, quali nocive, e quali inutili; meditare, quali articoli cadano sulle quistioni; quali leggi sien direttamente da applicarsi al caso, di cui si tratti; quali per via di argomento vi si debban trarre e adattare; quali si debbano escludere per mezzo di chiara spiegazione; con quale artificio nella turba di contrarie opinioni confermar debbasi quella, che fa per se; confutar l'altra, che gli è contraria; come sciorre il nodo di quelle giudicature, che quantunque in apparenza gli faccian guerra e contrasto, pure esaminate nelle lor cagioni e circostanze, il suo disegno fortemente sostengono; qualora esso non sappia ben pensare e regolar tutto colla scorta di savio e prudente discorso?» (ivi, p. 36).

<sup>96</sup> Cfr. le argomentazioni svolte ivi, pp. 38-40. Non manca il richiamo a conforto delle proprie tesi di Cicerone (si cita la *Pro Caecina*) e di Plinio il Giovane, estimatore di Iseo (*Epist.* II,3).

<sup>97</sup> «Finalmente non de' tralasciarsi di usar regola e metodo in disporre e ben situare i già rinvenuti argomenti; e a tempo, e a luogo mettere in prospetto or que', che sono i più forti; ed ora i meno; che uno sia di sostegno e di vigore all'altro; e in bel concerto infra loro artifiziosamente si corrispondano [...]»: ivi, p. 40.

infevolito e dissipato lo spirito e l'attenzione degli uditori e de' giudicanti; incalzando, e rallentando, commovendo, ed allettando, come meglio giovi e sia necessario; e come si rimirino gli atti e gli sguardi altrui o contrari, o favorevoli, o mutati, o irresoluti»<sup>98</sup>; si rende così palese che si ha in mente il contraddittorio svolto oralmente davanti al giudice e che il discorso dell'avvocato, che deve plasticamente adattarsi in tempo reale al cambiamento dello stato d'animo degli astanti, è esposto oralmente e non depositato in forma scritta.

Su tali presupposti, enunciati con tanta convinta partecipazione, l'autore non si trattiene dal polemizzare frontalmente con Gravina, per la posizione recisamente antidialettica ch'egli aveva espresso nella sua *Oratio de recta in iure disputandi ratione* (tenuta alla Sapienza romana nel 1701, quando vi insegnava diritto civile): «Egli abborrisce la dialettica, e la chiama il misero tormento degl'ingegni giovenili; congerie di vocaboli e di formole, inventata ad empir la mente di sofismi e di vanità; e a rendere con infinite astrazioni affannoso ed arido lo spirito di coloro, che la coltivino: e non ha ripugnanza di nomarla arte vilissima da ciarlatano»<sup>99</sup>. Il dissenso è totale e la reputazione dell'intellettuale calabrese non frena Di Gennaro dal manifestare il suo disappunto: «Questo è un parlar troppo strano, e non degno di uom, cotanto nelle scienze riputato, quanto il Gravina da tutti meritevolmente è tenuto [...] Che vorrebbe il Gravina? Che basti soltanto com'egli scrive, per acquistar la giusta maniera di disputare nelle materie legali, il leggere e spesso rivoltar le opere degli antichi giureconsulti?»<sup>100</sup>.

Una posizione antidialettica non giustificata, ad avviso del nostro autore, dalle fonti classiche né tantomeno dai giureconsulti romani, in genere ben edotti nella filosofia greca e capaci di mettere a frutto la dialettica. Del resto, a Di Gennaro non appare convincente neanche Alberico Gentili, quando nel suo dialogo *Trebazio* si schiera anch'egli a sostenere l'estraneità della dialettica rispetto alla giurisprudenza, sulla base di una serie di passi del

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Ivi, p. 41. L'orazione graviniana si può leggere in J. Vincentii Gravinæ J.C. et Antecessoris Romani *Orationes*, Neapoli, apud de Bonis, 1712, pp. 147-172 (riprodotta oggi anche in G. Gravina, *Scritti critici e teorici*, a cura di A. Quondam, Bari 1973 (Scrittori d'Italia, 255), pp. 399-410); in essa, la prima parte in effetti contiene un attacco durissimo alla dialettica, intesa come vieto residuo di una scolastica formalistica e sillogizzante: «Vos vero, qui ad iustitiae studium convenistis, adolescentes, nullam illius cognoscendae spem habetote, nisi allatas huc forte muscipulas dialecticorum abieceritis [...]» (ivi, p. 152). Sui contenuti di questa orazione qualche indicazione in C. Ghisalberti, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Milano 1962, pp. 57-59; F. Lomonaco, *Filosofia, diritto e storia in Gianvincenzo Gravina*, Roma 2006, pp. 34-37 e 50.

*Digesto* dove questa disciplina non sarebbe applicata a dovere e sembrerebbe piuttosto ignorata<sup>101</sup>. La spiegazione fornita dall'autore rimanda alla necessità di esporre gli argomenti in modo piano e comprensibile a tutti, talora a danno di un'appropriata raffinatezza di pensiero e di espressione: «Le materie legali son poste nel comun trattar degli uomini: in alcuni casi bisogna ridurle a popolare facilità, che da tutti, ben'anche da lontano, senza studio e senza ricerca vengan comprese. Or questo è quel facile assai malagevole, che non si può conseguire senza profonda meditazione sulle regole istesse dell'arte del ben pensare»<sup>102</sup>.

D'altra parte, Di Gennaro non nega (recuperando in verità sul punto il pensiero di Gravina espresso nell'*Oratio* criticata) che per tramite degli Arabi sia giunta nell'Occidente medievale una distorta conoscenza di Aristotele e si sia fatto un uso sbagliato e ridicolo di un sapere travisato e ridotto a fumisterie astruse ed inutili, nelle mani di monaci distanti dalla vita reale e persi dietro elucubrazioni inette: gente che «si contentava nelle cattedre, e ne' circoli quistionar del fumo e del vento: ed era paga di ricever plauso e rinomanza dall'inezie, ingrandite e dilatate per mezzo di capricciosi termini e di formole di nuova stravagantissima invenzione; di cui si potrebbe compilare, non so, se per ridere, o per infastidirsene, un particolare inutil dizionario»<sup>103</sup>. Ma, ormai, la cultura moderna ha superato quei tempi barbari e ora «signoreggia il buon gusto»: si tratta di imitare Platone e di «[...] seguir la nobil maniera degli antichi accademici, che a' precetti del disputare accoppiavan la copia e la soavità del dire»<sup>104</sup>.

Per questo non ci si può sottrarre dal concludere che

Nuoce [...] infinitamente a chi prende a difender le cause la mancanza della perfetta e giudiziosa dialettica; la quale è di tutte le altre scienze ferma base e sostegno. L'umana sapienza largamente spazia e diffondesi in tante varie e difficili cognizioni, che in esse si perde e smarrisce la mente nostra; e nella gran copia e diversità resta naufraga ed affogata; se non entri a salvarla l'amica direzione e l'aiuto della dialettica: la quale è come la bussola de' naviganti, che ne' vasti ed agitati mari, e sotto il tetro aspetto del cielo irato, regola e governa, e con sicurezza al porto conduce i più risicosi viaggi de' naviganti.

Per le addotte ragioni adunque dee ben provvedersi l'avvocato dell'arte del ben pensare. Ne sperimenterà soprattutto l'utile e 'l

<sup>101</sup> Cfr. G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., pp. 42-43.

<sup>102</sup> Ivi, p. 43.

<sup>103</sup> Ivi, p. 44.

<sup>104</sup> Ivi, p. 45.

vantaggio nell'improvvisi cimenti del perorare [...]»<sup>105</sup>.

Dopo aver chiarito che l'ottimo avvocato deve possedere una preparazione giuridica aggiornata e solida e deve essere in grado di valutare correttamente le situazioni e applicare di volta in volta le migliori strategie processuali, in virtù di una buona padronanza della dialettica, Di Gennaro può affrontare gli errori più comuni e più gravi che si riscontrano nello svolgimento concreto della difesa di una causa.

#### 8. *I vizi di una malintesa eloquenza: "affettazione" e "prolissità"*

La rassegna comincia quindi dall'affettazione (cap. III), cioè il ricorso a tutto quanto sia poco naturale, eccessivo ed insolito nel lessico adottato, ricercato o desueto nelle formule escogitate o riesumate, nell'impostazione insomma della causa studiata apposta per colpire e spiazzare il giudice con qualcosa di inusuale ed inaudito. Occorre invece tenere a mente che «Il dimostrare adunque soverchia arte, ove non deesi; l'interessarsi non per la causa, ma per gli effeminati ornamenti di essa, è un tradir la natura, che deesi imitare, per giugnere a persuadere»<sup>106</sup>. Il modello da seguire dunque è Demostene, capace di un'eloquenza in apparenza semplice e naturale, nemica dell'ostentazione del ricercato e dell'artificiale, e non Isocrate; in definitiva, ancora Cicerone rappresenta il paradigma dell'ottimo oratore forense<sup>107</sup>. Inutile e anzi controproducente usare figure retoriche eccessive e sproporzionate, che colpiscono sul momento ma poi riescono sgradite, così come ricorrere a stilemi e formule antiquati per amor di proporre cose ricercate ed inusuali. Il rischio è di apparire ridicoli e muovere al riso gli uditori, invece di incuriosirli e renderli attenti<sup>108</sup>. La tecnica dell'affettazione si trasforma in fondo nell'esibizione incongrua dell'esagerato e del fuor di luogo: «Or come può rendersi all'insinuazione di un affettato difensore il

<sup>105</sup> Ivi, pp. 45-46.

<sup>106</sup> Ivi, cap. III, p. 50.

<sup>107</sup> Cfr. ivi, p. 49 sullo stile di Demostene e Isocrate; quanto all'Arpinate, «[...] si ammirò sempre nelle sue orazioni un nobile altero misto, in cui lampeggiò la gravità, che fermava l'intelletto, e la piacevolezza, che ricreava lo spirito dell'uditore. Avea luogo da una parte il senno e la prudenza, dall'altro la grazia e l'urbanità: sorgendo il tutto da un'arte sì fina, che né poco né punto distingueasi dalla natura [...]» (ivi, p. 50).

<sup>108</sup> Si cita l'esempio ricordato da Cicerone nel *Brutus* (74,260), dell'errore commesso da Sisenna, che aveva usato in un'arringa un termine troppo astruso: cfr. ivi, p. 52.

prudente e savio giudice: come può nel petto di lui discendere e penetrar la ragione, con puerili e strane forme di dire, e di scrivere avvilita ed involta? Non son queste le vie, che conducono al disiato termine. Il netto, lo schietto, il puro altamente ispira ed istilla nel cuore la verità»<sup>109</sup>. Un'attitudine che si rivela, ad avviso dell'autore, del tutto inadatta al giudizio, sovente suscitando l'ilarità del pubblico senza averne intenzione, con effetti imprevisti ma sicuramente negativi ed alienando all'avvocato le simpatie di chi deve giudicare, che si vede ammannire discorsi tanto peregrini quanto inutili per decidere la causa:

Non siede il giudice nel tribunale, grave nel viso, raccolto ne' pensieri, indifferente nel cuore, interessato nell'amministrazione della giustizia, per sentire o un panegirico, che fa un'ostentazione di accesa fantasia, o un ragionamento accademico, che si reciti per disputa ideale; o un miscuglio di mille seccaggini, che si cavi fuori dalle *Poliantee*, o da' zibaldoni, per ismaltire l'ignobil merce di stentata erudizione. Questo sarebbe lo stesso, che far perdere il tempo a lui, e togliere al venerando luogo, ove presiede, il credito e la riputazione.

Quindi non si vedrà giammai il magistrato a queste baje rivolger l'animo, e fisarlo a tai vani discorsi: spregerà queste stravaganze: condannerà il torto giudizio di chi le segue e con impazienza e dispetto si dorrà, di nulla aver compreso del merito della causa, in mezzo alla pompa degli strani pensieri e dell'inutili parole [...]»<sup>110</sup>.

L'autore esprime quindi la sua ferma riprovazione contro il parlare ricercato e inadatto al luogo e all'occasione e mostra come l'affettazione nuoccia a chi la usa perché induce a porre in secondo piano le buone ragioni che si potrebbero far valere e il motivo stesso per cui si ricorre alle risorse dell'oratoria, cioè la difesa del giusto, che passa attraverso la ricerca della vittoria nel processo.

Di Gennaro rigetta però in questa sede anche la critica di chi ritiene la materia legale che si discute nel foro intrinsecamente inadatta ad un'eloquenza di alto livello e di grande valore intrinseco. La tesi era stata formulata nel secolo precedente da René Rapin (1621-1687), noto ed autorevole gesuita dedito alla poesia ma anche trattatista di fama, che aveva dedicato tra l'altro la sua attenzione all'eloquenza forense e a quella religiosa, riservando la sua preferenza a quest'ultima<sup>111</sup>; le sue *Réflexions sur l'usage de*

<sup>109</sup> Ivi, p. 53.

<sup>110</sup> Ivi, pp. 53-54.

<sup>111</sup> Le stesse convinzioni saranno espresse dal Galanti: «Gli avvocati moderni non sono che



*l'éloquence de ce temps* avevano conosciuto un buon successo e varie ristampe tra il 1671, quando erano state pubblicate per la prima volta, e la metà del XVIII secolo. In esse Rapin, sostenitore anch'egli di una eloquenza ispirata alla natura<sup>112</sup>, lontana dagli artifici retorici ed aliena dall'uso di parole e figure fuor dell'ordinario<sup>113</sup>, che in realtà ne guastano l'efficacia, nello specifico nelle *Reflexions sur l'éloquence du barreau* aveva negato la possibilità che il foro consentisse di formare ed esprimere un'eloquenza d'eccellenza, paragonabile a quella degli antichi:

Les sujets que fournit la condition presente du barreau, n'ayant rien de grand, ny rien d'élevé, ils ne peuvent donner à l'éloquence ces avantages qu'elle trouve dans les matieres importantes qui se rencontrent dans les Anciens: telles que sont ces deliberations de la guerre et de la paix; ces considerations du bien de l'Etat, et de l'interest public; ces accusations et ces défenses de princes et de roys; et toutes ces importantes matieres que ces grands orateurs traitent avec tant d'éclat. Les interests dont il s'agit aujourd'huy dans le barreau, sont quelquefois si peu considerables, qu'ils ne sont nullement capables de fournir à l'éloquence la matiere de ces grands mouvemens qui la faisoient autrefois triompher des cœurs<sup>114</sup>.

La condanna è senza scampo: «En effet, les petits sujets font les petits orateurs, & l'esprit de celui qui parle en public, s'éleve par l'élevation

raprodisti importuni e sofisti declamatori. Il diritto di un'eredità, l'esonazione di un debito, l'inviluppo di un fedecommesso, l'analisi de' riti di un processo non sono soggetti idonei alla facondia di spiegare le ricchezze ed il dominio dell'eloquenza. [...] Oggidì l'arte oratoria può essere riserbata al pergamo ecclesiastico. L'umanità e la filosofia, dirette dalla religione, possono animare il genio di un oratore» (G.M. Galanti, *Testamento fiorense*, cit., I, cap. XIII. *Del Foro Napolitano*, pp. 176-178).

<sup>112</sup> «Le souverain art de l'éloquence est de s'atracher scrupuleusement à la nature comme à son veritable modele, et à son premier original [...] On doit suivre tout simplement son naturel, sans chercher tant de finesse dans l'éloquence. Car l'art mesme qui cherche trop à se cacher est aussi faux que celui qui cherche trop a se montrer. La vraye eloquence n'affecte ny de paroistre, ny de paroistre pas: elle a ses principes et ses regles, sans y chercher tant de façon: et l'art veritable ne s'amuse jamais à couvrir ou à decouvrir trop d'art»: *Reflexions sur l'usage de l'éloquence de ce temps en general*, § XVII, pp. 39-40 (citiamo da R. Rapin, *Les reflexions sur l'éloquence, la poétique, l'histoire et la philosophie*, dernière édition, t. II, Amsterdam, chez A. Wolfgang, 1686, che reca un testo più esteso rispetto alla versione della *princeps* parigina del 1671 (chez C. Barbin) ed anche alla seconda edizione del 1672, chez F. Muguet).

<sup>113</sup> «L'éloquence en general qui a tant de soin de l'arrangement des paroles, et de tout cet éclat extérieur, qui brille dans l'expression ne réussit presque jamais: on se défie de tout ce qui paroist artificieux et recherché»: *ivi*, § XXII, p. 42.

<sup>114</sup> *Ivi*, *Reflexions sur l'éloquence du barreau*, § XIII, p. 57.

& le merite de sa matiere»<sup>115</sup>; senza contare la difficoltà oggettiva del genere giudiziario, che racchiude in sé tutti gli altri e che non può esser padroneggiato con successo dagli avvocati, abituati del resto ad usare non uno stile elevato, ma uno mediocre, come gli argomenti di cui trattano,

Di Gennaro anzitutto contesta che nel foro, pur occupandovisi gli avvocati della difesa dei diritti dei privati e non degli affari di stato e della grande politica, sia assente l'eloquenza e che questa non vi possa raggiungere vette egregie: «No, che non si misura l'eloquenza dalle materie che tratta, e dalle persone che difende, o grandi o piccole, o pubbliche, o private che sieno. [...] Il foro se n'ha riserbata una [eloquenza], che se non ha così maestoso, ha pure non meno ampio e diffuso il campo da far pompa d'ingegno, di dottrina, e di erudizione in sostenere il particolar diritto de' privati. Chi legge Cicerone, ove parla de' chiari oratori greci, e latini, ben si accorge manifestamente, quanta fosse la gloria, ch'eglino conseguirono nella difesa delle cause private; anche allor quando signoreggiava in tutto il suo spazioso regno l'eloquenza»<sup>116</sup>. In secondo luogo, invocando del resto ancora le attestazioni di Cicerone e Quintiliano, nega che la materia giuridica sia inadatta all'eloquenza, poiché al contrario dà sostanza alla retorica, di suo a rischio di ridursi all'uso forbito delle parole, ancorandola alla trattazione di cose reali. Infine «Falso è altresì, che la pratica dissecchi la vena della facondia»: al contrario, «l'oratore segue l'utilità, e 'l vantaggio: e questo non può ottenersi se non col ridurre in pratica qualche si considera, e si quistiona in astratto; vestendo il suo dire di forti e vive immagini, che si raccolgono dalla pratica istessa; cioè, da quell'uso comune, con sui si regolano i civili costumi. Adatta in tal guisa le massime generali a' casi particolari; con dar luogo non al solo ingegno [...] ma ben'anche al giudizio ed alla prudenza

<sup>115</sup> Ivi, p. 58.

<sup>116</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., cap. III, pp. 55-56. A conferma dell'assunto l'autore ricorda come Cicerone nel *De oratore* lodi la perorazione fatta dal giurista Scevola circa l'interpretazione di un testamento, intesa ad affermare la previsione di una sostituzione fedecommissaria, in quella che sarebbe poi divenuta celebre come *causa curiana* (l'Arpinate proprio rievocando questa causa non esita a definire Quinto Mucio Scevola *aequalis et conlega meus, homo omnium et disciplina iuris civilis eruditissimus et ingenio prudentiaque acutissimus et oratione maxime limatus atque subtilis atque, ut ego soleo dicere, iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus*: *De orat.* I,39,180) e quale lustro abbia ricevuto l'oratore da una semplice causa di diritto privato (cfr. ivi, p. 56). In verità l'Arpinate torna spesso sul tema: Cic., *De inv.* II,122; *De orat.* I,180, I,57,242-244, II,32,140-141; *Pro. Caec.* 53; *Brut.* 52-53,194-198; *Topica* 44; si veda anche Quint., *Inst. orat.* VII,6,9-10. In argomento basti qui ricordare G. Negri, *Cicerone come fonte di cognizione' del diritto privato romano. L'esempio della causa curiana: appunti per una ricerca*, in «Ciceroniana», N.S., XIII (2009), pp. 165-183.

[...]»<sup>117</sup> e questo è esattamente ciò che si fa nel foro.

Un altro grave vizio rimproverato agli avvocati è individuato (nel cap. IV) nell'eccessivo scialo di parole superflue. L'autore si sofferma efficacemente sul tedio che assale gli ascoltatori quando si abusa della loro pazienza e non fatica a risultare convincente sulla opportunità di usare moderazione nell'espone i propri argomenti restando nei termini di una lunghezza accettabile: «Il parlare è come il medicamento, il quale se sia poco, non opera; se sia molto, uccide»<sup>118</sup>. L'eccessiva sintesi crea spesso oscurità nell'espressione dei concetti, ma deve comunque preferirsi alla verbosità, anche ove questa sia frutto d'innocua esibizione di dottrina o del puerile piacere di sentir risuonare la propria voce: «Non può pertanto aver difetto maggiore il difensor delle cause che l'affezionarsi alla prolissità»<sup>119</sup>. La parte più interessante del ragionamento consiste però nel ripercorrere le varie parti nelle quali la retorica scompone l'orazione, per mostrare che la prolissità deve evitarsi in ciascuna di esse; se ne ricava un vivido quadro dello sviluppo di un'orazione forense, fase per fase, oltre ad un'indubbia dimostrazione di padronanza della tecnica retorica<sup>120</sup>. Così, l'esordio deve essere contenuto, non avendo altro fine che quello di una rapida quanto precisa introduzione dei termini del contendere, che deve prefigurare lo svolgimento della causa ma non anticiparne prolissamente ogni passaggio («Non si bada, che l'esordio altro non è, che una picciola e breve immagine di tutto il corpo dell'orazione; che accennando le cose, non caricandole, prepara l'affezione altrui verso la persona di chi dice, per sentirla più gratamente; verso la persona, per cui si dice, per contemplarla con qualche parzialità; e verso la causa, di cui si parla, per anticipatamente averne qualche saggio»<sup>121</sup>). Anche

<sup>117</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 57.

<sup>118</sup> Ivi, cap. IV, p. 59.

<sup>119</sup> Ivi, p. 62.

<sup>120</sup> Sul patrimonio dell'*ars rethorica* classica destinata all'ambito forense ancora utili B. Riposati, *Problemi di retorica antica*, in Aa. Vv., *Introduzione alla filologia classica*, Milano 1951, pp. 657-787; H. Lausberg, *Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft*, 3. Aufl., Stuttgart 1990, pp. 40-551; una recente riconsiderazione del tema in A. Bellodi Ansaloni, *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense*, Bologna 2016, con bibliografia aggiornata.

<sup>121</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 62. Facile verificare come le parole dell'autore si armonizzino con le indicazioni quintiliane, evidentemente ben presenti a Di Gennaro, sulla ragion d'essere dell'*exordium* nel quadro della retorica giudiziaria: *Causa principii nulla alia est quam ut auditorem quo sit nobis in ceteris partibus accommodatior praeparemus. Id fieri tribus maxime rebus inter auctores plurimos constat, si benivolum attentum docilem fecerimus, non quia ista non per totam actionem sint custodienda, sed quia initiis praecipue necessaria, per quae in animum iudicis ut procedere ultra possimus admittimur*

la *narratio* deve essere però contenuta e non può scorrere fluviale senza argini e senza regola, riuscendo insieme indigesta e poco chiara<sup>122</sup>; al contrario, «La narrazione dee esser nitida, e ristretta. Bisogna, che per vari gradi, giusta le leggi del metodo, conduca l'uditore alla compiuta intelligenza de' fatti, senza attediarlo. Fa d'uopo che ponga in un vivo e raggianti prospetto con brevità le cose essenziali, e le più importanti circostanze; le quali imprimano a prima giunta nella fantasia de' giudicanti un distinto ritratto della causa; specialmente quando molti fatti e molte circostanze concorrano, per evitare in confusa moltitudine di cose l'imbroglio, l'oscurità e la confusione»<sup>123</sup>. È possibile e talora opportuno sottolineare qualche aspetto con brevi digressioni, ma abusare di tale tecnica indurrebbe il giudice ad un'insofferente impazienza o al venir meno dell'attenzione.

Analoga tattica di moderazione deve presiedere all'analisi delle prove: «Sottentrano in appresso le pruove. Si affollan queste torbidamente; e con intollerabil lunghezza si van disaminando. Quanto salta in testa, o buono, o cattivo, o chiaro, od oscuro, o sbrigato, o confuso; tutto con mostruosa molteplicità di parole e di espressioni, con pueril maneggio di figure, che ancor si risenta della scuola, si fa uscire dalla penna, o dalla bocca»<sup>124</sup>.

Infine, la perorazione, per aver successo, deve riepilogare l'*iter* della causa senza inutili ripetizioni o goffe lungaggini, per dare agio di tentare, in modo però non smaccato, la carta della mozione degli affetti; «Or la brevità è quella che rende la perorazione efficace e trionfante. Tutto vi debbe esser sugosa sostanza che stringa e percuota. Non vi voglion pampini, non vi voglion frondi. Si perderebbe quanto si è fatto in tutto 'l corso dell'orazione, se s'inciampasse in tal puerile debolezza»<sup>125</sup>.

Una raccomandazione di concisione e concretezza che diventa addirittura un imperativo pressante nelle cause criminali: «In queste fa orrore la prolissità. Il tetro sembante del delitto, l'animo esasperato del giudice, l'indignazione del popolo, le querele e le lagrime degli offesi, l'espertazione della pubblica vendetta, come mai sofferrir possono lunghe e tediose orazioni

(*Inst. orat.* IV,1,5).

<sup>122</sup> «Si fanno mille replicazioni di una cosa istessa: minutamente si descrivono ed esagerano circostanze inutili, che non servono, se non per confondere: si tramischiano digressioni, che o nauseano, o che pregiudicano. E quando si crede, che 'l dicitor finisca; allor più verboso egli incomincia da capo»: G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 63.

<sup>123</sup> *Ibid.* Anche per la *narratio* pare evidente la guida di Quintiliano, che pone l'accento sulla *brevitas* e sulla capacità di organizzare il discorso senza ridondanze ma anche senza tralasciare niente di importante: *Inst. orat.* IV,2,40-44.

<sup>124</sup> Ivi, p. 64.

<sup>125</sup> Ivi, p. 65.

[...]»<sup>126</sup>. In questi casi, per la gravità del fatto di cui si deve giudicare e per la responsabilità nei confronti dell'imputato, della vittima e della comunità intera, occorre bandire perifrasi dilatorie e barocchismi eruditi e mirare dritto alla sostanza con un discorso «tutto succo e tutto nerbo»<sup>127</sup>, che il giudice apprezzerà sommamente e di cui potrà servirsi per impostare la sentenza; ove poi manchino gli argomenti forti da presentare, inutile dilungarsi: meglio «usar modestia, implacabil nemica della prolissità, e valersene a muover pietà e compassione»<sup>128</sup>.

L'argomento si presta infine per consentire a Di Gennaro di mettere a fuoco la nozione a suo avviso corretta di "amplificazione", tecnica ben conosciuta dai retori e ritenuta spesso essenziale per dare giusto risalto agli argomenti proposti nel discorso forense, a cominciare dalle prove, palesemente confliggente con un'idea rigorosa di brevità del parlare; per chiarire i termini del discorso, l'autore trova utile richiamare una epistola di Plinio il Giovane<sup>129</sup> a Tacito (I,20) nella quale il tema è proprio quello dell'opportunità o meno che l'arringa risulti concisa ovvero si dilunghi senza argini. In merito, contrariamente al suo anonimo interlocutore di cui riporta le argomentazioni controbattendole con puntiglio, Plinio sostiene, alla luce dell'uso (*magister egregius*) e dunque dell'esperienza maturata nel foro (*Frequenter egi, frequenter iudicavi, frequenter in consilio fui*), che non la *brevitas*, bensì la *copia* del discorso ne sia la migliore qualità<sup>130</sup>, specie nelle

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Ivi, p. 66.

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Di Gennaro fa sovente tesoro delle indicazioni contenute nelle lettere pliniane in tema di retorica forense, citandole a più riprese, sempre con grande precisione ed appropriatezza. Sulla preparazione tecnico-retorica e sulla esperienza di Plinio in materia di oratoria giudiziaria cfr. G. Picone, *L'eloquenza di Plinio. Teoria e prassi*, Palermo 1978; G. Calboli, *Pline le Jeune entre pratique judiciaire et éloquence épideictique*, in «Bulletin de l'Association Guillaume Budé», XLIV (1985), pp. 357-374; I.G. Mastrososa, *La pratica dell'oratoria giudiziaria nell'alto Impero: Quintiliano e Plinio il Giovane*, in P. Galand-F. Hallyn-C. Lévy-W. Verbaal (études réunis par), *Quintilien ancien et moderne*, Turnhout 2010, pp. 125-152; F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norme e persuasione*, Pisa 2014, specie pp. 17-54, anche per ulteriore bibliografia. Sulle epistole pliniane cfr. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A historical and social commentary*, Oxford 1966 (rist. con correzioni 1968; 1985); nonché A.-M. Guillemin, *Introduction*, in Pline le Jeune, *Lettres*, I, Livres I-III, Texte établi et traduit par A.-M. Guillemin, Paris 1927, pp. I-LII.

<sup>130</sup> Plin., *Epist.* I,20,1-3: *Frequens mihi disputatio est cum quodam docto homine et perito, cui nihil aequae in causis agendis ut brevitatis placet. Quam ego custodiendam esse confiteor, si causa permittat: alioqui praevaricatio est transire dicenda, praevaricatio etiam cursim et breviter attingere quae sint inculcanda infigenda repetenda. Nam plerisque longiore tractatu vis quaedam et pondus accedit, utque corpori ferrum, sic oratio animo non ictu magis quam mira*

cause di particolare importanza, anche in conseguenza del fatto che non è dato sapere a priori quale argomento e quale parte dell'orazione possa far breccia nell'animo del giudice convincendolo ad accettare la tesi proposta, oltre al fatto che ciò potrebbe mutare nel tempo; per questo, rinunciare a un tornante argomentativo, ad una esemplificazione, ad una riflessione pertinente pur se secondaria per puro amore di brevità gli appare pericoloso ed inopportuno, se può rendere più incerto il successo nel processo<sup>131</sup>.

Il nostro giureconsulto pare propendere per le tesi pliniane, ma propone infine di attenersi ad un criterio fondato sul buon senso, in base al quale l'estensione del discorso dipende dalle concrete circostanze, poiché, in realtà, lunghezza e brevità sono concetti relativi e si misurano sull'effetto che producono sull'uditorio, inducendo un senso di tedio e superfluità o di chiarezza e completezza d'informazione: «Si usa l'amplificazione qualor dicesi a proposito, ancorché si dica a lungo: e la prolissità, che si condanna, non è 'l semplicemente distendersi molto, qualor giovi; ma 'l dilatarsi senza grazia, qualor non ve ne sia la cagione e 'l bisogno. [...] Deesi perciò riflettere, che la brevità e la lunghezza son termini equivoci: poiché spesso una cosa breve si reputa lunga; ed una cosa lunga passa per breve. Di qui è, che ognun vede, per quanto poco si possa errare e quanta cautela sia necessaria, per non inciampare in un confuso disordine»<sup>132</sup>.

### 9. I vizi caratteriali dell'avvocato trasposti nel foro: "audacia" e "timidezza", "incostanza" e "pertinacia"

Il vizio successivo (cap. V), individuato nell'audacia, attiene alla disposizione d'animo dell'avvocato, che si mostra superbo e sprezzante verso gli altri, incapace di accogliere il giudizio altrui e insofferente del

*imprimitur.*

<sup>131</sup> Ivi, I,20,11-13: *Adsunt huic opinioni meae leges, quae longissima tempora largiuntur nec brevitatem dicentibus sed copiam – hoc est diligentiam – suadent; quam praestare nisi in angustissimis causis non potest brevitatis. Adiciam quod me docuit usus, magister egregius. Frequenter egi, frequenter iudicavi, frequenter in consilio fui: aliud alios movet, ac plerumque parvae res maximas trahunt. Varia sunt hominum iudicia, variae voluntates. Inde qui eandem causam simul audierunt, saepe diversum, interdum idem sed ex diversis animi motibus sentiunt. Praeterea suae quisque inventioni favet, et quasi fortissimum amplectitur, cum ab alio dictum est quod ipse praevidit. Omnibus ergo dandum est aliquid quod teneant, quod agnoscant.* Sul punto cfr. da ultimo F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus*, cit., specie pp. 55-64.

<sup>132</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., cap. IV, pp. 67-68.

suggerimento offerto per indirizzare al meglio la causa. In tal modo il difensore, negando il rispetto a chi lo meriti e mostrando di crederci superiore a chiunque, non predispone alla benevolenza verso la sua parte e crea le premesse per la sconfitta: «Che stoltezza! Non conoscere, che per insinuare negli altrui petti la verità, ed ottenere quelch'è giusto e di dovere (ch'è pur l'offizio di valente oratore) abbisogna disporre gli affetti altrui, e soavemente governargli; in guisaché con insensibile forza sien tratti a conoscere, ed eseguire quelché onestamente si cerca»<sup>133</sup>. Senza contare «che l'audace non è giammai sicuro di non incontrare un altro audace, non solo eguale, ma di esso ancor maggiore»<sup>134</sup>, oltre al fatto che si danno casi, nei quali le forze non sono sufficienti al cimento incautamente assunto ed arriva giocoforza la sconfitta, suscitando l'universale compiaciuta derisione: «Può l'audacia in questo caso paragonarsi ad un otre, ripien di molt'aria. Fate, che questo leggermente si punga; fugge l'aria sprigionata; svanisce, e si perde la gonfiezza; e torna ad essere, qual fu prima, una smunta ed arida pelle»<sup>135</sup>.

Si tratta dunque di un comportamento autoreferenziale e villano<sup>136</sup>, che aliena le simpatie altrui e ferisce senza motivo anche quelli che sarebbero ben

<sup>133</sup> Ivi, cap. V, p. 71.

<sup>134</sup> Ivi, p. 73.

<sup>135</sup> Ivi, pp. 74-75. L'autore non manca di allegare la vicenda del reggiano Filippo Cassoli, dottore in leggi tanto arrogante e pieno di sé (al punto da farsi chiamare *doctor doctorum*) quanto sprovveduto, restituito alla propria oggettiva modestia dalla lezione impartitagli da Baldo degli Ubaldi, dopo che costui si era vantato di poter rispondere all'impronta su qualsiasi quesito in materia di ultime volontà: cfr. ivi, p. 75. Su questo autore, in effetti di qualche rilievo nella cerchia dei giuristi viscontei e di riconosciuta autorevolezza nell'ateneo ticinese, cfr. A. Dillon Bussi, *Cassoli, Filippo*, "voce" del *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., XXI, 1978, pp. 520-523. L'episodio citato, avvenuto a Pavia tra la fine del 1390 e il 1391, fu divulgato da Paolo di Castro, che ne era stato testimone: Pauli Castrensis *In secundam Infortiati partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1575, ad l. *Pater Severinam*, 100. ff. *de condicionibus et demonstrationibus* (D.35,1,101), f. 92v, n. 3; l'aneddoto divenne celebre e fu ripreso con dovizia di particolari nella vita di Baldo dal Diplovatazio (Thomae Diplovatati *Liber de claris iuris consultis. Pars posterior*, curantibus F. Schulz-H. Kantorowicz-G. Rabotti, in «Studia Gratiana», X (1968), p. 302), nonché dal Panciroli (Guidi Panziroli Regiensis... *De claris legum interpretibus libri quatuor*, Venetiis, apud Marcum Antonium Brogiollum, 1637, lib. II, cap. LXX, pp. 202-203).

<sup>136</sup> L'audacia «[...] è un'orrida furia, avvivata e sostenuta dall'orgoglio, dalla livida superbia, e dal dispregio; agita, commuove, e tutti pone in disturbo e in tempesta gl'interni affetti, e l'esteriori apparenze. [...] Son suoi nimici l'urbanità gentile e la cortesia rispettosa: né dalla scuola del mondo apprese altri tratti nel conversare, o altre formole da favellare, se non quelle amarissime, che pungono con acrimonia, e feriscono con dolore. Son per lei incogniti nomi il rispetto, la convenienza, e la venerazione [...] Combatte a guisa de' barbari più colle villane grida, e co' feroci schiamazzi, che con salde e vigorose ragioni»: G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 71.

disposti, negando riguardo e rispetto a chiunque e suscitando una naturale reazione avversa nel giudice:

Non tutte le cause son chiare ed indubitate: si riduce 'l novero di queste a poche [...] Nella maggior parte sono dubbiose ed intrigate. Tutto sta, come s'intendano da' giudici. Può molto adunque per guadagnarle la buona disposizion dell'animo di costoro. Or' è da riflettersi, che verso l'audace non è mai docile e riposato l'interno sentimento di chi ha da giudicare. Sempre pensa il modo di resistergli; e vive per naturale inchinazione alieno dal consentire alle temerarie proposizioni di un indiscreto superbo difensore<sup>137</sup>.

Il modello di un'eloquenza mai sopra le righe, attenta a non ferire l'uditorio e a non vantare primati ancora non riconosciuti dall'opinione comune viene reperito da Di Gennaro nel prudente e moderato discorso di Ulisse, contrapposto alla iattanza di Aiace, nella disputa sorta per ottenere le armi di Achille<sup>138</sup>, in sintonia peraltro con l'insegnamento dell'onnipresente Cicerone. Confermandosi fine psicologo, certo anche per aver avuto la possibilità di osservare nella pratica forense le reazioni ai vari comportamenti tenuti dagli avvocati, l'autore delinea la linea di condotta più avveduta ed efficace: «Entro di noi adunque debbe esser il fuoco, che muova ed infiammi la fantasia, per pensar robustamente; ma per persuadere e trattar cogli altri si debbon mandar fuori sentimenti placidi e tranquilli; e qualche fiata, il che è arte maggiore, ancora freddamente, ma non perciò meno efficaci ed insinuanti»<sup>139</sup>.

All'estremo opposto, altrettanto sbagliato di quello del presuntuoso prepotente è l'atteggiamento di chi non riesce a dominare la timidezza (cap. VI), intesa come timore irragionevole di sbagliare e di fallire, senza fondamento oggettivo nella situazione fattuale; si cita in appoggio la definizione di timore fornita dall'Arpinate nelle *Tusculanae disputationes* (IV,6,13): *est igitur metus ratione aversa cautio*. Se il timore di assumere le giuste determinazioni che rende prudenti è da lodare (in proposito l'autore cita ancora una lettera di Plinio il Giovane: VII,17), al contrario non può accettarsi la paura che senza valido motivo si tramuta in incapacità d'agire e paralisi<sup>140</sup>: «[...] la prudenza è una cautela accompagnata dalla ragione; il

<sup>137</sup> Ivi, p. 76.

<sup>138</sup> Cfr. ivi, p. 77-78; qui come in vari altri casi Di Gennaro dimostra di saper trarre insegnamento anche da generi di eloquenza diversi da quello giudiziario, sulla base di una proficua visione d'insieme dell'arte oratoria.

<sup>139</sup> Ivi, p. 79.

<sup>140</sup> Le *Tusculanae disputationes* continuano a fungere da guida sicura per lo scandaglio



timore una cautela alla ragione contraria. Chi è prudente, vede o vicino, o lontano un mal positivo: si consiglia colla ragione: prende da quella ad imprestito i mezzi per superarlo: usa prontezza in eseguirgli. Ma chi teme, si finge o sotto gli occhi, o in prospettiva un male ideale: abbandona la ragione: crede a sé stesso chiusa ogni strada da vincerlo; e rendesi vile e codardo ad ogni operazione»<sup>141</sup>.

Il timido di cui tratta qui Di Gennaro è insomma un pavido, incapace di reggere la parte che pure ha scelto di recitare svolgendo la professione forense ed assumendo la difesa della causa; il timore irrazionale ed incontrollato è però esiziale nel foro: «ove ci vuol necessariamente coraggio, industria, prontezza, e vivacità: che siccome offender non debbono la modestia; così non han da far perdere all'intelletto quelle spedite e preste risoluzioni che danno un'aria trionfale e grande alla ragione, e che fanno sovrastar la giustizia. Il timido è sempre un mal difensore»<sup>142</sup>. Costui getta la spugna ancor prima di aver combattuto, sostiene nel modo peggiore i propri argomenti e si prepara psicologicamente a quella sconfitta che proprio il suo comportamento rende inevitabile:

Eccolo in senato apparecchiato a ragionare. Trema, gela, s'impallidisce. Sembra a lui, che ogni sguardo del giudice lo rimproveri; che ogni detto dell'avversario lo discrediti; che ogni gesto degli uditori lo derida: sovente gli manca la fioca voce, spesso l'abbandona la memoria; che in tutto le verrebbe meno, se pronte non accorressero certe noiose cantilene, ed intercalari. Si vede il timido sempre fuor di sé, per non potersi ben regolare; ma tutto entro di sé, per sempre più confondersi ed arrossire<sup>143</sup>.

Traspare evidente qui il gusto quasi pittorico per la descrizione dei tipi umani chissà quante volte osservati in aula, dando il giusto risalto ai connotati singolari di ciascuno e ai tic rivelatori degli stati d'animo, indizi preziosi per l'avvocato che riesca in modo sagace a leggere dietro la facciata e a interpretare i segni, come un abile giocatore di poker, per impostare la strategia processuale più efficace. L'autore si dimostra osservatore attento e fine psicologo, oltre che assai abile con la penna; le varie situazioni vengono evocate con la precisione del miniaturista e la capacità introspettiva dell'esperto conoscitore di uomini. Il pauroso non potrà insomma affrontare

---

dell'animo del timoroso (IV,8,19): cfr. *ivi*, cap. VI, p. 83.

<sup>141</sup> *Ivi*, p. 82.

<sup>142</sup> *Ivi*, p. 84.

<sup>143</sup> *Ivi*, p. 85.

con sufficiente tranquillità d'animo l'agone forense e impostare la causa con l'ordine e la chiarezza necessari: «ordine o sia metodo ne' pensieri, chiarezza nelle parole [...] L'ordine consiste nella giusta situazione delle parti, sicchè l'una sia corrispondente all'altra in modo, che tutte insieme formino l'armonia e la perfezione del nostro pensare. [...] La chiarezza poi nasce dallo spiegarsi con parole proprie, nette, ed espressive»<sup>144</sup>. Occorre pertanto che l'animo dell'avvocato non sia in soggezione per organizzare al meglio l'arringa e che tantomeno sia la paura a dettare la scelta delle parole.

A maggior ragione il pusillanime si dimostrerà impari a fronteggiare lo spavaldo, il quale sapendo di patrocinare chi ha torto e di non avere altre carte da giocare, si fa forte di «malizia» e di «furberia» per intorbidare le acque:

[...] che farà in petto dell'avvocato la natural sua timidezza? Quelle penetranti e spiritose formole, quella ferma tuonante voce, quel grave iracondo balenar degli sguardi, quell'interrompere a tempo, quel ripigliar con franchezza, quell'opporsi con savia ferocia, quel disingannare con provvidi lumi, del tutto mancheranno; né formeran per lui quel ricco necessario fondo, ond'è sicura l'eloquenza di vincerne l'astuzia, di abbatte la frode, e di superarne gl'inganni più cupi<sup>145</sup>.

Ancora una volta incontriamo una descrizione istruttiva e brillante di ciò che ci si aspetta dall'avvocato nella sua *performance* in aula, univoca nel mostrare come l'opera del difensore in giudizio sia essenzialmente incentrata sul dire (e sulla connessa gestualità: il tutto ricompreso nel concetto di *actio* dei testi retorici antichi) più che sullo scrivere, con il ricorso a tattiche che hanno un senso e un'efficacia se realizzate oralmente, giovandosi dell'immediatezza della comunicazione verbale, affidandosi a gesti e sguardi, al linguaggio del corpo, piuttosto che essere consegnate ad atti scritti, che prevedono tutt'altra scansione procedurale ed offrono una ben più limitata possibilità d'incidere sull'animo del giudice.

In questo caso per l'avvocato sarebbe lecito ricorrere ai trucchi dell'eloquenza, evocati qui con indubbia perizia e quasi con piacere. Ancor meno il timoroso sarà in grado d'imbastire una difesa incentrata sulla sfrontatezza, per salvare una situazione dubbia, offrendo con sangue freddo una rappresentazione delle cose che confini talora con l'inganno e l'impostura ovvero con la menzogna, sia pure si tratti di una condotta spregiudicata ma adottata a fin di bene. Ma per adottare equilibrismi

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ivi*, p. 86.

pericolosi sul filo della violazione delle regole deontologiche occorre grande coraggio e non meno grande abilità retorica<sup>146</sup>, che non tutti possiedono e di cui il pavido certo non dà prova.

Si tratta dunque di valutare al meglio le proprie capacità e la propria indole e fare le scelte conseguenti: se il timore che paralizza le migliori facoltà è realmente invincibile e radicato nell'animo del pauroso, non ci sono rimedi: «I timorosi di questa sorta si perdono nel foro: onde sarà per essi miglior consiglio non brigarvisi [...] Che sperano essi per sé, che mai sperar possono per gli lor clientoli? Non lasceran di vergognarsi, sebbene saran compatiti: e quelle cause, che forse si potrebbon guadagnare, infelicemente in man di essi si perderanno»<sup>147</sup>. D'altra parte, nota con realismo e buon senso l'autore, «non siam qui in una necessità, che ci obblighi a far qualche non possiamo. Siamo in una elezion di professione, che non deesi abbracciare, quando non possiamo con vigore, e con decoro sostenerla»<sup>148</sup>.

Può darsi però che il timore nasca piuttosto da una sbagliata educazione, che abbia reso insicuri i giovani, vessandoli con regole troppo rigide, con uno studio separato artificialmente dall'esperienza di vita, impedendo loro di sperimentare il mondo esterno e di cimentarsi nelle varie situazioni che possano darsi. Una condizione di partenza sfavorevole, ma che può lentamente mutare ed essere ribaltata, con l'applicazione e la buona volontà, poiché «uopo è ricordarci, che tutto si può fare, quando si voglia: e che si vince ogni difficoltà, quando si comincia ad operare»<sup>149</sup>. Tuttavia, se manchino la forza d'animo e la costanza necessari per dominarsi e migliorarsi, non ci sarà lieto fine:

Chi non segue queste massime, chi non sormonta questo ostacoli, chi non si studia di deporre una tal timidezza, potrà forse esser dotto, ma non già oratore: saprà pensar bene, ma non gli riuscirà di dir bene: conoscerà il merito della causa, ma non giugnerà a ben difenderla [...] Nulla finalmente in perorando si può ottener col timore; dacché esso rende vile a' giudici, ed agli uditori l'avvocato: cessando affatto l'attenzione; e sottentrando quel vile

<sup>146</sup> L'esempio positivo invocato dall'autore è, come al solito, quello di Cicerone, capace di trarsi d'impaccio con qualche artificio da posizioni assai scomode, come nel caso della difesa di Sesto Roscio Amerino che implicava l'attacco a Crisogono, liberto protetto da Silla; ovvero nella difesa di Ligario, che costringeva a trattare il tema scabroso e pericoloso della guerra civile tra Cesare e Pompeo; cfr. *ivi*, pp. 87-88.

<sup>147</sup> *Ivi*, p. 89.

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ivi*, pp. 90-91.

dispregio, che chiude l'adito a potere altrui ben persuadere<sup>150</sup>.

Altro difetto pernicioso per l'oratore forense è l'incostanza (di cui ci si occupa nel cap. VII), da non intendersi certo come trattazione di un caso *in utramque partem*, per esibizione di abilità retorica, come usato anticamente dagli Accademici ma anche in epoca moderna da qualche autore francese di particolare cultura e talento<sup>151</sup>, né come mutamento di opinione, di fronte all'evidenza di aver abbracciato una posizione erronea. Piuttosto, «Incostanza si è il mutarsi di leggieri senza cagione e senza consiglio: e ad ogni picciolo urto variare, ed in contraria parte rivolgersi. [...] Or da tre fonti sorgere suole una sì fatta incostanza: o che non si facciano tutti gli studi necessari, che convengono all'offizio dell'avvocato: o che si facciano alla rinfusa e superficialmente: o che fatti bene, si convertan poi in mal'uso, ed in peggior costume»<sup>152</sup>.

La preparazione che consenta di sfuggire all'eccessiva mutevolezza dovrà

<sup>150</sup> Ivi, p. 91.

<sup>151</sup> Cfr. ivi, cap. VII, p. 93. Di Gennaro rimanda qui alle celebri arringhe di Antoine Le Maistre, pubblicate per la prima volta a Parigi nel 1652 (col titolo *Recueil de divers plaidoyers et harangues, prononcez au Parlement*, Paris, chez Michel Bobin, 1652), che ebbero un grande successo editoriale fino alla fine del secolo XVII ed oltre. Le Maistre iniziò molto presto l'attività professionale e nel foro dette prova di una brillante eloquenza, considerata d'eccezionale qualità dai contemporanei, prima di abbandonare l'avvocatura e ritirarsi appena trentenne nell'abbazia di Port-Royal des Champs, avviando l'esperienza giansenista dei Solitari, durante la quale ebbe anche modo di seguire l'istruzione di Racine. Dopo le prime edizioni, che recavano un numero ridotto di arringhe, già a partire da quella del 1657 (*Les plaidoyez et harangues*, seconde edition, Paris, chez Pierre le Petit, 1657), con 38 discorsi, non più mutati nell'ordine né nel numero nelle edizioni seguenti, la raccolta inizia con un *plaidoyer* "Contre une fille desheritée par son pere" (pp. 1-19), seguito da uno *Contraire au premier*: "Pour une fille desheritée par son pere" (pp. 21-48). Il curatore dell'opera, Issali, anch'egli avvocato al Parlamento di Parigi, spiega (p. 20) di aver ritrovato il secondo discorso, scritto per esercitazione retorica dall'autore e di aver ritenuto interessante proporlo accanto a quello vero, per la migliore preparazione retorica dell'avvocato. In verità, l'orazione fittizia era stata pubblicata (quinta nell'elenco di tale stampa) senza alcuna avvertenza, quindi come realmente pronunciata, in un'edizione del 1654, ristampata nel 1655, indicata anch'essa come seconda nel frontespizio, denunciata come frutto di pirateria editoriale e di falsificazione all'insaputa e contro la volontà dell'autore nell'epistola dedicatoria dall'Issali indirizzata a Pomponne de Bellièvre, all'epoca primo presidente del Parlamento parigino, defunto pochi mesi dopo. Per una contestualizzazione della figura del Le Maistre cfr. M. Fumaroli, *L'âge de l'éloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique*, Genève 1984<sup>2</sup>, pp. 623-632. Sulla trasformazione delle allocuzioni forensi in un vero e proprio genere letterario nella Francia del Rinascimento (a differenza che in Italia), si veda la recente raccolta di studi di G. Cazals et S. Georget (*études réunies et publiées par*), *Les recueils de Plaidoyez à la Renaissance*, Genève 2018.

<sup>152</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 94.

comprendere la geometria, che rende armonici i pensieri e fa collocare le cose nella giusta proporzione reciproca; la scienza de' costumi, che studia la società umana nella sua organizzazione e nei principi che la regolano, mette a fuoco i caratteri delle passioni e delle virtù oltre a determinare significato e contenuto dell'utile e dell'onesto<sup>153</sup>; la scienza delle leggi, posto che «La legge è un ritratto della natura, il cui originale essendo chiuso e ristretto nel petto di ciascuno, se ne palesa in pubblico visibile l'immagine, nel diritto scolpita. Onde chi sa ben le leggi, sa pure come regolarsi [...]»<sup>154</sup>. Tenendo comunque presente che per legge si deve intendere non solo il diritto positivo, ma anche l'equità, posto che solo unendo le due fonti sarà possibile giungere all'idea del giusto.

Tutto ciò deve però essere studiato in modo adeguato e approfondito con piena e costante applicazione agli studi, senza appagarsi di un'infarinatura attraverso *Dizionari* e *Biblioteche*, *Ristretti* e *Compendi* delle più varie scienze, ormai tanto di moda, che non può fornire strumenti adeguati d'interpretazione e valutazione della realtà ed apre quindi le porte ad un giudizio incerto e mutevole, perché privo di basi sufficienti, esposto ad obiezioni cui non si sa replicare. Ma anche una cultura profonda e solida non basta di per sé a mantenersi costanti nel giudizio e nell'azione conseguente: «Convien dunque saper molto, e saper bene le cose: ma molto più conviene il farne uso ragionevole ed onesto; altrimenti può forte temersi, che il sapere apporti piggiori effetti, che il non sapere»<sup>155</sup>. Non sono infatti mancati giuristi dottissimi ma iniqui e disposti a servirsi del proprio sapere per fini ignobili e moralmente riprovevoli: costoro non miravano quindi alla verità e alla giustizia ma al proprio tornaconto; in tal caso anche il dotto cambia sovente opinione e atteggiamento, non per una carente formazione, ma per inseguire una qualche utilità contingente alla quale tiene più che all'onestà: i nomi di grandi giureconsulti distintisi per tale disonorevole incostanza sono noti, da Triboniano<sup>156</sup> a Bartolomeo Socini<sup>157</sup>, e tali esempi

<sup>153</sup> Cfr. *ivi*, pp. 95-96.

<sup>154</sup> *Ivi*, p. 97.

<sup>155</sup> *Ivi*, p. 99.

<sup>156</sup> Qui Di Gennaro si contenta di un accenno a quanto narrano del giurista bizantino la Suida e Procopio: cfr. *ivi*, pp. 99-100; del resto la figura e l'opera di Triboniano sono state sottoposte ad analisi critica severa ed esauriente nel processo a suo carico descritto nella parte finale della *Respublica iurisconsultorum*, come ricordato *supra*.

<sup>157</sup> L'autore ricorda puntualmente i riferimenti presenti nella dettagliata "vita" del Panciroli – sulla scorta della critica del Decio – a carico della condotta gravemente scorretta di Socini, qualificata tecnicamente come vera e propria *praevaricatio*, volta a stendere *consilia* per entrambe le parti in giudizio, per pura sete di guadagno (cfr. G. Panciroli *De claris legum*

non portano onore alla giurisprudenza; del resto persino Cuiacio secondo alcuni non sarebbe immune dal vizio di mutare opinione nei suoi scritti<sup>158</sup>. In particolare, l'avvocato dovrà evitare di apparire ondivago sostenendo posizioni opposte circa medesime fattispecie solo per venalità nè dovrà essere precipitoso nell'accettare o respingere un cliente, per non dover poi cambiare idea dopo aver studiato più a fondo la causa ed esser costretto a tornare sui propri passi («Prenda tempo: pensi bene: rivolti i libri: interroghi quel che non sa: chiegga le scritture, che bisognano: e quando si vegga accinto e ben informato, si spieghi pur chiaramente o con un sì, che induca probabile fiducia, e consoli; o con un no, ch'escluda ogni lusinga, e quieti»<sup>159</sup>); del resto, come convincere gli altri se si dimostra di non esser ben convinti noi stessi circa la posizione da tenere?

Coloro che giudicano, con troppa e delicata attenzione rimiran quei, che perorano: ne osservano i moti della fronte, il giro degli sguardi, gl'impulsi dello spirito, la posizione della voce, la serie delle parole. Or questi sono cotanti indizi, e spie assai sicure, per conoscere, se si parli davvero, o superficialmente; se dalle labbra sia lontano il cuore; e se in apparenza si affetti, o se vigorosamente si sostenga la ragione. Quando queste cose non sieno costanti, ligate e coerenti; quando non mostrino interno fuoco ed efficace interesse in far credere agli altri qualche da se fermamente si crede; si rallenta, s'illanguidisce, si raffredda l'orazione: tutto si dice in vano: tutto si prende a giuoco<sup>160</sup>.

Ancora una volta il pezzo forte della trattazione consiste nella

*interpretibus libri quatuor*, cit., lib. II, cap. CXXVI, p. 279). La condanna giunge netta: «Non poteasi altro sperare da un, che dissoluto consumò tutto il suo avere nel giuoco; e che ridotto in grave miseria, non potè avere altro fondo da vivere, se non quello della prevaricazione» (G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 100). Sulla personalità dell'autore senese in rapporto al ritratto panciroliano, qualche cenno in R. Bargagli, *Bartolomeo Sozzini giurista e politico (1436-1506)*, Milano 2000, pp. 207-209.

<sup>158</sup> Cfr. G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 100: l'autore cita l'impegno dedicato dal giurista Edmond Mérille nell'individuare tutte le giravolte del grande tolosano, per quanto non addebitabili a mala fede e a volontà decettiva, nei suoi *Ex Cuiacio libri tres* (Parisiis, apud Iacobum Quesnel, 1638). Tale giurista era già comparso anche nella *Respublica iurisconsultorum* (op. cit., p. 196 ss.), col ruolo di custode del portico della Stoà. Per altro verso Di Gennaro ricorda salomonicamente anche l'opera di François Ory (italianizzato in Osio Aurelio), tesa proprio a replicare alle accuse rivolte contro Cuiacio: *Dispunctio ad Merillium, seu de variantibus Cuiacii interpretationibus in libris Digestorum, dispunctiones LIII* (Aureliae, apud viduam Aegidii Hotot, 1642).

<sup>159</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 102.

<sup>160</sup> *Ibid.*

raffigurazione dell'avvocato all'opera nell'aula del tribunale, colto durante l'arringa davanti al giudice che lo scruta e ne decrittta ogni movimento ed ogni parola: si conferma così l'importanza centrale assunta ormai nel foro dalla presenza fisica dell'avvocato e dalla sua capacità di stare sulla scena, di porsi come interlocutore credibile del giudice e di mantenere il controllo della causa mediante una condotta processuale avveduta e l'impiego di un'arte oratoria duttile e adeguata alle diverse situazioni, in cui il non detto è rilevante quanto le parole pronunciate e la gestualità rivela quel che alle volte il discorso vorrebbe nascondere.

Danni non minori dell'immotivata mutevolezza d'intendimenti sono però procurati anche dalla pertinacia (di cui tratta il cap. VIII): l'ostinazione nel non recedere dalle proprie posizioni, costi quel che costi, e nell'affermare in modo granitico la propria verità senza dare ascolto a nessuno e senza essere mai sfiorati dal dubbio sulla bontà assoluta delle proprie scelte può essere un handicap grave per chi si cimenta nell'agone forense: «Niun dee tanto di se presumere, che sappia tutto; e ch'e' solo sia stato dalla sapienza prescelto e costituito per depositario de' suoi tesori [...] col vanissimo presupposto, di goder la sorte di non poter errare, e di aver l'assoluta giurisdizione di scovrire gli errori altrui»<sup>161</sup>. La fermezza nel sostenere le proprie ragioni non deve infatti sconfinare nel dogmatismo cieco, indigesto agli occhi del pubblico e del giudice e alla fine controproducente.

L'origine di tale difetto nasce dalla incapacità di ammettere l'idea di poter incorrere in errore e quindi dalla mancanza di elasticità, laddove talora può essere opportuno fare retromarcia e da un malinteso senso del proprio valore, che sconfinava nell'idea di infallibilità: «Ei pensa, che il mondo sia fatto per lui solo; ed esso solo fatto per tutto il mondo: che quanto pensa, e quanto e' dice, non possa migliorarsi, non possa riformarsi: e che 'l piegarsi e cedere in qualche cosa, sia non tanto un discapito del proprio sapere che più oltre non può giugnere, quanto un sommo e grave pregiudizio dell'uman genere, che da' suoi lumi il rischiaramento deve aspettarsi»<sup>162</sup>. Non v'è intenzione di nuocere in tale folle e ottusa rigidità, bensì un malinteso e parossistico sentimento del proprio ego, un puerile innamoramento di sé: «Né ciò avviene, perché ami 'l pertinace l'errore; ma perché, amando sé stesso, si stima incapace di commetterlo; e, non sapendo da sé dividere, tutto quello di cui esso è l'autore, lo ammette per vero, comeche tale non sia. Appunto come un padre, che belli e graziosi reputa anche i deformati suoi

---

<sup>161</sup> Ivi, cap. VIII, p. 104.

<sup>162</sup> Ivi, pp. 105-106.

figliuoli, soltanto perché l'amor gli raccorda, ch'esso gli abbia generati»<sup>163</sup>.

Trattandosi di un vizio del carattere, «la pertinacia perciò è un veleno, che s'insinua nello spirito non men del dotto, che dell'ignorante» senza distinzione, ma è soprattutto dannosa quando infetta il «semidotto», tanto più incrollabilmente certo di essere nel giusto quanto più le sue conoscenze sono superficiali e raccogliticce: «perché fa capitale di una falsa dottrina [...] si fida a qualche ha letto, ma non ha ben digerito: si ferma in certi principi, che saran veri in alcuni casi, ma non in tutti: si avvale di vari esempi, ma non n'esamina le circostanze»<sup>164</sup>. Di Gennaro ci offre in queste poche righe un eccellente saggio del fraintendimento del buon metodo di analisi a cui l'uomo di scienza deve attenersi e del suo rovesciamento in un fomite di assiomatica ignoranza, tanto più pericolosa e resistente in quanto fondata su mezze verità ed incomplete e travisate evidenze.

Anche in questo caso il fine psicologo ci guida alla scoperta dei meccanismi che spingono sovente ciascuno ad errare e a non saper riconoscere il proprio errore, pur manifesto; la fiducia smodata in sé stessi diventa ostinazione irriducibile, laddove ammettere il dubbio come regola prima per una conoscenza capace di accrescersi contraddicendosi vorrebbe dire mettersi traumaticamente in discussione: «Cada il mondo, ch'e' sarà sempre immobile nel suo pensare, sempre ostinato nel suo credere, sempre invincibile nel suo operare: ch'egli sempremai anderà superbo, ostinato, e fiero, non per altro, se non perché con poche infelici notizie di forense dottrina, con alcune mal capite, e peggio adattate leggi, stima già il miserabile, di essere il più sublime eroe della giurisprudenza»<sup>165</sup>. Tutto ciò, nonostante che l'ostinato sia di solito in buona fede e accusi anzi gli altri, che cercano d'incrinare il suo dogmatismo, del suo stesso difetto; per altro verso, costui non si limita a mantenersi imperterrito nelle sue convinzioni, ma tende a cercare di far proseliti, adirandosi quando non vi riesca.

Dannoso in ogni campo, il pertinace lo è sicuramente anche nel foro; intanto perché l'avvocato ostinato rende tale anche il cliente («è un reo veleno, che si comunica fra loro, è un contagio, che si tramanda e distende col conversare»<sup>166</sup>), di modo che le liti che si potrebbero facilmente chiudere con una composizione, senza intasare i tribunali, in modo più rapido e meno dispendioso, arrivano invece davanti al giudice e proseguono fino all'appello, con l'esperimento di tutti i possibili gravami contro la sentenza

<sup>163</sup> Ivi, p. 106.

<sup>164</sup> Ivi, p. 107.

<sup>165</sup> Ivi, pp. 107-108.

<sup>166</sup> Ivi, p. 110.



avversa<sup>167</sup>. Non conta la spesa eccessiva per l'oggettiva importanza della causa né la disapprovazione altrui cui si va incontro, ma è fondamentale tenere il punto a tutti i costi, in ogni sede in cui sia consentito e, di fronte alla reiterata ed annunciata sconfitta, gridare allo scandalo e al complotto. Per altro verso, l'avvocato che si ostina a sostenere una pretesa contro l'opinione comune si predispone ad una cattiva difesa, cioè esperita senza osservare i più elementari criteri che guidano l'oratore forense; egli, infatti, «risponde con inciviltà: ritorna sempre a' suoi falsi principi: e, dimenticatosi di qualunque industria ed artificio oratorio, con cui si prendon gli animi e si ammolliscono, imperversa, freme, e si adira, nel sostenere il torto e folle suo sentimento»<sup>168</sup>, in questo modo ottenendo una reazione uguale e contraria nel giudice. Di nuovo, per mostrare l'inappropriato comportamento del difensore, ci viene offerta l'immagine speculare di una tecnica oratoria sopraffina, tutta tesa ad abilmente compiacere e ben disporre il giudice, fino a toccare e forse superare il limite della piaggeria, soprattutto nei casi dubbi e più incerti:

Or qual buona e felice difesa può per avventura esser mai questa? Spezialmente ove si tratti di affare molto delicato e geloso, e 'n cui dee l'avvocato sentir bassamente di sé; fidar tutto ne' giudici, ceder alcuna volta, e poi destramente ripigliare; non farsi autore de' suoi detti, ma prendergli quasi ad imprestito o da qualche famoso scrittore, o da alcune tronche parole, che sieno uscite dalla bocca di que' medesimi, che debbon giudicare; e, a dir breve, mostrarsi tutto docile, tutto pieghevole, tutto interessato nel dipendere dall'altrui discernimento, come dal più sicuro e dal più accertato<sup>169</sup>.

Come al solito, il modello più limpido della maestria oratoria, dell'istrionismo applicato con sapienza retorica all'eloquenza forense si trova in Cicerone; dovendo l'autore indicare un caso esemplare nel quale l'oratore ha dovuto dar prova di elasticità adattandosi alla situazione per non opporsi frontalmente all'opinione degli astanti e condurli poco alla volta ad approvare l'opposto di ciò che inizialmente volevano, non sa citare caso più appropriato del discorso tenuto dall'Arpinate di fronte al

<sup>167</sup> «Il pertinace avvocato, e'l clientolo tocco dal contagio istesso, dopo aver perduta già la lite, non si arresta, non si raccheta. Attribuiscon'essi la disavventura del non averla guadagnata, o all'ignoranza de' giudici, o alla lor poca applicazione, o a qualche prevenzion di maneggio; e non rade volte a qualche sognata sordidezza di vituperevole interesse. Ed ecco, che immantinente si pensa agli appelli; si dà di piglio a' richiami»: *ivi*, p. 113.

<sup>168</sup> *Ivi*, p. 111.

<sup>169</sup> *Ibid.*

popolo per l'abrogazione della legge agraria proposta dal tribuno della plebe Rullo<sup>170</sup>, capolavoro di lucidità nel rivolgersi con accortezza ad un uditorio in partenza ostile alla tesi che intendeva sostenere e di duttilità nell'impostare pragmaticamente l'argomentazione, in modo da ottenere un'orazione persuasiva: alla fine «i Romani furon così presi dalle accorte e dolci persuasioni del lor console, che cambiaron pensiere; e stimaron lor propria rovina qualche prima riputavano lor pregio e vantaggio»<sup>171</sup>.

#### 10. *Quando l'avvocato dimentica i suoi obblighi deontologici e supera il limite: "furberia" e "avidità"*

I due ultimi vizi che intorbidano l'attività forense e macchiano l'immagine dell'avvocato attengono, diversamente dai precedenti, al mancato rispetto dei valori etici che dovrebbero presiedere alla sua professione. Anzitutto nel caso in cui si ricorra alla «furberia», intesa da Di Gennaro (che ne tratta nel cap. IX) non come l'indispensabile accortezza che deve essere messa in campo, quale utile e accettabile "dolo buono", ma come l'inganno fraudolento, e dunque scorretto e inammissibile, a cui l'avvocato scaltro e privo di scrupoli si affida per ottenere un ingiusto vantaggio nel processo: «dappoiché l'avvocato dev'essere accorto, ma non già furbo»<sup>172</sup>. Un "dolo malo" «che infama ogni azione», poichè truca i risultati del processo e impedisce al migliore (cioè al più abile ed insieme a chi sostiene la parte che ha la ragione dalla sua) di vincere, come merita. Ad esso ci si volge in base «o all'impotenza di conseguir qualche si vuole; o all'impazienza di non conseguirlo, quando, e come si voglia [...] perché un'accesa sfrenata voglia non men si cruccia, quando si scorge impotente; che s'infastidisce, quando è obbligata e tollerar qualche indugio»<sup>173</sup>.

Come ovunque nel mondo, anche nel foro si riscontrano due generi di soggetti intenti a raggiungere illegittimamente i loro obiettivi mediante la scorretta furbizia: da un lato coloro che perpetrano il male scopertamente,

<sup>170</sup> Cfr. *ivi*, pp. 111-113. Il riferimento è dunque al *De lege agraria contra Rullum* (163 a.C.) e in particolare alla seconda orazione (mentre la prima era stata rivolta al senato). In verità non si tratta a rigore di un esempio di oratoria giudiziaria, ma deliberativa, opponendosi Cicerone in qualità di console alla legge voluta dal tribuno P. Servilio Rullo.

<sup>171</sup> *Ivi*, p. 113.

<sup>172</sup> *Ivi*, cap. IX, p. 115.

<sup>173</sup> *Ivi*, p. 116.

preoccupati soltanto di soddisfare il proprio utile e pronti a sostenere che onore e vergogna siano concetti relativi e intercambiabili a seconda delle circostanze e che giusto e ingiusto non valgano in sé ma siano il frutto delle convenzioni di ciascun popolo nelle varie epoche: «S'incamminano essi pel precipitoso sentiero additato un tempo dagli epicurei, e nuovamente aperto dall'Obbes, e dal Locke; sostenendo che la giustizia e la ingiustizia non diasi da per se; ma che soltanto dalla forza e dall'efficacia dell'educazione, dalle varie costumanze, e dalle idee di diversi popoli l'una e l'altra dipenda. Così la discorrono i furbi sfacciati; e così ne formano nello stolto lor capo il reo sistema»<sup>174</sup>. Incuranti dell'opinione negativa che li circonda e della riprovazione comune, mirano a raggiungere il proprio tornaconto a qualunque costo e non si fermano di fronte a nessun ostacolo.

«Piggiori nondimeno son quei, che con astuto artificio ricuoprono ed ascondano la furberia»<sup>175</sup>; questi sono ben più pericolosi, perché non consentono alle loro vittime di accorgersi del pericolo e di mettersi in guardia per sottrarsi ai loro maneggi. Costoro appartengono peraltro a due diverse categorie: quella di chi ammantava il proprio comportamento scorretto di una «esteriore gravità» e quella di chi invece si nasconde dietro «una studiata dissinvoltura affettata»<sup>176</sup>. Nel primo caso si ha l'impressione di trovarsi di fronte «un rigido filosofo morale; tutta facendo nell'esteriore lampeggiare una certa severa taciturna gravità [...] Le leggi dell'onestà venera ossequioso; zelante inculca; esalta ampiamente e commenda, veggendole praticate; condanna le frodi e gl'inganni; odia le dilazioni; e furbo a bandiera, ch'egli è, mostrasi acerbo inimico dell'istessa sua furberia»<sup>177</sup>. Al dunque, in realtà, questo simulatore degno emulo del Tartufo di Molière si rivela attore tanto sopraffino quanto infido: «tutto è finzione il bene: tutto è operazione il male: amabile il promettere: scellerato l'eseguire»<sup>178</sup>. Il prototipo di tale formidabile impostore, secondo Di Gennaro, può trovarsi nel greco Sinone, che seppe introdurre il feroce cavallo entro le mura di Troia facendo leva sui buoni sentimenti e conquistando con le menzogne la fiducia dei Troiani<sup>179</sup>.

Nella seconda schiera si collocano i disinvolti adescatori d'ingenuità

<sup>174</sup> Ivi, p. 118.

<sup>175</sup> Ivi, p. 119.

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Ivi, pp. 119-120.

<sup>178</sup> Ivi, p. 120.

<sup>179</sup> Il lungo inserto dedicato alla perfezionata arte retorica di Sinone, usata per perpetrare l'inganno e il tradimento della fiducia di Priamo e del suo popolo, riprende da vicino come modello il passo virgiliano in *Eneide*, II,57-198.

vittime sotto patina d'amichevole e partecipe interessamento per i loro affari: «Vi son taluni, facili, pieghevoli, affezionati con chicchesia. Si addolorano all'altrui tristezza; si rallegrano all'altrui piacere: compatiscono, consigliano ed incoraggiano. Così divengon gli arbitri dell'altrui volontà; ed entrano in grazia di coloro, che dianzi né men per volto conobbero; ma ben ravvisarono sul primiero incontro disposti ed inchinati alle lor fallaci lusinghe. [...] tutti garbo e galanteria portano i clientoli alla perdizione»<sup>180</sup>. Anche in questo caso l'autore ha pronto un modello tratto dalla letteratura classica: è il parassita Gnatone protagonista dell'*Eunuchus* di Terenzio<sup>181</sup>, di cui cita per esteso la scena II del secondo atto (vv. 232-253).

Riportando tutto ciò all'ambito processuale, è chiaro che avvocati dediti a simili comportamenti sono quanto più perniciosi possibile per i loro clienti, ponendo in campo tutte le risorse della loro eloquenza non per perseguire la verità e la giustizia, ma per portare a compimento le loro tattiche poco meno che truffaldine:

Opera loro sì è il tessere i cavilli più perniciosi; il nobilitare con una traditrice verisimilitudine la menzogna; il formarle gagliarda trincea d'inespugnabili dilazioni; lo scemare, quasi con magico incantesimo, il credito all'evidenza; e 'l porre in pericolo la verità, non solamente col non farla conoscere; ma sino al segno di farla passare per illusione. E ciò non ad altro fine, se non per arricchirsi delle miserabili spoglie de' clientoli; che o vincitori, o vinti per lo più rimangonsi con arti sì reprobe dispogliati<sup>182</sup>.

Un vizio che conduce l'avvocato a porre in essere artifici volti ad ingannare scientemente non solo il giudice ma sovente lo stesso suo cliente per dar corso ai propri intralazzi e ad interessi disonesti. Ciò rende tuttavia indifferibile la domanda di fondo, se ciò sia compatibile con la vera eloquenza e se si possa qualificare «bravo oratore» il difensore che si macchia d'illegittima e scorretta «furberia». Di Gennaro risponde con convinzione che ciò non è possibile: «Non si dà [...] verace eloquenza, che sia scompagnata dal buon costume. [...] Chi non è libero da' vizi, non ha libera la mente a pensar come vuole, e sempre ch'ei vuole. Il più delle volte pensa confuso, pensa torbido, pensa inquieto; perché pensa nell'atto che la coscienza contrasta coll'intelletto: e l'una oscura all'altro quelle immagini, su

<sup>180</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 123.

<sup>181</sup> Personaggio non a caso citato dall'Arpinate nel *De Amicitia* (25, 93-94) come esempio antonomastico di sfrontata adulazione.

<sup>182</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 124.

cui si formano e si lavorano i pensieri»<sup>183</sup>.

Dunque, la tesi difesa con vigore dal nostro autore vuole che l'intimo dissidio che nonostante tutto nasce nell'animo di chi vuole raggirare il prossimo gli impedisca di riuscire veramente convincente mettendo a frutto la sua conoscenza dell'arte oratoria e lo induca inconsapevolmente ma infallibilmente a fornire una prova mediocre, non riuscendo in tal modo ad asservire l'eloquenza ai suoi disegni disonesti. Resta però il dubbio fondato che l'uomo onesto sia creduto e il furbo non ottenga udienza non tanto per la qualità della loro prova oratoria, bensì per il credito, positivo o negativo, ottenuto in virtù della loro condotta precedente, che ne ha rivelato la dirittura morale ovvero la disinvolta disonestà:

L'uom probo in aprir le labbra è creduto; e per l'opinione che si ha di lui, e' persuade colle sue parole, comeche semplici e schiette. Se gli manca l'ornamento, non gli manca la pura sostanza delle cose. [...] Il furbo, per quanto di dica, non è sentito: non incontran credenza i suoi detti; e 'l discredito che si ha di lui, tura l'udito a que' che debbono giudicare [...] conciossieche l'istessa verità in bocca della gente cattiva incontra la disgrazia, di esser rigettata<sup>184</sup>.

Rimane infine al Nostro di trattare dell'avidità (nel cap. X), uno dei vizi più comuni dell'animo umano, contro il quale è facile tuonare in astratto, ma difficile resistere in concreto, spregiando le ricchezze; esso alligna certamente anche tra gli avvocati, con gravi ricadute sulla loro condotta nel processo e anche se non sono mancati in passato esempi di grandi giureconsulti distintisi per il disinteresse con cui hanno operato, quali Tizio Aristone (secondo il racconto fattone da Plinio il Giovane in una lettera a Catilio Severo: I, 22) e il perugino Pier Filippo della Cornia<sup>185</sup>, si tratta di

<sup>183</sup> Ivi, p. 125.

<sup>184</sup> Ivi, p. 126. Di Gennaro in questo passo ricorda il detto di Asinio Pollione, riportato da Quintiliano tra gli esempi, molto rari, di *exordium per contumeliam*, per cui egli «a pro degli eredi di Urbina disse francamente, e disse con ragione, pessima esser la lite, perché difesa da Labieno»: *ibid.* (*Inst. orat.* IV,1,11: *ut Asinius pro Urbinae heredibus Labienum adversarii patronum inter argumenta causae malae posuit*).

<sup>185</sup> Giurista perugino quattrocentesco di buon prestigio, dedicatosi all'insegnamento ma soprattutto alla stesura di numerosissimi *consilia*. Di Gennaro recupera anche stavolta il ritratto panciroliano: «Trasci in tota vita raro visus est. Amicis, aut affinibus gratuitam semper consulendo aut patrocinando operam praestitit. Ab aliis, quod sponte offerebatur, accepit» (G. Panziroli *De claris legum interpretibus libri quatuor*, cit., lib. II, cap. XCV, pp. 240-242: 242). Su questa figura cfr. l'informata voce di P.L. Falaschi, *Della Cornia, Pier Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., XXXVI, 1988, pp. 772-777.

eccezioni alla regola opposta<sup>186</sup>.

L'avidità del ceto forense in verità non riguarda tanto il tema della liceità per l'avvocato di chiedere un compenso al cliente per l'opera prestata; su tale punto, nonostante la tenace avversione manifestata dai Romani per l'idea di remunerare l'esercizio di un'arte liberale, da ritenersi per definizione disinteressato e svincolato dal fine del guadagno<sup>187</sup>, si era concluso già in antico che fosse equo ricompensare chi metteva al servizio del cliente il proprio sapere<sup>188</sup> e gli consentiva in tal modo di vedere tutelati in giudizio i suoi diritti, a patto che le pretese del patrono restassero entro limiti di decenza e ragionevolezza. Soprattutto, come nota argutamente Di Gennaro, per conquistare quelle conoscenze indispensabili per la professione del giurista occorre impegno e applicazione, cose che di solito scansa volentieri chi è in condizioni economiche tali da poterselo permettere; di conseguenza i giuristi – e spesso i migliori – di rado sono ricchi e si trovano quindi nella necessità di sostentarsi coi proventi della loro attività. «Quando così vada la faccenda, il pretendere difesa, e negar poi corrispondenza, è fingere una filosofia, che insegni a far miracoli, non già a coltivare la virtù e

<sup>186</sup> Cfr. G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., cap. X, pp. 128-129.

<sup>187</sup> Ricordiamo in proposito il disposto della *lex Cincia de donis et muneribus* (204 a.C.), che poneva il divieto a doni e dazioni di denaro agli avvocati come corrispettivo per la loro attività forense (annoverati comunque formalmente tra le elargizioni a titolo gratuito e per questo disciplinati dal plebiscito proposto dal tribuno M. Cincio Alimento) e d'altronde le vicende della sua travagliata applicazione (a cui fa cursorio riferimento anche Di Gennaro): rimasta a lungo inapplicata a causa della mancata previsione di una sanzione per chi la violasse, la legge fu recuperata da Augusto che fece approvare nel 17 a.C. un senatoconsulto che ne confermava il contenuto, stavolta stabilendo a carico del trasgressore l'obbligo di pagare il quadruplo di quanto indebitamente ottenuto. Il divieto fu però superato e l'*honorarium* ammesso, anche se soltanto entro certi limiti, quando la questione giunse alcuni decenni dopo in senato dando luogo ad un'aspra disputa svoltasi alla presenza di Claudio, nel 47 d.C., di cui narra Tacito; al termine l'imperatore, senza abrogare le vecchie norme, ammise il compenso, e ne fissò il limite in diecimila sesterzi, scattando al di sopra la punibilità per il *crimen repetundarum* (il caso era stato originato da un *advocatus* che ne aveva estorti quattrecentomila al suo malcapitato cliente): su ciò cfr. I. Mastroianni, *Ars loquendi e storia in Tacito, Annales 11.5-7*, in «Atti della Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche», CXXX (1996), pp. 179-211. Pare ragionevole ritenere che tale intervento regolatore del *princeps* corrisponda al senatoconsulto ricordato con ulteriori particolari in un'epistola (V,9,4) di Plinio il Giovane (cfr. P. Buongiorno, *Senatus consulta claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, pp. 219-227).

<sup>188</sup> Oltre a noti passi ciceroniani (*Off.* I,42,150-151) e senecani (*Benef.* VI,14-16), si rimanda all'opinione espressa da Quintiliano in *Inst. orat.* XII,7,8-12. Un'ampia trattazione sul tema della remunerabilità di una prestazione intellettuale a Roma ed ulteriore bibliografia si trova in G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994, specie pp. 58-72 e 186-210 con riguardo specifico all'attività forense.

l'applicazione»<sup>189</sup>: la disamina del tema pare qui toccare un nervo scoperto del nostro avvocato, direttamente coinvolto nella difesa del buon diritto della categoria alla remunerazione. Del resto, pretendere un nobile disinteresse da chi non avrebbe altrimenti di che vivere è ingenuo o cinico e sarebbe ingeneroso e ingiusto chiedere agli avvocati un simile sacrificio economico: «Son massime queste, che fan ridere; anzi, a dir meglio, adizzano chi tiene vuota la pancia e famelico il palato: non già danno stimolo a praticarle, ma pongono in su un eroismo, da collocarlo nella favolosa età de' semidei, non nell'uso comune degl'infelici e poveri nostri giorni»<sup>190</sup>. È pur vero però che le leggi hanno cercato di «ritrovare vocaboli, che togliessero ogni servile apparenza alla necessità del pagamento; facendolo chiamare non già prezzo, salario, o mercede, nomi troppo ignobili e meschini; ma o dono, o premio, od onorario, voci plausibili e generose»<sup>191</sup>; soprattutto, si è sempre proibito con rigore che l'avvocato pattuisca una compartecipazione ai proventi derivanti dalla vittoria nella causa.

Dimostrazione d'ignobile ingordigia sarebbe però profittare dello stato miserando della vedova e dell'orfano, chiedendo loro del denaro così come abbandonare al suo destino l'indigente negandogli il patrocinio sol perché non in grado di pagare l'onorario. La punizione per questi comportamenti eticamente riprovevoli s'ispira al principio del contrappasso: l'avvocato sarà escluso dall'esercizio della professione, impedendogli così ulteriori guadagni. La cupidigia di alcuni tuttavia è così prepotente da superare qualunque remora nella ricerca spasmodica del guadagno, mettendo a rischio l'onore, tacitando senza sforzo la coscienza: «non si guarderanno giammai dall'abbracciare e patrocinar cause irragionevoli, senza farsene il menomo scrupolo, e senza incontrarvi alcun debil riparo. Somigliante cattiva inclinazione è il germano carattere di una somma viltà di spirito»<sup>192</sup>.

I guasti prodotti nel processo dall'avidità dell'avvocato sono evidenti: costui rifuggirà il cliente a corto di denaro, cinicamente eviterà di impegnarsi al meglio delle sue possibilità, lavorerà svogliatamente e lascerà probabilmente fuggire l'attimo utile per volgere a suo favore la causa, demotivato dalla prospettiva per lui insopportabile di non ricavarne altro che la gratitudine dell'onesto, ove questi sia imperdonabilmente privo di mezzi: «Dal che ne sgorgano perniciosissimi gli effetti; essendo facile il rimirare un difensore, che, qualor cessi il pronto danajo, abbandoni con vergogna

<sup>189</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 130.

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ivi*, p. 133.

e vitupero le sue parti. Allora sì, ei fa il sordo; chiamato, non interviene; sollecitato, non si riscuote; avvertito del rischio, in cui si ritrova la causa, non lo cura: e se tal volta fa qualche cosa tiepido, negligente, annojato, e quasi con violenza tratto e sospinto, l'opera sua impieghi freddamente»<sup>193</sup>.

La trascuratezza di chi non spera di guadagnare nulla fa da *pendant* alla sollecitudine esibita nei casi in cui l'avvocato pensa di poter lucrare qualcosa: «Allorché difensor di tal fatta vede l'oro innanzi a' suoi avidi sguardi, ogni causa gli par buona, ogni affare gli sembra onesto, comeché tale ben sovente non sia. [...] E certamente, com'è possibile trattener l'avidità, qualor può giugnere alla meta de' suoi desideri? Che non si pensa, che non si opera, per far vedere dritto il torto, buono il male, ragionevole l'ingiusto in una causa, che non si vuole abbandonare?»<sup>194</sup>.

In tal modo, imboccando la strada senza ritorno dal territorio del guadagno ad ogni costo e dell'abuso perpetrato attraverso il ricorso capzioso alla conoscenza del diritto, si viola l'obbligo primario per ogni avvocato: l'impegno deontologico a scegliere le cause non per il loro valore venale ma per la fondatezza delle ragioni da sostenere. Un imperativo che è stato espresso nel modo migliore da Quintiliano «[...] affermando, che tradisce il suo ministero ogni avvocato, il quale, deposta prima ogni vil passione, particolarmente quella dell'interesse, nell'abbracciar la difesa di una causa, non faccia la parte di severo e privato giudice nel secreto tribunal del suo cuore, prima che altri far la debba nella pubblica luce del foro per sua legittima giurisdizione»<sup>195</sup>.

Il fascino dell'oro è grande e la tentazione forte, cosicché non pochi sono stati i giureconsulti, anche tra i più reputati per dottrina, a distinguersi per la venalità esibita nella loro attività consulente: l'autore cita tre personaggi noti per la levatura scientifica ma anche per il loro attaccamento al denaro: Ludovico Pontano, capace per avarizia di escogitare ogni artificio pur di favorire gl'interessi del cliente nei suoi *consilia*, come appoggiarsi ad autorità

<sup>193</sup> Ivi, p. 134. L'autore prosegue, con il solito acume: «E pur vi sono nella condotta delle cause alcuni momenti fatali, che se una somma diligenza non gli sa cogliere, non resta poi luogo ad altro, che ad un sensibile e tardo pentimento. Bisogna nella difesa de' clientoli, appunto come nelle militari operazioni, ben prevalersi del tempo; ed esser pronto e destro in certi piccioli incontri a guadagnarsi l'animo altrui, prima che sia occupato da sinistre prevenzioni [...]» (*ibid.*). La notazione qui formulata dal Di Gennaro ne indica la perizia e l'esperienza del foro, dove la vittoria dipende non meno dalla prontezza a cogliere l'attimo e dalla finezza psicologica nel leggere gli stati d'animo del giudice e della controparte, che dalla conoscenza delle norme.

<sup>194</sup> Ivi, pp. 134-135.

<sup>195</sup> Ivi, pp. 135-136.



fittizie ed invocar perfino sogni a conferma d'opinioni proposte senza aver autorità da allegare<sup>196</sup>; Pietro Paolo Parisio, che introdusse l'uso di far pagare i suoi consulti sulla base della loro lunghezza<sup>197</sup>; ed infine Andrea Alciato, che si era rifiutato di dare alle stampe i suoi *responsa* perché ne ammetteva la parzialità a favore di chi glieli aveva commissionati e quindi la scarsa attendibilità scientifica. Sul grande milanese Di Gennaro rammenta un gustoso aneddoto, di cui come sempre è debitore al Panciroli: seccato di vedersi sopravanzare dal giurista senese Mariano Socini il Giovane nell'entità del compenso pattuito per un *consilium*, Alciato aveva sentenziato «tocco da bassa invidia e crepacuore, [...] che i clientoli in Mariano Soccino aveano ritrovato un miglior mercatante, non già un miglior giureconsulto»<sup>198</sup>.

La morale da trarre da tali esempi non lascia molto spazio all'ottimismo: «Ma chi mai potrebbe annoverare, e non ismarrirsi, la sterminata serie dei molti professori, le cui anime vili, dimentiche delle leggi dell'onestà e del nobile dolce piacer della gloria, hanno unicamente consegnati i loro pensieri all'interesse?»<sup>199</sup>

### 11. *La preparazione all'attività forense: diritto romano vs letteratura praticistica del tardo diritto comune*

La conclusione dell'opera sposta l'attenzione sulla formazione all'attività forense dei giovani; l'idea del Di Gennaro è che occorre far nascere presto nei loro cuori il desiderio di seguire la virtù suscitando un genuino e profondo amore della gloria, attraverso una «savia e ben regolata educazione

<sup>196</sup> Cfr. quanto narra G. Panciroli *De claris legum interpretibus libri quatuor*, cit., lib. II, cap. XCIV, p. 239.

<sup>197</sup> Parisio «non isfuggì la nera macchia di sordido. Egli fu il primo, che pose il dazio alle scritture legali; vendendo ciascuna carta de' suoi *Responsi* uno scudo di oro»: G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 136. Anche stavolta Di Gennaro segue alla lettera le notizie fornite dal Panciroli che, dal canto suo, dà sempre molto risalto all'aspetto economico nel tratteggiare la carriera dei giureconsulti, come parametro per valutarne il successo: «Vir insigni eruditione fuit, sed sordidior habitus, qui consulentibus singulas responsorum chartas aureo vendere consueverat, eumque morem pessimo exemplo nonnulli posteriores secuti ad emungendam pecuniam pro responsis volumina reddere conati sunt» (G. Panciroli *De claris legum interpretibus libri quatuor*, cit., lib. II, cap. CLVIII, pp. 335-336).

<sup>198</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 136. Per la fonte del Nostro, cfr. G. Panciroli *De claris legum interpretibus libri quatuor*, cit., lib. II, cap. CLXIX, pp. 354-355.

<sup>199</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., pp. 136-137.

ne' primi anni»<sup>200</sup>. In questa prospettiva ritiene utile indicare alla loro ammirazione i nomi e gli esempi dei più grandi avvocati del passato, per invogliarli a seguire la stessa via; non meno utile sarebbe anche proporre alla loro vista, in una sorta d'ideale galleria di spiriti magni, le raffigurazioni di tali personaggi, scolpite in marmo o dipinte su tela, disseminate per la città in luoghi pubblici e privati, per ottenere il benefico effetto emulativo che ebbe su Alessandro sostare sulla tomba di Achille. Inoltre sarebbe opportuno sottoporre ai giovani la lettura attenta del *Brutus* di Cicerone, che offre una storia dell'eloquenza romana e mette a fuoco qualità positive e difetti dei vari oratori, per creare un effetto di immedesimazione e un desiderio d'imitazione verso quei grandi personaggi. In tal modo sarebbe possibile disporre l'animo giovanile a tollerare le fatiche della preparazione al foro, e indurre gli aspiranti avvocati a cimentarsi nella lettura non tanto dei filosofi morali greci, quanto dei trattati filosofici dell'Arpinate: costui «lasciò il tortuoso e spiacevole dell'astrazione; e ridusse al comune uso i suoi nobilissimi pensamenti»; per questo i suoi scritti «tutti son pieni di grazia: tutti si fan capire senza disagio e fastidio: le massime sono agevoli: gli esempi son propri ed efficaci: i consigli son sani: e vive e spiritose son le immagini, che da per tutto vi sono sparse e risplendono»<sup>201</sup>. Assieme all'Arpinate, ma non sullo stesso piano, sarà bene leggere e meditare anche le opere di Seneca (anche se «Il giudizio di una mente illuminata, rispetto a Seneca debb'essere, ch'ei più sia degno di ammirazione, che di lode, come appunto dice Quintiliano»<sup>202</sup>) e quelle di Plutarco, anche se egli «si affa più a' cortigiani, che al rimanente degli uomini: insegnando per lo più colle sue massime, come per le oneste strade e decorose si conseguiscan le dignità e la potenza si conservi e dilati»<sup>203</sup>.

Ma anche per i difetti relativi all'intelletto (gli studi di giurisprudenza, l'arte del ben pensare, l'affettazione e la prolissità) il toccasana è Cicerone, cioè le sue orazioni, che dovrebbero essere costante oggetto di studio per ogni avvocato, per l'eccellenza della eloquenza che tramandano e perché «sono un'aperta scuola da apprendere l'arte del ben pensare e del ben parlare»<sup>204</sup>. Da ciò «nasce e deriva una dialettica pingue ed ubertosa, che

<sup>200</sup> Ivi, *Conchiusione*, pp. 139-140.

<sup>201</sup> Ivi, p. 143. Pertanto vanno rigettate con decisione le critiche improvide di Giuseppe Giusto Scaligero, ingiuste e faziose, raccolte negli *Scaligerana*.

<sup>202</sup> *Ibid.* Il riferimento è all'articolato giudizio in chiaroscuro offerto dal retore di Calahorra in *Inst. orat.* X,1,125-131.

<sup>203</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 144.

<sup>204</sup> Ivi, p. 145. Il passo prosegue esplicitando il concetto: «Tutto l'ordine e la buona

rende ricca e feconda la mente di chi è destinato pel foro; non già sterile e magra, e gravida d'inesplicabili sofismi»<sup>205</sup>, tipici dello scolasticismo.

Le orazioni dell'Arpinate sono però un ottimo antidoto anche contro affettazione e prolissità: da un lato, «niente in quelle vi è di strano ed irregolare; niente di vieto e di antico; niente di vano ed ampolloso. Tutto è sodo e naturale; tutto grave e maestoso; tutto efficace e penetrante»<sup>206</sup>; dall'altro lato, «nulla vi si ritrova d'inutile e di ozioso; nulla di rincrescevole e replicato; niente carico d'insulse formole e di non significanti parole»<sup>207</sup>. Sfruttando la tendenza naturale dell'uomo all'imitazione, studiare senza risparmio i discorsi ciceroniani consentirà ai giovani di emularne l'eloquenza.

L'ultima riflessione riguarda però gli studi giuridici. L'aspirante giurista, «dopo aver ben preparato il suo animo colle ricche e necessarie cognizioni delle lingue più dotte, dell'antichità, e dell'istoria, ad altro prima non pensi, che a rendere il suo animo informato della *tutta schietta e tutta leggiadra romana giurisprudenza*»<sup>208</sup>. Si ripropone così la ricetta umanistica, che prescriveva la conoscenza del greco e della storia per poi immergersi nella ricognizione del diritto romano nella sua interezza, in chiave diacronica, superando il limite rappresentato dal *Corpus iuris civilis* per spaziare su tipi diversi di fonti e attingere ad epoche diverse, a cominciare da quella più antica, tradizionalmente del tutto trascurata dagli incolti dottori di diritto comune.

In tal modo chi si accinge a tali studi da un lato ne trarrà piacere, poiché scoprirà mondi affascinanti ed incogniti, base necessaria di una vera cultura, e dall'altro potrà poi cimentarsi con la prassi forense forte di una formazione ben più ampia e solida di quella circolante tra i pratici. Come spiega enfaticamente Di Gennaro, fiero della sua preparazione neoculta, «perché, entrando poi per necessità nel barbaro ed inculto regno de' forensi, vi si possa porre il piede da trionfante conquistatore, che con soave imperio ne discacci gli abusi; e non già da ospite vilissimo, che con meschina servitù

---

disposizione in esse si scorge. Cosa sorge da cosa; e l'una proporzionatamente dall'altra dipende. Si difinisce, e si distingue a meraviglia: son trattati i luoghi comuni con uno stupendo magistero: gli argomenti son maneggiati con un artificio insuperabile; si vede nel tutto e in ciascuna delle parti una mente ed eloquenza direttrice, che ora unisce, or separa; ora strigne, or dilata; or si ritira, or si avvanza; or promette, ora adempisce; or tace con accortezza, or parla al proposito; or lusinga senza inganno, ora inculca senza dispiacere: sempre con regola, con sistema, e con una industriosa corrispondenza [...]» (*ibid.*).

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ivi*, pp. 145-146.

<sup>207</sup> *Ivi*, p. 146.

<sup>208</sup> *Ivi*, pp. 146-147 (corsivo nostro).

ne ricevi ancor l'inezie e i disordini»<sup>209</sup>.

Si passano così in rassegna le varie fonti del diritto romano, a cominciare dalle Leggi delle dodici tavole («le prime sorgenti basi delle leggi di questa invitta nazione»<sup>210</sup>), per poi passare alle leggi e ai plebisciti, ai senatoconsulti, senza trascurare gli editti dei pretori, rimarcando quindi l'importanza dei commenti forniti a quei testi normativi dalla scienza giuridica, divisa nelle due grandi scuole dei Proculiani e dei Sabiniani dal tentativo inesausto di raggiungere la verità mediante il confronto dialettico delle opinioni. Si giunge poi a ricordare le forme assunte dalla potestà normativa in epoca imperiale, manifestatasi per mezzo di rescritti, epistole, costituzioni, per dar soluzione certa a vecchie e nuove questioni sorte lungo il percorso della storia di Roma. L'indicazione che Di Gennaro ne trae è quella di una esperienza giuridica unitaria e di indiscutibile valore, da cui non è possibile prescindere anche nel presente. In questo senso, in conformità con quanto emergeva dalla rappresentazione della repubblica dei giuristi offerta nella sua precedente e più ambiziosa opera, il diritto romano resta per il Nostro base e fonte del sapere giuridico, oltre che deposito fornitissimo d'istituti e modello di ragionamento tecnico: nonostante alcune avvisaglie di distacco dalla tradizionale reverenza verso il diritto di Roma antica che cominciano a trapelare nel dibattito coevo, l'opinione comune vuole ancora che nel *Corpus iuris civilis* e nelle altre vestigia della romanità giuridica recuperate dagli umanisti si trovino positivizzate le regole cardine del diritto naturale e i principi generali validi in qualunque tempo e comuni a qualsiasi ordinamento giuridico<sup>211</sup>.

In ciò il giureconsulto napoletano condivide l'idea di gran lunga prevalente negli anni che precedono la metà del secolo in buona parte dell'Europa: un cambiamento deciso di sensibilità e di convinzioni a danno del diritto romano si registrerà soltanto alcun anni dopo, con l'avvento di quell'illuminismo giuridico che comprende bene come si possa pensare di mutare radicalmente il sistema giuridico-politico soltanto a patto di screditarne e delegittimarne le fondamenta romanistiche, fino a teorizzare l'iniquità per un verso e l'estraneità alle società moderne per un altro dei contenuti del diritto romano, trasformato in pochi anni da deposito di

<sup>209</sup> Ivi, p. 147.

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> Un avvio di riflessione (non sempre convincente nel metodo e nelle proposte) intorno a tale grosso nodo teorico-pratico in F. Fasolino, *Il diritto romano nella cultura giuridica italiana del XVIII secolo*, cit. (per una versione ridotta dello scritto, con titolo diverso: Id., *Il dibattito settecentesco intorno al diritto romano: prime considerazioni*, in *Studi in onore di Remo Martini*, Milano 2008, I, pp. 1073-1095).

*ratio scripta* in ostacolo all'avvento della ragione nella legislazione moderna, residuo del passato da abbattere in ogni modo. Da risorsa imperitura di civiltà giuridica a bastione posto a difesa di un assetto irrazionale ed ingiusto: le parole di Cesare Beccaria, Alessandro Verri, Carlo Antonio Pilati, per restare all'Italia, sono univoche ma il coro è europeo ed è assordante: nella seconda metà del Settecento tutti enunciano un'unica convinzione, indicano una stessa direttrice d'azione, volta al ripudio della tradizione romanistica ed al recupero della libertà d'immaginare architetture giuridiche nuove e più eque<sup>212</sup>. All'altezza cronologica del Di Gennaro, tuttavia, certo non soltanto a Napoli, pur se lì hanno un peso particolare le posizioni filoromanistiche di Vico e Gravina, non sembra utile né opportuno prescindere dal diritto romano, anche ove ci si muova in un'ottica rivolta essenzialmente alla prassi forense. Infatti la conclusione è inequivoca nel senso di riconoscerne il valore in ogni epoca: «Dal riscontro e comparazione di questi diversi stati di tal facoltà, si giugnerà a fare idea, che, sebben quella variasse nell'esterior forma e apparenza, non tralasciò giammai di conservar la sua grandezza e 'l suo vetusto splendore»<sup>213</sup>.

In definitiva, risulta decisiva nella proposta del nostro autore la sua adesione al neo-umanesimo: le fonti antiche vanno rilette con nuova lena, ristudiate con cura e una capacità critica adeguata, ma non certo accantonate<sup>214</sup>. Allo stesso modo la riscoperta del diritto romano (per quanto sotto certi aspetti possa suonare anacronistico e paradossale parlarne in pieno Settecento, ma non era la prima volta che accadeva e non sarà l'ultima: basti ricordare l'avventura scientifica dei Pandettisti tedeschi, un secolo dopo) serve per contestare la bontà della letteratura giuridica di diritto comune: un insieme di opere tanto lussureggiante quanto caotico e privo di reali basi scientifiche, che non deve essere condannato *in toto*, anche per il vuoto normativo che si determinerebbe, ma che occorre prender con le molle e maneggiare con cura, nella piena consapevolezza dei suoi limiti.

La posizione di Di Gennaro in proposito si specifica poi ulteriormente,

<sup>212</sup> Una ricognizione in argomento, a partire da Beccaria, in G. Rossi, *Il ripudio del diritto giustiniano e la riforma della società nell'Europa del Settecento: Beccaria nel contesto europeo*, in G. Rossi e F. Zanuso (a cura di), *Attualità e storicità del «Dei delitti e delle pene» a 250 anni dalla pubblicazione*, Napoli 2015, pp. 3-40, con ulteriore bibliografia.

<sup>213</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 150.

<sup>214</sup> Anche se una rigorosa storicizzazione del diritto romano aveva portato un autore come Hotman a teorizzare con qualche buona ragione la sua estraneità alla vita del diritto della Francia moderna: cfr. G. Rossi, *François Hotman vs Triboniano: una critica radicale al diritto romano nella Francia del XVI secolo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XLIV (2015), pp. 253-299.

postulando una vera e propria dicotomia tra preparazione giuridica scientifica e formazione ad uso del foro, concepite come due momenti separati e di fatto non necessariamente compresenti: «[...] desidero, che colui il qual si applica all'avvocazione, si dia pure al foro. Porrà come in disparte l'ampio patrimonio già acquistato; e penserà a provvedersi di un nuovo totalmente diverso; a cui servirà il primo, a dare aiuto e compenso, da pronto e dovizioso mallevadore, nelle spese mancanze e ne' fallimenti di questo»<sup>215</sup>.

In sostanza, si tratta di due mondi contigui ma distinti e solo eventualmente comunicanti, a cominciare dai testi giuridici di riferimento e quindi dal metodo d'analisi del materiale normativo che si adotta: il sapere del ceto forense può prescindere (e sembra di capire che, a giudizio dell'autore, questo accade sovente) dalla conoscenza diretta del diritto romano, secondo le migliori indicazioni culte, e contentarsi di quelle nozioni – dal punto di vista umanistico prive di qualsiasi valore scientifico – ricavate da una letteratura totalmente riferibile al mondo della prassi e scaturita dalla attività ermeneutica di tardo diritto comune. Infatti «i libri, che precisamente servono pel forense mestiere» sono individuati esclusivamente nei testi di consulti, decisioni e pratiche processuali (essendo anche per i pratici di scarsissima utilità leggere *chiosatori*, *repetenti* e *trattatisti*) e, nonostante il *caveat* circa il loro scarso valore intrinseco e i contenuti spesso discutibili o erronei<sup>216</sup>, essi paiono rappresentare l'intero scibile dell'avvocato, lontano da qualsiasi preoccupazione che non riguardi l'aver a disposizione depositi di soluzioni di facile fruibilità da offrire al giudice per vincere la causa. Le stesse cose denuncerà Galanti, indicandole stavolta espressamente come uno dei motivi di crisi del sistema: «Noi non abbiamo che giureconsulti forensi. Leggi insufficienti, incerte, equivocate, contraddittorie, incomparabili han dato luogo al sincretismo forense, che si racchiude ne' tanti diversi trattati che abbiamo sotto nomi di consultazioni, di decisioni etc. Oggi un avvocato potrà riuscire disonesto nel fatto, ma non mai nel diritto, sostenendo o impugnando qualunque cosa»<sup>217</sup>.

L'analisi di questa letteratura praticistica è rapida ma incisiva e mette a nudo i difetti strutturali di tali opere, la carenza di fondamenta culturali, la tendenza alla mercificazione di un sapere giuridico ridotto a puro tecnicismo senza raccordi con la dimensione scientifica della giurisprudenza. È evidente

<sup>215</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 151.

<sup>216</sup> «Son nondimeno tai libri da rivoltarsi con molto di accortezza e cautela: poiché in essi, qual infelice loglio fra 'l frumento più eletto, abbondano gli errori, che noccono; troppe son le insidie, che ingannano; e troppe le sconcezze, che tediano ed infastidiscono»: *ibid.*

<sup>217</sup> G.M. Galanti, *Testamento forense*, cit., I, cap. XII. *Del sincretismo forense*, p. 172.

la lunga consuetudine con questi testi, che permette all'autore di coglierne con precisione chirurgica limiti e difetti ed insieme va segnalata l'onestà di riconoscerne l'utilità imprescindibile per il pratico.

Per quanto concerne i consulti, l'autore consiglia di accantonare quelli motivati soltanto dal desiderio di prevalere a ogni costo: «quelli, che o per ingorda voglia di vil guadagno, o per fatuo desiderio di vincere alla peggio che si possa son distesi: in cui parla con soverchia sfacciataggine la passione; ed è con sordido mercato tradita la verità: in cui non risplende il forte lume della ragione; ma tumultuaria citazione di miserabili ed affastellati scrittori; de' quali neppur si trascrivono con fedeltà, né si esaminano con diligenza i detti [...] in cui finalmente si passa da cosa a cosa senza ordine e senza metodo»<sup>218</sup>. Ammassi di allegazioni tralatzie non verificate né comprese che servono soltanto a sommergere il giudice di autorità che lo inducano ad arrendersi alle tesi proposte senza timore di azioni di responsabilità a suo carico, con l'unico fine della vittoria e quindi del guadagno<sup>219</sup>.

Nel caso delle decisioni dei tribunali l'autore distingue tra le raccolte stese da giuristi terzi, che hanno vagliato la grande messe di sentenze per scegliere le più importanti, e quelle compilate direttamente dai giudici che ne sono gli autori. Nel primo caso non è sicuro che le decisioni siano state selezionate al meglio, comprese davvero e restituite in modo corretto; nel secondo spesso peccano di precisione e chiarezza: «Ond'è, che queste così confuse e torbide decisioni servono più per intrigare e confonder la mente, che per illuminarla»<sup>220</sup>.

<sup>218</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 151.

<sup>219</sup> Accuse che contenevano molto di vero e che risalivano almeno fino ad Alciato, autore certo attendibile di una coraggiosa denuncia della parzialità sfacciata dei *consilia* anche dei giuristi più grandi, per venalità portata al parossismo, con l'aggravante di proporre poi quelle stesse opinioni come deposito equanime di dottrina giuridica: cfr. Andreae Alciati Iurisconsulti Mediolanensis ΠΑΡΕΡΓΩΝ *iuris, seu obiter dictionum, liber duodecimus*, in Eiusd. *Operum Tomus IIII quo Tractatus et Orationes continentur*, Basileae, apud Thomum Guarinum, 1582, cap. XII, coll. 578-582. In argomento, sulla *querelle* suscitata da tali affermazioni, uscite postume nell'ultimo libro dei *Parerga* alciatei (1554), ripresa da Tiberio Deciani con la sua *Apologia pro iurisprudentibus qui consilia sua edunt* (1579), ancora utile B. Brugi, *Un biasimo e un'apologia dei pareri legali dei nostri antichi professori*, in Id., *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Nuovi saggi*, Torino 1921, pp. 97-110; una messa a punto aggiornata in G. Rossi, *Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani*, in M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine 2004, pp. 281-313, con ulteriore bibliografia.

<sup>220</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 152. Un'attenta ricognizione del significato assunto dalle decisioni come fonte dell'ordinamento è offerta in M.N. Miletti, *Stylus judicandi. Le raccolte di "decisiones" del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998;

Circa le “pratiche”, si tratta di un genere letterario di grande successo e di oggettiva utilità perché sono guide utilissime che aiutano a non smarrirsi nel dedalo del processo d’età moderna, strutturalmente riferibile al processo romano-canonico di diritto comune, ma reso sempre più complicato e di difficile decifrazione dal sommarsi di norme statutarie e leggi regie, prassi applicative, *stilus curiae* consolidati, indirizzi interpretativi distinti e concorrenti, in un crescere abnorme e indominabile di regole, eccezioni, ampliamenti, in parte diverse da foro a foro. In proposito l’indicazione è però di servirsi solo di quei testi che siano ottimi (e di conseguenza assai rari, pur entro un genere molto diffuso)<sup>221</sup>.

Per non parlare di tutta la caterva di *addizioni, osservazioni, migliorazioni*, aggiuntesi ai precedenti testi a complicar le cose, invece di chiarirle. Opere, secondo Di Gennaro, che «debbon leggersi, quando nelle occorrenze precisa e stretta necessità lo richiegga; e con forte prevenzione di coglierne picciol fiore fra molti bronchi e spine»<sup>222</sup>.

Un oggettivo elemento di difficoltà per l’avvocato che voglia prepararsi al meglio per la sua professione va infine riconosciuto, a giudizio dell’autore, nella fatica molto maggiore rispetto al passato necessaria per padroneggiare tutto l’immenso patrimonio normativo e dottrinale frutto della stratificazione di tante vicende storiche e di tanti avvicendamenti istituzionali: «assai più costa presentemente l’essere giureconsulto, che ne’ tempi o della repubblica, o dell’impero romano»<sup>223</sup>. Un dato quantitativo che si tramuta in qualitativo, poiché influisce sul differente lavoro dell’esperto di diritto; la massa di nuove norme e le intere biblioteche d’interpreti da conoscere, aggiuntesi rispetto all’esperienza romana, «ci costringono a legger molto, ed a pensar poco»<sup>224</sup>, riducendo tutto ad un gravoso esercizio mnemonico e sottraendo tempo e forza alla riflessione autonoma<sup>225</sup>. Ben diversa la situazione a Roma, «laonde più si meditava, che si leggeva; e si trattava la

la ricerca riguarda il tardo Cinquecento e il Seicento, ma in essa si trovano elementi utili pure per il secolo successivo.

<sup>221</sup> Una descrizione molto efficace del loro contenuto si trova in G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 152. Per una ricognizione del genere sul versante criminalistico cfr. L. Garlati, *Per una storia del processo penale: le pratiche criminali*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXIX (2016), pp. 71-109.

<sup>222</sup> G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere*, cit., p. 153.

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> *Ivi*, p. 154.

<sup>225</sup> Questa osservazione dà modo a Di Gennaro di passare in rassegna le fonti del diritto nel Regno di Napoli, sommatesi e complicate a dismisura nella sua lunga storia: cfr. *ivi*, pp. 154-155.



giurisprudenza non col solo vile obbligo di rivolger cotanti libri, e cotanti autori: ma col sovrano dominio delle riflessioni, che poneano in man del professore la bilancia del giusto e dell'onesto. A' dì nostri la sorte è molto cambiata»<sup>226</sup>. Da qui il plauso a quegli avvocati napoletani che illustrano la patria con la loro opera, in un momento storico tanto meno propizio.

## 12. *Per concludere*

L'intervento del Di Gennaro ha quindi un'ambizione limitata, poiché non muove dalla preoccupazione di una riforma complessiva dell'ordinamento, e si concentra su un obiettivo chiaro e circoscritto, immediatamente dichiarato, da cogliersi nel miglioramento oggettivo della preparazione degli avvocati che difendono le cause nelle corti partenopee, anzitutto sotto il profilo dell'innalzamento della qualità della loro eloquenza, elemento fondamentale per assicurarsi la vittoria, che deve corrispondere ai buoni principi della tecnica oratoria per riuscire efficace. Al contempo, l'idea di incidere su una componente così rilevante della vita giuridica della capitale del Regno denota una certa fiducia nei propri mezzi e una visione delle cose moderatamente ottimistica.

In definitiva, *Delle viziose maniere del difender le cause nel foro* non è un libro dei sogni, che miri a proporre la rappresentazione fittizia di come sarebbe bello che fosse il mondo della prassi forense, né un sottoprodotto della tecnica giudiziaria di un esperto frequentatore delle aule di giustizia, privo di capacità critica e chiuso entro un orizzonte praticistico senza sbocchi. Di Gennaro non ha l'ambizione riformista né l'ampiezza di vedute di Muratori, ma non indulge certo nella descrizione autoassolutoria di un contesto che palesa con ogni evidenza grandi fragilità culturali e molti vizi di condotta divenuti ormai quasi congeniti<sup>227</sup>. È contro questi ultimi che il Nostro, avvocato di spicco, elevato poi al rango di magistrato di alto livello, si scaglia sin dal titolo, senza veramente credere in una palingenesi del sistema (forse senza neanche ritenerla in fondo necessaria), come risulta dalla

---

<sup>226</sup> Ivi, p. 153.

<sup>227</sup> Una descrizione della situazione nel foro partenopeo settecentesco, dove si mettono in rilievo l'eccessivo appiattimento praticistico e la cesura con l'ambiente scientifico, si trova in G. Manna, *Della giurisprudenza e del foro napoletano*, cit., specie pp. 188-202; si noti che in tale quadro non si fa alcun conto delle indicazioni fornite nel *Delle viziose maniere del difender le cause nel foro*. Su questo autore cfr. ora N. Vescio, *Giovanni Manna e la storia del Foro napoletano*, cit., con ricca bibliografia.

sua partecipazione senza acuti né slanci alla giunta per il Codice carolino, ma attento a salvaguardare la funzionalità non meno che la decenza della giurisdizione, assumendo il processo (non l'insegnamento accademico o l'attività ministeriale) e quindi il tribunale (non l'università né la corte del sovrano) come centro e *summa* della vita del diritto.

Sarebbe insomma a nostro avviso sbagliato svalutare radicalmente l'opera qui analizzata sol perché non s'inserisce nel filone di un incipiente illuminismo che punta tutto sull'attività legislativa del sovrano (pur sempre però consigliato da vicino e a ben vedere condizionato pesantemente dai giureconsulti che lo attorniano: la vicenda di Bernardo Tanucci, tra luci ed ombre, traguardi raggiunti ed insuccessi sostanziali, per decenni suggeritore della politica riformatrice alla corte dei Borbone, è paradigmatica in tal senso). Più fondato vedere in questo trattatello un tentativo – forse non del tutto consapevole né compiuto e senz'altro di portata oggettiva ridotta, ma operato in buona fede e non inutile, tanto da inaugurare un microgenere letterario<sup>228</sup> – di contrapporre alle spinte protoilluministiche un cultismo di ritorno eletto a cifra distintiva e a base scientifica rilegittimante il ceto forense; quel ceto troppo spesso dimentico della propria funzione essenziale per il buon funzionamento del sistema giuridico nel suo insieme e perso in gran parte dietro a preoccupazioni spicciole di affermazione professionale e di ascesa sociale, senza apparente coscienza dell'esistenza di altri piani e altri valori (deontologicamente ed eticamente prevalenti) del mestiere difficile ma insostituibile dell'avvocato.

---

<sup>228</sup> In effetti l'opera avrà notevole successo e farà scuola: a Napoli si avvia con il Settecento una lunga e feconda tradizione di trattati sull'arte forense, nella quale i vari autori riconoscono volentieri la loro appartenenza ad un filone comune: si veda la genealogia argutamente proposta in fine del *Discorso proemiale* premesso da Vincenzio Moreno al suo fortunato *Galateo degli avvocati*, Napoli 1843 (non casualmente riedito circa un secolo dopo: Napoli 1938 e 1946), pp. 6-8: (l'autore, rivolgendosi al libro) «Va, gli ho detto; e cammina franco e sicuro; [...] A chi poi corrivo alla scienza delle genealogie ti chiederà della tua, come per dispregiarti credendoti persona nuova, di' che sei figlioccio d'un che si disse: *Delle viziose maniere di difendere le cause nel foro*: e sei fratelcugino di un altro, che fu addimandato: *Abusi dell'ordine degli avvocati*, e nipote *ex filio* d'uno chiamato *Specchio dei giudici e degli avvocati*. Ed hai molta ed antica e nobile parentela, che a volerla tutta riferire tu diverresti idropico [...]». Capostipite dunque l'opera del Di Gennaro, seguita a breve distanza di anni dagli scritti di Baldassarre Imbimbo (1779) e di Nicola Gambardella (1750), entrambi avvocati nel foro di Napoli, così come Moreno.